

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

535^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-60

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 61-94

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 95-115

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*(1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costi-

tuzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

D'ONOFRIO (UDC), relatore . Pag. 4, 16, 29 e passim	
* BASSANINI (DS-U)	5, 6, 19 e passim
PETRINI (Mar-DL-U)	5, 10, 24 e passim
PASTORE (FI)	7, 19, 43 e passim
* PASSIGLI (DS-U)	8, 22, 25 e passim
* MANCINO (Mar-DL-U)	11
TURRONI (Verdi-U)	13, 34
VILLONE (DS-U)	15
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	19, 49
* BORDON (Mar-DL-U)	32
ZANCAN (Verdi-U)	36
* MANZELLA (DS-U)	37, 55
GUBERT (UDC)	38, 57
SCARABOSIO (FI)	39
TONINI (DS-U)	41
NANIA (AN)	44, 57
* EUFEMI (UDC)	45
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	21, 54, 59

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2544:

Articolo 7 ed emendamenti	61
Articolo 8 ed emendamenti	67

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	105
-------------------------------------	-----

GOVERNO

Trasmissione di documenti	105
-------------------------------------	-----

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	60
Apposizione di nuove firme a mozioni	105
Interpellanze	106
Interrogazioni	107
Ritiro di interrogazioni	115

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) CREMA. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) CREMA. – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) DEL PENNINO. – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) BARELLI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) PASSIGLI ed altri. – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) MANCINO ed altri. – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) PASSIGLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) GRILLO. – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) VILLONE e BASSANINI. – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) MARINI e COVIELLO. – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

D'ONOFRIO, *relatore*. Chiede di passare all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli dal 7 all'11, non essendo stato possibile procedere ad una valutazione insieme con il Governo delle proposte riguardanti la composizione e le modalità di elezione del Senato federale emerse nella discussione di ieri.

BASSANINI (*DS-U*). Si esprime in senso favorevole in quanto gli articoli dal 7 all'11 non ineriscono direttamente con la struttura del Senato federale.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Acconsente alla proposta, ringraziando il relatore per lo sforzo di individuare una soluzione aperta alle proposte dell'opposizione in ordine al Senato federale, anche se le difficoltà al riguardo erano ampiamente prevedibili, considerato che i tempi di esame del disegno di legge in Commissione non sono stati tali da consentire un approfondimento.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BASSANINI (*DS-U*). La proposta dell'opposizione in merito all'elezione dei Presidenti delle Camere è volta a rafforzarne il ruolo di garanti imparziali della dialettica democratica elevando a due terzi dei voti espressi la maggioranza necessaria per la loro elezione, in modo da favorire una preventiva intesa tra gli schieramenti politici sulla loro designazione. Per quanto riguarda l'elezione degli uffici di Presidenza si propone di garantire la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari. L'elezione a maggioranza qualificata della Presidenza dovrà valere per il Senato federale anche qualora esso venisse eletto con sistema proporzionale, poiché ciò non farebbe comunque venire meno il ruolo di garanzia proprio del Presidente. Al fine di superare le obiezioni inerenti l'eventuale impossibilità di elezione del Presidente, si potrebbe ipotizzare lo scioglimento delle Camere qualora sia trascorso un mese senza che si sia proceduto all'elezione.

PASTORE (*FI*). Sottoscrive l'emendamento 7.500 secondo cui il Presidente e gli Uffici di Presidenza sono eletti soltanto dai componenti eletti delle Camere.

PASSIGLI (*DS-U*). Al fine di delineare un sistema in cui siano previste forti garanzie di una corretta espressione della dialettica democratica, le proposte dell'opposizione riguardo alla Presidenza delle Assemblee – carica di garanzia per eccellenza insieme a quella della Presidenza della Repubblica – vanno nel senso di favorire una designazione condivisa da parte degli schieramenti politici. In tal senso l'emendamento 7.501 è volto ad eliminare la possibilità che al terzo scrutinio sia sufficiente la maggioranza assoluta dei voti per l'elezione del Presidente, prevedendo quindi l'elezione a maggioranza qualificata sia per la Presidenza della Camera che per il Senato federale, anche nella probabile composizione mista. L'emendamento 7.509 prevede che in caso di elezione a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente rimanga in carica per un periodo limitato. Qualora non si accolga il principio dell'elezione a maggioranza qualificata è opportuno introdurre una previsione costituzionale, secondo la proposta

contenuta nell'emendamento 7.806, che sottoscrive, per cui almeno uno dei Presidenti delle Camere deve essere eletto tra i membri dell'opposizione.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Con l'emendamento 7.702 si intende sanare la contraddizione tra la funzione presidenziale di garanzia e quella di rappresentanza politica della maggioranza dell'Assemblea, sopprimendo l'ultimo periodo che prevede dopo il terzo scrutinio l'elezione a maggioranza assoluta dei Presidenti delle Camere. Tale disposizione, infatti, stride con la funzione di garanzia esaltata dal *quorum* dei due terzi richiesto nelle prime tre votazioni, quasi che il ruolo del Presidente mutasse dopo il terzo scrutinio. L'emendamento è particolarmente rilevante in considerazione del nuovo assetto costituzionale che ridefinisce i rapporti tra Parlamento e Governo.

MANCINO (*Mar-DL-U*). La diversità tra la Camera politica, che è legata ad un rapporto fiduciario con il Governo, ed il Senato federale, la cui fisionomia è ancora da definire non può non riverberarsi sulle modalità di elezione dei rispettivi Presidenti. Infatti, se il Senato federale sarà organo di garanzia ed espressione del pluralismo del Paese, tale natura dovrà manifestarsi anzitutto attraverso il suo Presidente, che dovrà dunque essere eletto con un *quorum* di due terzi. Infine, critica la proposta di limitare l'eleggibilità ai componenti elettivi escludendo i senatori a vita, che preclude l'utilizzo di una risorsa che potrebbe rivelarsi particolarmente utile specialmente in un organo di garanzia. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI*).

TURRONI (*Verdi-U*). Premesso che le proposte della maggioranza e dell'opposizione sono radicalmente diverse e difficilmente armonizzabili, l'emendamento 7.600 rafforza il ruolo di garanzia dei Presidenti delle Camere e consente di conciliare il buon andamento dei lavori parlamentari con il rispetto dei diritti delle opposizioni. Ciò è particolarmente necessario in un sistema maggioritario, specie alla luce del rafforzamento dei poteri del Governo e del Presidente del Consiglio proposto con la riforma costituzionale. Inoltre, poiché in un sistema maggioritario la funzione presidenziale e l'applicazione del regolamento non devono rappresentare strumenti di attuazione del programma di Governo e di compressione delle prerogative delle opposizioni, l'emendamento 7.700 prevede che i Presidenti delle Camere siano eletti tra i membri dell'opposizione.

VILLONE (*DS-U*). La Costituzione materiale non può essere modificata in tempi brevi mediante nuove norme, ma richiede processi più lunghi e complessi come dimostra la necessità di riconfigurare il nuovo ruolo dei Presidenti delle Camere, che in questa fase non rappresentano più le Assemblee nel loro complesso quanto le loro maggioranze politiche. La riforma deve quindi concentrarsi sugli aspetti in grado di consentire l'ulteriore sviluppo del sistema ed è su tale presupposto che il centrosinistra

propone l'elezione del Senato federale con il sistema proporzionale e la presenza dei governatori e dei sindaci delle grandi città, cioè delle figure più rappresentative del sistema delle autonomie ricercando così la stabilità e anche l'evoluzione del sistema verso un vero federalismo. La proposta del *quorum* di due terzi per l'elezione dei presidenti delle Camere sottende alla medesima finalità di individuare un corretto sviluppo del sistema politico-istituzionale, sul quale possa innestarsi una Costituzione materiale che assicuri efficienza e stabilità.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

D'ONOFRIO, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti presentati. Dal momento che la questione delle garanzie deve essere valutata complessivamente, rientra indubbiamente in tale logica la costituzionalizzazione delle modalità di elezione dei Presidenti di Camera e Senato, che sottrae tale la materia ai Regolamenti parlamentari e quindi alla disponibilità della maggioranza politica, logica cui corrisponde anche il suo emendamento che riformula il comma 1 del successivo articolo 8 in ordine all'adozione dei Regolamenti parlamentari con maggioranza qualificata. Tuttavia, per assicurare la funzionalità dell'organo, deve essere altresì prevista una progressiva differenziazione del *quorum*, secondo l'orientamento stabilito dall'Assemblea costituente per l'elezione di altri organi o figure costituzionali. Invita inoltre i senatori Calderoli e Pastore a ritirare l'emendamento 7.500 che, nel limitare i candidati ai soli componenti elettivi, esclude inopportuno i senatori a vita, norma peraltro che potrebbe non avere senso qualora si optasse per un Senato tutto elettivo.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PASTORE (*FI*). Ritira l'emendamento 7.500.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 7.800, 7.801, 7.802, 7.803, 7.804 e 7.805 sono stati ritirati.

Il Senato respinge l'emendamento 7.600, identico al 7.601.

BASSANINI (*DS-U*). Insiste per l'approvazione dell'emendamento 7.602, su cui chiede la votazione mediante procedimento elettronico, non ritenendo convincenti le argomentazioni del relatore. L'Assemblea costituente non ritenne di costituzionalizzare le modalità di elezione dei Presidenti dei due rami del Parlamento, né prevede un meccanismo per la loro sfiducia, sulla base del presupposto del consenso generale su tali elezioni e della prassi – risalente allo Statuto Albertino – dell'automatismo delle dimissioni in caso di sfiducia da parte di una minoranza significativa. Pertanto, soprattutto in un sistema maggioritario, è indispensabile rafforzare il

complesso delle garanzie per l'opposizione. (*Applausi dei senatori Passigli e Gubert*).

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 7.602. Sono altresì respinti gli emendamenti 7.603 e 7.700.

PASSIGLI (*DS-U*). Invita la maggioranza e il Governo a riflettere sull'importanza del sistema delle garanzie per le opposizioni all'interno del modello elettorale maggioritario, per di più quando si ritiene di rafforzare i poteri del Primo ministro e di modificare la composizione e le modalità di elezione della Corte costituzionale. Infatti, in tale modello elettorale la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento non sempre corrisponde alla maggioranza dei voti popolari, com'è accaduto in Italia nel 1996 e nel 2001. Rispetto al precedente sistema proporzionale si è già compiuto un passo indietro con la mancata attribuzione all'opposizione di uno dei Presidenti delle due Camere e questa scelta dovrebbe impedire, sebbene il punto non sia stato ancora definito, l'attribuzione a tali figure istituzionali del potere di nomina delle presidenze delle Autorità indipendenti. (*Applausi del senatore Gubert*).

Il Senato respinge gli emendamenti 7.701 (identico al 7.702, al 7.501 e al 7.504) e 7.703 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 7.506).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Per evitare che si instauri una dittatura della maggioranza, come prefigurato dal senatore Amato, acquista centralità la correttezza del rapporto tra maggioranza ed opposizione e quindi la partecipazione di quest'ultima all'elezione delle figure istituzionali di garanzia rappresentate dai Presidenti di Camera e Senato. In caso contrario si rischia di indebolire il sistema della rappresentatività democratica, intesa come partecipazione dell'opposizione alla vita istituzionale, sia pure con poteri e ruoli definiti, e si limita l'azione di quest'ultima ad una sterile interlocuzione nel processo legislativo.

Sono respinti gli emendamenti 7.509 e 7.806.

PASSIGLI (*DS-U*). Dichiarò il voto contrario all'articolo 7, invitando ancora una volta il relatore a riflettere sull'importanza della correttezza del sistema delle garanzie, di cui le modalità di elezione dei Presidenti delle due Camere rappresentano un punto centrale. Dopo avere deciso di accantonare gli articoli 3 e 6 proprio per poter ricercare una convergenza e quindi varare con il maggior consenso possibile la revisione costituzionale, non si può rinviare il futuro assetto del sistema delle garanzie condizionandolo con una decisione non condivisa sulla Presidenza delle Assemblee elettive; in tal modo si determina una forte divaricazione sulle restanti parti della riforma, come quella relativa ai poteri dell'Esecutivo, che porterà inevitabilmente a uno scontro nel Paese in sede referendaria.

Il Senato approva l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BASSANINI (*DS-U*). Gli emendamenti all'articolo 8 ripropongono il tema della tutela delle minoranze in Parlamento all'interno del sistema di garanzie democratiche che deve fare da contrappeso al rafforzamento ed alla stabilizzazione delle maggioranze e dell'Esecutivo. In tale contesto, le modifiche proposte dal relatore che ampliano la maggioranza qualificata per le modificazioni al Regolamento della Camera e riconoscono ad esponenti dell'opposizione – peraltro designati dalla maggioranza – la presidenza delle Commissioni parlamentari di controllo e garanzia non appaiono sufficienti: infatti, nonostante non sia ancora stato definito per il Senato federale un procedimento elettorale di tipo diverso dal maggioritario e quindi valgano gli stessi principi della Camera per l'approvazione delle regole della competizione democratica, il *quorum* per l'approvazione del Regolamento è diverso e non si estende la riserva sulla presidenza anche alle Commissioni di controllo e di garanzia del Senato. Qualora la maggioranza continui a dare risposte inadeguate alle proposte dell'opposizione tendenti a rafforzare il sistema di garanzie delle minoranze contro la dittatura della maggioranza, il giudizio sulla riforma non potrà che essere drasticamente negativo e ciò condurrà alla richiesta al corpo elettorale di pronunciarsi, come previsto dall'articolo 138 della Costituzione. (*Applausi dei senatori Passigli e Gubert*).

Presidenza del vice presidente SALVI

D'ONOFRIO, *relatore*. L'emendamento 8.1000, coerentemente all'impostazione complessiva della riforma, tende ad assicurare adeguate forme di garanzia all'opposizione politica laddove essa esiste, cioè soltanto alla Camera dei deputati, ramo del Parlamento che instaura il rapporto fiduciario con il Governo. Richiama l'attenzione dell'Assemblea sugli emendamenti 8.503 e 8.509 del senatore Calderoli.

PASSIGLI (*DS-U*). Il relatore non dovrebbe trincerarsi dietro questioni nominalistiche: se soltanto alla Camera si può correttamente parlare di maggioranza di Governo e di opposizione, ciò non toglie che anche al Senato esisteranno una maggioranza e una minoranza, i cui reciproci rapporti non sono irrilevanti, specie alla luce dell'individuazione di competenze legislative bicamerali. Se così non fosse, non avrebbe trovato giustificazione neppure l'introduzione di un *quorum* di garanzia per l'elezione del Presidente del Senato. Per tali considerazioni, gli emendamenti alla

proposta del relatore tendono ad elevare anche il *quorum* necessario all'approvazione del Regolamento del Senato. Sottolinea infine l'emendamento 8.21 che attribuisce ad un decimo dei membri di ciascuna Camera la possibilità di superare il principio degli *interna corporis* proponendo ricorso alla Corte costituzionale contro interpretazioni del Regolamento che incidano sul procedimento legislativo.

BORDON (*Mar-DL-U*). Intervenendo per illustrare gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Battisti, auspica che l'apertura al confronto del relatore D'Onofrio per quanto riguarda l'articolo 3 sia indice di un ripensamento complessivo sulle modalità adottate per procedere alla revisione di una parte molto consistente della Carta costituzionale. Infatti, di fronte all'entità ed all'importanza della riforma, l'inadeguatezza della procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione dovrebbe indurre ad una maggiore disponibilità nei confronti delle istanze dell'opposizione, tendenti innanzitutto a riequilibrare il sistema di democrazia governante affermatosi con l'introduzione del maggioritario. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

TURRONI (*Verdi-U*). Per contemperare il rafforzamento del sistema maggioritario, dell'Esecutivo, del Primo ministro e della maggioranza è necessario predisporre adeguate garanzie. Per quanto riguarda la vita democratica all'interno del Parlamento, esse sono desumibili, oltre che dalle norme costituzionali, dai Regolamenti. A tale proposito, a partire dalla scorsa legislatura il Regolamento è stato modificato e forzato proprio per tutelare più efficacemente gli interessi del Governo e della maggioranza, ma ciò ha portato, anche grazie ad una serie di espedienti procedurali, ad una compressione reale degli spazi, dei diritti e delle opportunità delle opposizioni: è per questo motivo che l'ostruzionismo, strumento straordinario nelle altre democrazie maggioritarie, è divenuto nella vita politica italiana mezzo per contrastare un pervicace e diffuso esercizio della dittatura della maggioranza. Richiama infine la necessità di non pretendere di ricondurre ad unica figura la rappresentanza della pluralità di espressioni politiche delle opposizioni.

ZANCAN (*Verdi-U*). Aniché indirizzarsi sulla strada della costituzionalizzazione dei diritti dell'opposizione o su quella del rinvio a legge ordinaria della loro regolamentazione, la maggioranza ha scelto di affidarne la definizione al Regolamento della Camera. Ne dovrebbe quanto meno derivare che il Regolamento sia adottato a maggioranza qualificata: ciò è quanto si propone con l'emendamento 8.25 nell'intento di rimuovere la previsione della maggioranza assoluta, che non garantisce circa un'effettiva difesa dei diritti dell'opposizione. (*Applausi del senatore Cambursano*).

MANZELLA (*DS-U*). La norma secondo cui le deliberazioni del Senato federale non sono valide se non sono presenti senatori eletti almeno

in un terzo delle Regioni rappresenta un *vulnus* grave alla concezione del Senato quale Camera con funzioni di rappresentanza territoriale in una dimensione di carattere nazionale, trasformandolo in una mera Camera delle corporazioni territoriali. L'elemento infatti del computo regionale rappresenta la negazione del principio rappresentativo perché fa assurgere a protagonisti le Regioni piuttosto che i senatori che le rappresentano, peraltro senza vincolo di mandato, e consegna in mano agli assenti il potere di paralizzare l'attività del Senato giungendo, qualora sia utilizzato in modo organizzato, fino all'impossibilità del suo funzionamento. Trattandosi pertanto di una vera e propria norma eversiva se ne chiede la soppressione con l'emendamento 8.39. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

GUBERT (*UDC*). L'emendamento 8.507 propone di rafforzare il collegamento tra il Senato federale e le istanze territoriali, prevedendo che le deliberazioni non siano valide se non sono presenti senatori eletti nella maggioranza assoluta delle Regioni. L'emendamento 8.514 è volto a sopprimere il riferimento al Capo dell'opposizione, non essendo accettabile che anche la minoranza risponda alla logica maggioritaria, preferendo rinviare alle decisioni dei Gruppi parlamentari di opposizione la possibilità di eleggere eventuali portavoce. L'emendamento 8.3 introduce anche all'interno del Regolamento del Senato meccanismi a tutela delle minoranze.

SCARABOSIO (*FI*). L'emendamento 8.32 è volto a rafforzare il collegamento tra il Senato federale e le istanze regionali onde consentire lo svolgimento di funzioni legislative più armoniche, prevedendo che i Presidenti delle Giunte regionali nonché quelli dei Consigli regionali possano essere sentiti dal Senato federale e che, reciprocamente, i senatori devono essere sentiti dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti. Particolarmente significativa è la sottolineatura del legame oltreché con gli Esecutivi regionali, anche con le Assemblee. (*Applausi dai senatori Fasolino, Eufemi e Gubert*).

TONINI (*DS-U*). La proposta dell'opposizione assegna centralità alla questione delle garanzie, del rafforzamento cioè del sistema dei contrappesi onde arginare i rischi di una cosiddetta «dittatura della maggioranza», in primo luogo mediante la costituzionalizzazione dei principi del pluralismo nell'informazione e del conflitto di interessi, in secondo luogo attraverso il rafforzamento dei *quorum* per l'elezione di alcune figure di garanzia, infine affidando visibilità all'opposizione attraverso la figura del Capo dell'opposizione, elemento essenziale di un sistema democratico sia in quanto vincola la maggioranza, in particolare il *premier*, ad un confronto, sia in quanto obbliga l'opposizione ad avanzare proposte di governo alternative. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). In sintonia con l'intervento del senatore Manzella, segnala al relatore la necessità di ripensare la norma relativa alla validità delle deliberazioni del Senato federale in quanto ponendo l'accento

sull'assenza dei senatori eletti almeno in un terzo delle Regioni si apre la porta all'esercizio di un vero e proprio potere interdittivo.

NANIA (*AN*). Stupisce che il senatore Manzella, così attento ai presunti rischi del testo in discussione (che invece prevede una doppia forma di garanzia in quanto richiede la presenza della maggioranza dei componenti e di senatori eletti almeno in un terzo delle Regioni), abbia serenamente votato nella precedente legislatura il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che consente alle Regioni, attraverso una legge votata a maggioranza assoluta, di acquisire particolari condizioni di autonomia non soltanto, come prevede la riforma del centrodestra, sull'organizzazione scolastica, ma addirittura sulle norme generali dell'istruzione. (*Applausi dal Gruppo AN*).

EUFEMI (*UDC*). Gli emendamenti a sua firma tendono a rafforzare il sistema delle garanzie in ordine ai Regolamenti parlamentari e ai diritti delle minoranze, anche di quelle locali. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

D'ONOFRIO, *relatore*. La preoccupazione del senatore Manzella non è giustificata dal testo dell'articolo, in quanto per invalidare le deliberazioni del Senato federale dovrebbero essere assenti senatori eletti addirittura in 14 Regioni; tuttavia, si dichiara disponibile ad una riformulazione del periodo che fughi qualsiasi margine di ambiguità. La riforma si propone di concludere la transizione bipolare, per cui la figura del Capo dell'opposizione, lungi dal conculcare i diritti delle altre opposizioni, tende ad individuare la rappresentanza della possibile alternativa di Governo. In questo quadro costituisce un'enorme novità nel senso di un'affermazione della cultura delle garanzie l'assegnazione alle opposizioni della Presidenza delle Commissioni non legislative, che però non può essere estesa al Senato dove non esiste una maggioranza precostituita. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.503 e 8.509 del senatore Calderoli, mentre invita il senatore Scarabosio a ritirare o accantonare l'8.32, di cui peraltro condivide la finalità. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 8.49/1, 8.30/1, 8.800 e 8.48/1 sono stati ritirati.

Il Senato respinge l'emendamento 8.50.

BASSANINI (*DS-U*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento sostitutivo 8.49, di cui chiede la votazione mediante procedimento elettronico, che individua garanzie più efficaci in riferimento all'adozione dei Regolamenti parlamentari. Nonostante sia positivo il consenso del relatore

sull'assegnazione all'opposizione della Presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia, che l'emendamento completa riconoscendo all'opposizione anche il potere di designazione, sono sconcertanti le motivazioni con cui lo stesso relatore ha escluso l'estensione di tale norma al Senato federale; anche in tale organo, infatti, a prescindere dal rapporto fiduciario con il Governo, si determineranno comunque una maggioranza e un'opposizione. L'emendamento prevede inoltre un più adeguato riconoscimento della partecipazione dell'opposizione nell'organizzazione dei lavori ed opportunamente rinvia ai Regolamenti parlamentari la disciplina della apposizione della fiducia sui singoli articoli od emendamenti.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Annunciando il voto favorevole agli emendamenti sostitutivi dell'articolo 8, ribadisce l'inopportunità di connotare i senatori quali rappresentanti del territorio, elemento distorsivo del principio generale ed in contrasto con il successivo articolo 10, che riconosce l'esercizio delle funzioni senza vincolo di mandato.

PASTORE (*FI*). Dichiara il voto contrario del Gruppo agli emendamenti sostitutivi, in quanto il forte riconoscimento dei diritti dell'opposizione nella Camera politica non può essere esteso al Senato federale, nel quale non si può individuare in via istituzionale una distinzione tra maggioranza e opposizione. Inoltre, la previsione di maggioranze qualificate per la modifica del Regolamento della Camera costituisce una garanzia più forte rispetto a quella attualmente prevista.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 8.49, con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 8.900, 8.30 e 8.901.

MANZELLA (*DS-U*). Una revisione costituzionale all'interno di un sistema maggioritario deve garantire norme di bilanciamento e di riequilibrio per l'opposizione e quindi è elusivo il generico rinvio ai regolamenti parlamentari. Inoltre, come ha ribadito recentemente la Corte costituzionale, l'assoluta parità dei membri delle Assemblee legislative rende impossibile una differenziazione nel computo dei voti e questo principio varrà anche per il Senato federale. Pertanto, è positiva la disponibilità del relatore ad una correzione testuale, ma continua a ritenere che quella espressa non sia una preoccupazione eccessiva, essendo tra l'altro condivisa in altrettanti emendamenti dai rappresentanti di sette forze politiche. Poiché il ministro Bossi saltuariamente continua ad agitare la minaccia della secessione, all'interno della compagine governativa, è evidente la differenza di contesto politico in cui viene concepita l'attuale revisione costituzionale rispetto a quella relativa al Titolo V varata dal centrosinistra nella scorsa legislatura, dopo l'ampio e condiviso dibattito nella Bicamerale e con il consenso dei rappresentanti delle Regioni. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

GUBERT (*UDC*). Intervenendo a titolo personale, reputa ragionevole la richiesta di una maggioranza qualificata per la fissazione delle regole di funzionamento di Camera e Senato, dal momento che la maggioranza assoluta potrebbe coincidere con quella politica e quindi rispondere ad esigenze contingenti nell'approvazione dei Regolamenti parlamentari. Sottoscrive pertanto l'emendamento 8.902.

NANIA (*AN*). È sconcertante che, all'interno del dibattito su una revisione costituzionale di grande rilevanza e coerente con un impianto complessivo che prevede il rispetto delle scelte dell'elettorato, si disconosca lo sforzo della maggioranza di ampliare il consenso e, nel contempo, si tenti di minimizzare gli effetti della riforma del Titolo V approvata dal centrosinistra nella scorsa legislatura dal punto di vista della disarticolazione del tessuto statale unitario. Al di là dei proclami del ministro Bossi o dei mutamenti di opinione del senatore Manzella, ad esempio in ordine ai poteri del *premier*, ciò che conta e che resterà nella storia del Paese è la reintroduzione ad opera del centrodestra del concetto di interesse nazionale, soppresso dalla richiamata riforma del Titolo V. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Proteste dal Gruppo Mar-DL-U*).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI (DS-U), respinge l'emendamento 8.48, identico all'8.902.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annuncio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,28.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Barrelli, Bosi, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, Guzzanti, Mantica, Sanzarello, Saporito, Sestini, Siliquini, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Forlani, Iovene e Pianetta, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Bobbio, Centaro, Curto, Florino, Gentile, Manzione e Novi, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare; Budin, Contestabile, Iannuzzi, Nessa, Rigoni e Rizzi, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Bedin e Maffioli, per attività del Comitato Schengen; Tomassini, per attività della 12^a Commissione permanente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) *CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) *PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) VILLONE e BASSANINI. – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) MARINI e COVIELLO. – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

A questo punto, dovendo riprendere i nostri lavori, chiedo al senatore D'Onofrio, relatore sul provvedimento, se ha comunicazioni da darci sul merito.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei un momento di attenzione da parte dell'Assemblea. Mi sembra preferibile, se i colleghi concordano, esaminare oggi gli articoli da 7 a 11, che non hanno collegamenti diretti con la riforma del Senato. Ribadisco comunque ciò che ho detto dopo l'utilissima seduta di ieri pomeriggio, e cioè che avrei informato non soltanto doverosamente il ministro Bossi, che era presente ma, poiché si tratta di un disegno di legge governativo, il Governo nella sua interezza, affinché si possano compiere tutte le valutazioni del caso.

Credo sia possibile uno sbocco utile dal punto di vista generale e per questo mi sembra opportuno utilizzare la mattinata per discutere articoli non controversi, cioè gli articoli dal 7 all'11. Dopodiché, questo pomeriggio, nella prevista riunione della Conferenza dei Capigruppo delle ore 16, potremo valutare lo stato delle cose.

Chiedo scusa se non sono riuscito a fare di più, ma tra questa notte e questa mattina non ho avuto possibilità di parlare con i rappresentanti del Governo. Credo comunque che la seduta di ieri pomeriggio sia stata utile e che sia possibile trovare una soluzione complessivamente adeguata.

Chiederei quindi la cortesia ai colleghi di illustrare gli emendamenti all'articolo 7, sui quali esprimerò il parere, e quindi di proseguire fino all'articolo 11.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore D'Onofrio. Utilizzando un'espressione che le è consueta direi che la vicenda che abbiamo affrontato ieri non è banale e che quindi sia corretto compiere un'attenta valutazione.

Vorrei ora chiedere ai colleghi se vi è consenso sulla proposta del relatore in ordine all'*iter* dei nostri lavori.

* BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, avevamo già ieri espresso al relatore il nostro consenso a discutere degli articoli citati, nel caso non si fosse pronti a procedere alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3. Certo, tutto è connesso, in questa legge di riforma. Tuttavia c'è stato già un chiarimento di ordine generale sulle finalità e la struttura del Senato, che si tratterà di tradurre in disposizioni concrete. Le disposizioni contenute negli articoli da 7 a 11, riguardanti la struttura degli organi parlamentari, la posizione dei parlamentari, il mandato imperativo, le ineleggibilità, possono essere discussi e votati, sulla base della idea generale di come sarà ristrutturato il sistema parlamentare che già abbiamo, rinviando ad un momento successivo la definizione delle norme di cui all'articolo 3. Ciò ci consente di procedere, evitando così di trovarci con l'acqua alla gola quando giungeremo all'esame di articoli ben altrimenti centrali.

PRESIDENTE. Ci saranno altri aspetti non banali da affrontare in questo provvedimento; teniamo le cartucce pronte.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, come lei ha appena detto, la questione non è banale; ne abbiamo coscienza e manifestiamo dunque condiscendenza alla proposta del relatore, che ringraziamo per gli sforzi che sta facendo al fine di individuare una soluzione capace di risolvere la complessità del quadro, quale è stata rappresentata ieri.

Ciò detto, non posso astenermi dal ricordare che queste difficoltà erano ampiamente prevedibili e, con molta modestia, erano state previste dal sottoscritto. La tesi secondo cui questa riforma legislativa costituzionale è stata abbondantemente discussa in Commissione è una tesi che avevamo denunciato come fallace e tale si sta dimostrando.

In Commissione non abbiamo discusso tre mesi, come è comunemente affermato; abbiamo svolto per tre mesi una discussione generale abbondantemente diluita nel tempo, nella quale erano stati esposti indirizzi e principi molto generici, mentre la discussione sul disegno di legge è stata estremamente breve e compressa, a volte persino caratterizzata dal fastidio da parte di qualcuno circa approfondimenti che rischiavano inevitabilmente di protrarre i nostri lavori e di prorogare l'inizio dell'esame in Aula del provvedimento.

Oggi vediamo il risultato di quella fretta; come si suole dire, «la gatta frettolosa fa i gattini ciechi» e questo disegno di legge così come portato in Aula è, ahimè, un disegno di legge cieco. Speriamo di potergli restituire la vista, seppure con un lavoro che diventa inevitabilmente convulso e disorganico.

PRESIDENTE. Poiché mi sembra che ciò rappresenti la volontà di tutta l'Assemblea, passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, aver detto che si può procedere all'esame di questi articoli non significa che non vi siano aspetti problematici e importanti.

L'articolo 7 pone una questione rilevante, perché le modalità di elezione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato federale, nonché degli Uffici di Presidenza, fanno parte a pieno titolo di quel complesso di disposizioni che usiamo chiamare di garanzia democratica, di garanzia costituzionale, sulle quali si è svolto un approfondito confronto in Commissione. Abbiamo avuto parziali risposte da parte del relatore e vorremmo riceverne di più convincenti, almeno dal nostro punto di vista.

Noi proponiamo che i Presidenti delle Camere siano eletti a maggioranza qualificata, in modo che siano in grado di rappresentare e di tutelare tutte le parti politiche o, almeno, la loro stragrande maggioranza. Proponiamo, inoltre, che non siano organi espressione di una sola parte e che si stabilisca quindi in Costituzione il principio per cui gli Uffici di Presidenza sono scelti in modo da garantire la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari. Questa è, per così dire, la sostanza dell'emendamento 7.600 e di altri successivi che vanno nella stessa direzione.

Avevamo capito che su questo punto ci fosse una disponibilità del relatore di maggioranza, per quanto riguarda la Camera dei deputati: vorrei sottoporre a lui e alla maggioranza il problema del Senato. È vero, infatti, che il Senato (almeno, così finora si è detto) non rientra nella logica politica nazionale di tipo strettamente maggioritario; però è anche vero, se non vado errato, che avendo cancellato la disposizione che prevede che il Senato sia eletto con criterio proporzionale (in omaggio al principio per cui le leggi costituzionali non dovrebbero contenere norme sui meccanismi elettorali), non sappiamo quale sarà la legge elettorale con cui si sceglierà il Senato. Peraltro, quale che sarà la legge elettorale, comunque si potranno formare al Senato una maggioranza e una o più opposizioni o

minoranze, e credo sia comunque opportuno fissare in Costituzione dei principi di garanzia delle minoranze, delle regole del gioco.

Vorrei ricordare che anche in altri tipi di Senato federale esiste questo problema. Il *Bundesrat* è composto, come tutti noi sappiamo, con una logica diversa da quella delle elezioni politiche nazionali: si tratta dei rappresentanti dei Governi dei *Länder*, ma nel *Bundesrat* si forma una maggioranza e una minoranza. In questo momento la consistente maggioranza del *Bundesrat* è di orientamento cristiano-democratico, cristiano-sociale e liberale, vale a dire in qualche modo si collega alle forze di opposizione che nel *Bundestag* costituiscono l'opposizione.

Quindi, il fatto che non sia stabilito che il sistema elettorale sarà maggioritario per il Senato, o addirittura il fatto che vi sia, da parte di alcuni, addirittura la propensione per un sistema proporzionale per l'elezione del Senato (peraltro non formalizzata costituzionalmente), non elimina il problema della necessità di norme di garanzia per tutte le forze politiche e per tutti i Gruppi: la maggioranza fa il suo mestiere ed è giusto che abbia gli strumenti per governare ed anche per decidere sul terreno legislativo, ma le minoranze devono sentirsi garantite nell'applicazione e nel rispetto delle regole del gioco. Questa è la ragione per la quale noi, accogliendo ovviamente con interesse e con soddisfazione l'apertura preannunciata dal relatore di maggioranza sull'elezione del Presidente della Camera, se sarà confermata, riteniamo che si dovrebbe riflettere sull'opportunità di prevedere lo stesso meccanismo anche per il Senato.

L'obiezione che spesso si fa è che ciò rischia di rendere difficile e in qualche caso paralizzare l'elezione del Presidente e degli Uffici di Presidenza. Ricordo che non sarebbe il primo caso di organi eletti a maggioranza qualificata, in quanto già la regola della maggioranza assoluta, di per sé, può provocare situazioni di stallo; comunque abbiamo proposto, ove si voglia davvero individuare un meccanismo che garantisca che il problema venga risolto, una norma per la quale, trascorso un mese dalla prima riunione delle Camere senza che sia avvenuta l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, queste ultime vengono sciolte.

È chiaro che si tratta di una norma che non avrà mai applicazione, che serve unicamente ad incentivare la soluzione del problema mediante un accordo tra i Gruppi parlamentari e tra le forze politiche.

Questa è, in ogni caso, la proposta che noi facciamo; quindi, accogliendo con interesse l'apertura del relatore sull'elezione del Presidente della Camera dei deputati e sottolineando l'opportunità di estendere la stessa disposizione anche al Senato, riteniamo che sarebbe utile sancire il principio per cui tutti i Gruppi parlamentari sono rappresentati nell'Ufficio di Presidenza.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, chiedo di poter apporre la mia firma all'emendamento 7.500, che porta la sua firma.

Si tratta di un emendamento che prevede che gli Uffici di Presidenza del Senato vengano eletti soltanto fra i componenti elettivi. Questo per una ragione di ordine funzionale: siccome al Senato, diversamente che

alla Camera, vi sono già adesso componenti non elettivi, ed è prevedibile che ve ne saranno ulteriori in futuro, è opportuno che per gli Uffici di Presidenza, quindi gli organi di direzione delle Camere, sia prevista tale specificazione, che mi sembra utile per evitare possibili inconvenienti di funzionalità.

* PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, il senatore Bassanini ha già illustrato le ragioni di fondo degli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo DS, che tendono ad introdurre, e in taluni casi rafforzare, una serie di garanzie per l'opposizione. Noi tutti sappiamo che le Costituzioni devono durare a lungo, e quindi la questione non è di difendere lo *status* in Parlamento dell'attuale opposizione, bensì dell'opposizione quale che essa sia.

È allora evidente che cariche che sono indubbiamente di garanzia, quali la Presidenza delle Assemblee – che assieme alla Presidenza della Repubblica simboleggiano l'istituto stesso della carica di garanzia – debbano essere elette consensualmente.

Per questo abbiamo avanzato la richiesta – che è già stata formulata e che io formalizzo nuovamente con l'emendamento 7.501, soppressivo del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 7 – che il Presidente delle Assemblee, venga eletto con i voti di almeno due terzi dei componenti, eliminando il terzo periodo dell'articolo 7 che prevede il passaggio alla maggioranza assoluta dopo il terzo scrutinio.

Questo principio mi sembra sia stato accettato dal relatore; non so se anche formalizzato in uno dei suoi emendamenti, perché purtroppo, Presidente, gli emendamenti del relatore non sono stati distribuiti; li abbiamo letti, ma non sono stati formalmente presentati e non risultano disponibili. Sarebbe opportuno che questi emendamenti venissero formalizzati e accorpati in una nuova raccolta degli emendamenti dall'articolo 1 all'articolo 15. Il relatore si è comunque dichiarato disposto ad accettare il principio dei due terzi per la Presidenza della Camera.

Ho appena ascoltato il senatore Pastore avanzare dei dubbi sulla composizione del Senato, e – dato il fatto che ci si sta indirizzando verso una composizione mista (le parole del senatore Pastore lo confermano perché altrimenti non vi sarebbe ragione, per il senatore Pastore di assumere la posizione che ha preso) – circa l'opportunità che un'Assemblea con una composizione così eterogenea (non do alcun significato negativo all'aggettivo) elegga il proprio Presidente con i due terzi dei componenti.

Ebbene, eterogenea è la fonte, ma non vi è dubbio che, se optiamo per la composizione mista, lo *status* dei componenti dell'Assemblea sarà assolutamente identico per ciascuno di essi. Quindi, non si vede perché una composizione mista – che può portare anche ad allocazioni dei seggi tra le varie parti politiche diverse da quelle della Camera politica (ma si tratta di una Camera non politica che ha sì rilevanti funzioni, ma che non ha la funzione di esprimere il sostegno al Governo) – non si vede perché, ripeto, per una simile Camera non debba valere lo stesso principio di garanzia anche se – si dice – non vi è un'opposizione.

Non sarà l'opposizione politica della Camera dei deputati, ma sicuramente esisterà un qualche schieramento che riecheggi le posizioni dell'opposizione che nel Paese esiste nei confronti di chi ha vinto le elezioni; è perciò opportuno che queste posizioni godano di eguali garanzie anche nel Senato federale.

Noi insistiamo, quindi, perché si consideri seriamente il principio dei due terzi, e cioè non si rompa quell'accettazione, che è già avvenuta per la Camera, di un principio fondamentale di garanzia.

Nel caso in cui si dovesse delineare un improbabile, prolungato *impasse* nella elezione del Presidente, inviterei il relatore a considerare l'emendamento 7.509 che prevede che, in caso di elezione a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente duri in carica solo dodici mesi. In caso di *impasse*, vi sarebbe così un periodo di moratoria che assicurerebbe comunque la Presidenza dell'Assemblea, ma che spingerebbe verso la riaffermazione del principio che alla Presidenza delle Assemblee si è eletti con i due terzi dei voti.

Per un errore è stato ritirato l'emendamento 7.806, della senatrice De Zulueta, al quale appongo la mia firma, perché tratta anch'esso di un principio su cui vorrei che il relatore, la maggioranza e il Governo si pronunciasse. Il maggioritario – noi ne siamo convinti sostenitori – non comporta che tutte le cariche, soprattutto quelle di garanzia, debbano essere appannaggio della maggioranza. Stiamo faticosamente cercando di affermare il principio – spero, trovando nel relatore una sponda consenziente – che le cariche di garanzia devono essere *bipartisan*, o comunque cariche cui si accede con un consenso ampio. Non vorrei ricondurre la prassi costituzionale vigente sino al 1994, di avere il Presidente di una delle due Camere assegnato all'opposizione alla *conventio ad excludendum*, al sistema bloccato per cui si manteneva un rapporto con l'opposizione garantendo all'opposizione stessa una qualche partecipazione alla vita istituzionale del Paese, e attraverso pratiche consociative a volte anche alle politiche di Governo; non ricondurrei la prassi che si era stabilita e consolidata nella prima Repubblica di assegnare la Presidenza di una delle due Camere all'opposizione a questi eventi politici, a questi rapporti di forza politica. Piuttosto, la ricondurrei alla necessità di far sì che le massime cariche istituzionali vedano l'accettazione e la compartecipazione di tutto l'arco delle forze politiche presenti nel Parlamento.

Affermare in Costituzione che una delle due Camere è presieduta da un membro dell'opposizione potrebbe sembrare contraddire il principio dell'elezione *bipartisan*; ovviamente, se i Presidenti delle Camere venissero eletti con i due terzi dei voti questa formulazione non avrebbe ragione d'essere. Ma questa formulazione ha ragione di essere se non si accetta il principio dei due terzi: in tal caso, una garanzia alternativa può essere rappresentata dalla costituzionalizzazione di una prassi che è stata alla base della correttezza istituzionale della prima Repubblica.

Quindi, questi tre emendamenti si tengono tra di loro: due terzi come prima richiesta; in subordine, una possibilità di considerare l'elezione a maggioranza assoluta solo per un periodo limitato; qualora anche questo

non venisse accettato, chiediamo un voto chiaro sul principio di fondo che l'opposizione non deve essere esclusa dalle cariche di garanzia.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, nella formulazione proposta nel testo della Commissione si prevede che ciascuna Camera elegga il Presidente e l'Ufficio di Presidenza con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea; si afferma poi – parte di cui chiediamo l'abolizione – che dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Trovo che in questo dispositivo c'è una sostanziale contraddizione. Se riconosciamo che il Presidente della Camera e l'Ufficio di Presidenza debbono essere eletti con la maggioranza dei due terzi, riconosciamo a quel Presidente e a quell'Ufficio di Presidenza un ruolo di garanzia, cosa assolutamente giusta perché essi regolano il funzionamento delle Camere in tutti i loro organi in base al Regolamento.

In pratica, la funzione del Presidente è quella di applicare il Regolamento, tant'è vero che abbiamo dei Vice Presidenti eletti nell'opposizione che regolano i lavori di questa Assemblea come dell'Assemblea della Camera senza che ciò possa comportare problema alcuno, dal momento che sono vincolati al rispetto del Regolamento e, soprattutto, hanno la funzione di farlo rispettare, funzione di garanzia che naturalmente prescinde dall'appartenenza politica degli stessi.

Questa funzione di garanzia è ben sottolineata nel momento in cui supponiamo che l'elezione avvenga con il voto dei due terzi dei componenti. Se questa funzione c'è, se questo ruolo è effettivamente di garanzia, perché dobbiamo poi contraddirci affermando che se quella maggioranza non fosse raggiunta nelle prime tre votazioni, alla quarta votazione basterà il voto a maggioranza assoluta? Per quale motivo, cioè, immaginiamo che questa garanzia rivestita dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza possa essere un *optional*: o si verifica nelle prime tre votazioni, oppure decade?

È una contraddizione evidente: o noi la affermiamo in modo improrogabile, oppure stabiliamo che debbano essere eletti a maggioranza assoluta, che questo rientri nella disponibilità della maggioranza politica. In tal modo però abbiamo disegnato in maniera diversa quel Presidente, quell'Ufficio di Presidenza, in una maniera tra l'altro inquietante se andiamo a commisurarla con quelli che saranno i rapporti che definiremo fra Parlamento e Governo. Il discorso, naturalmente, dovrebbe essere sempre organico e prendere in considerazione anche quale sarà la funzione non solo del Presidente, ma del Parlamento nei rapporti con il Governo.

C'è una contraddizione. Il relatore dice che dobbiamo evitare uno stallo istituzionale; in realtà, noi così stabiliamo una regola molto semplice: nelle prime tre votazioni si vota un rappresentante di bandiera per la maggioranza e per l'opposizione e alla quarta votazione, finalmente, si fa sul serio e si elegge il Presidente.

È infatti inutile negare che questa diventerà una prassi consolidata, perché, pena lo stallo, c'è un obbligo rispetto al fatto che maggioranza e opposizione raggiungano un accordo, che potrà essere conseguito ripartendosi le Presidenze di Camera e Senato (come è avvenuto per molto

tempo e con proficuo risultato nella storia della prima Repubblica), oppure facendo sì che l'opposizione possa scegliere all'interno di una rosa di candidati quello che ritiene di maggior garanzia.

Queste saranno le modalità con cui si arriverà alla definizione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, se stabiliamo che il Presidente abbia quella funzione e debba essere eletto con la maggioranza dei due terzi. Se invece introduciamo quel comma per cui la funzione muta dopo la terza votazione – badate bene, dico proprio così: la funzione «muta» dopo la terza votazione –, allora era persino inutile definirla precedentemente in modo diverso, come una funzione di garanzia che preveda i due terzi dei voti. Dobbiamo uscire da questa contraddizione: o affermiamo il ruolo di garanzia, oppure affermiamo *sic et simpliciter* che la Presidenza è uno degli appannaggi della maggioranza politica.

Questa formula assolutamente ambigua e contraddittoria non giova alla chiarezza del nostro disegno soprattutto, come ho detto, nel momento in cui dobbiamo ancora definire – purtroppo dobbiamo intenderci così – quelli che saranno i rapporti tra il Parlamento ed il Governo, nei quali un ruolo fondamentale sarà rivestito dalla Presidenza delle Assemblee parlamentari.

* MANCINO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo nella discussione complessiva sull'articolo, dopo che sono stati illustrati gli emendamenti, per sottolineare due questioni, la prima delle quali è relativa al *quorum* richiesto per la elezione dei Presidenti dei due rami del Parlamento.

Non ho nessuna difficoltà ad ammettere che nell'assetto delle due Camere c'è una sostanziale differenza: la Camera dei deputati, come istituzione collegata direttamente al rapporto fiduciario con il Governo, e il Senato federale della Repubblica che stiamo definendo sulla base non solo della discussione sviluppata intorno all'articolo 3, ma anche di altri articoli contenuti nel testo del Governo sui quali sono stati presentati emendamenti da parte dei colleghi senatori.

A me preme avere un'esatta cognizione di ciò che sarà il Senato federale, dico federale perché abbiamo approvato l'emendamento che lo definisce tale. Se è un Senato anche di garanzie, c'è bisogno di una definizione in Costituzione di come esso potrà esercitare questa importante funzione. Se infatti affermiamo tale principio senza far seguire a tale definizione un precetto costituzionale corriamo il rischio, quando andremo ad approvare le leggi relative all'elezione dei senatori, di trovarci di fronte ad una formulazione normativa eventualmente anche diversa da quella che presumiamo.

Non ho difficoltà ad ammettere che tutto il dibattito costituzionale è ruotato intorno all'opportunità o meno di inserire in Costituzione anche lo strumento elettorale; non ho neppure difficoltà ad ammettere che l'opi-

nione prevalente è stata giustamente contraria a fissare con norma costituzionale la tipologia della strumentazione tecnica capace di portare in Parlamento gli eletti del popolo. Senatore D'Onofrio, tenga presente che la formulazione dell'articolo 26, nella parte che mi interessa, stabilisce che la legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza collegata alla carica di Primo Ministro.

L'ultima parte, il collega D'Onofrio ne è al corrente, non è da me condivisa: basta stabilire il collegamento per autorizzare la legge elettorale ad inserire sulla scheda anche il nome del candidato Presidente del Consiglio. Nell'articolo 26 del disegno di legge è scritto «la legge disciplina l'elezione in modo da favorire». Su questo concordo. Cioè, è giusto che la legge elettorale consenta la formazione di maggioranze politiche, anche se queste dovrebbero essere più il frutto di una valutazione di carattere politico che non il risultato di una operazione elettorale, che è pur sempre tecnico-procedimentale. Se tale principio viene affermato per la Camera, non trovo strano, rompendo una tradizione, affermare la necessità di inserire altro principio, quello che regola l'elezione del Senato, nel senso di dare valore all'opinione prevalente del Paese. Se per la elezione della Camera occorre tenere conto della necessità di rafforzare la governabilità, al Senato, che non ha collegamenti col Governo, si deve garantire il rispetto delle opinioni presenti nel Paese.

Con il principio contenuto nell'articolo 26 innoviamo rispetto all'impianto della Carta costituzionale del 1946-1947: innovazione per innovazione, innoviamo anche per quanto riguarda il Senato. Se avremo un Senato che dovrà garantire, dobbiamo inserire in Costituzione, senatore D'Onofrio, un'espressione tale che la legge elettorale possa rispecchiare fedelmente l'opinione politica del Paese. Scrivere questo principio non dovrebbe scandalizzare i costituzionalisti. Se non ci scandalizziamo perché per la Camera dei deputati fissiamo un principio secondo cui bisogna favorire la formazione di una maggioranza politica, non dovremmo scandalizzarci se, attraverso gli eletti, portiamo in Senato l'opinione complessiva della Nazione.

Vado alla seconda questione che si collega a tutti gli emendamenti che, riguardando in particolare il Senato, stabiliscono per la elezione del Presidente il *quorum* dei due terzi. Se il Senato deve assolvere una funzione di garanzia, è bene che anche il Presidente del Senato sia espressione di una maggioranza qualificata; francamente non comprendo la ragione per la quale si debba in via gradata giungere all'elezione del Presidente del Senato con la maggioranza assoluta dei componenti.

Approfitto dell'occasione per un'altra riflessione: alcuni emendamenti delimitano l'ambito della scelta del Presidente del Senato, prevedendo che esso sia eletto fra i componenti elettivi. Vorrei ricordare che sono componenti a pieno titolo non solo gli ex Presidenti della Repubblica ma anche i senatori a vita nominati dal Capo dello Stato. In quest'Aula un senatore a vita, il compianto senatore Fanfani, è stato per tantissimi anni Presidente del Senato; e lo è stato anche dopo che è stato nominato senatore a vita. Perché dovremmo limitare il campo dell'elezione?

Posso comprendere, in relazione alla composizione mista, una certa cautela nel restringere l'ambito degli eleggibili alla massima carica del Senato; non vedo, però, la ragione per la quale un senatore a vita, nominato per avere illustrato la Patria per altissimi meriti, non possa essere eletto Presidente del Senato. Oltre tutto, fino a quando non avremo risolto la questione del collegamento con le elezioni regionali, potremmo avere bisogno dei senatori a vita più di quanto oggi sia prevedibile. Invito il senatore D'Onofrio a rivolgere particolare attenzione al *quorum* richiesto per l'elezione del Presidente di un Senato di garanzia, evitando di limitare il campo degli eleggibili a tale carica. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI*).

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, insieme ai colleghi dell'opposizione abbiamo sottoscritto l'emendamento principale al testo dell'articolo proposto dalla Commissione, cioè l'emendamento 7.600, che è stato illustrato precedentemente. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Scusate, ma sembra di essere allo stadio con un impianto di amplificazione che genera fischi. Ha facoltà di parlare, senatore Turroni.

TURRONI (*Verdi-U*). Al tempo stesso, i Verdi hanno presentato altri emendamenti che vanno nella stessa direzione e rafforzano, dal nostro punto di vista, il complesso delle garanzie. In un sistema maggioritario ciò è doveroso, tanto più in considerazione del fatto che in altre parti della riforma sono ancor più potenziati i poteri del Governo, in particolare quelli del Presidente del Consiglio, soprattutto nei confronti del Parlamento.

Più volte abbiamo udito dichiarare in quest'Aula, da parte della Presidenza, che doveva difendere le minoranze e le loro prerogative, perché la maggioranza si sarebbe difesa da sé, con i numeri. In realtà, onestamente e con tutta tranquillità, non possiamo dire che vi sia stata una strenua difesa delle minoranze e delle loro prerogative, in questa legislatura: provengo dall'altro ramo del Parlamento e sono convinto che sia successo, almeno là, nella scorsa legislatura. Signor Presidente, lo posso dire: lei stesso, con me, partecipava ai lavori di quell'Assemblea e in un sistema maggioritario, così come si è definito, il ruolo delle minoranze non è certo difeso come dovrebbe da parte delle Presidenze, ormai espressione della maggioranza.

Molto spesso i nostri lavori hanno risentito e continuano a risentire (mi permetto di sottolinearlo) di un sistema di garanzie monco. Mi si consenta di dire, con tutta serenità, che fra i fulgidi esempi, tra gli Oscar, per così dire, dell'imparzialità, certamente lei stesso, signor Presidente, non riceverebbe la *nomination*: ciò non avviene perché una persona è chiamata a svolgere un determinato ruolo, ma perché le condizioni attuali portano a quella situazione.

C'è una filosofia che informa tutta l'attività politica della maggioranza, per cui questa si ritiene – certamente – legittimata dal voto dei cittadini, ma ritiene anche, attraverso tale legittimazione, di avere il diritto di prendere tutto, ad ogni livello: quindi, la maggioranza ritiene che nella sua disponibilità vi siano le istituzioni, la pubblica amministrazione. Ricorderete le discussioni sul cosiddetto *spoils system* e sul modo in cui è stato applicato, in contrasto con la stessa Costituzione, ritenendo la maggioranza che fosse suo diritto sostituire dirigenti quando questi non rispondevano alle opinioni dei loro Ministri e non ne condividevano il punto di vista politico.

Ebbene, la maggioranza ritiene sia nella sua disponibilità anche la stessa Costituzione, tant'è vero che stiamo procedendo nell'esame di una riforma che ci vede collocati su due sponde diverse e, a mio avviso, difficilmente conciliabili, perché il disegno di legge del Governo pretende di sottomettere tutto alla maggioranza, a cominciare dalla stessa Corte costituzionale; il testo, infatti, farà sì che la Corte costituzionale venga nominata attraverso un *input* politico, a differenza di quanto oggi previsto, poiché si riserva a quella suprema magistratura un ruolo di giudice delle leggi e quindi la si pone fuori dell'agone politico.

Nel corso della mia vita parlamentare – ma anche in precedenza – ho avuto modo di apprezzare Presidenti (certamente uomini con un altissimo profilo politico-istituzionale) dei due rami del Parlamento appartenenti alle opposizioni che hanno garantito, nonostante appartenessero alle opposizioni, il buon andamento dei lavori delle Camere che presiedevano, il rispetto della Costituzione e dei Regolamenti, il diritto del Governo all'attuazione del proprio programma e i diritti delle opposizioni. Tutto questo è cambiato quando, un bel giorno, si è deciso, avendo vinto le elezioni, di prendere tutto, a cominciare dalle Presidenze delle Camere, come se le Presidenze da organo di garanzia potessero essere trasformate in strumento per l'attuazione del programma del Governo, in difesa delle prerogative dell'Esecutivo e della maggioranza.

Lo stesso Regolamento è diventato qualcosa da usare come una clava nei confronti delle opposizioni. Le stesse modifiche dei Regolamenti sono dettate dalla maggioranza per comprimere sempre di più gli spazi, le prerogative e i diritti delle opposizioni. Come non pensare, allora, alla necessità, a nostro avviso inderogabile, di rafforzare il diritto, attraverso un meccanismo di garanzia che veda le Presidenze di Camera e Senato elette con maggioranze che richiedano la partecipazione anche della stessa opposizione alla individuazione di personalità in grado di garantire in maniera equilibrata il rispetto di maggioranza, Governo, opposizione, Costituzione e Regolamento, quindi di farsi garanti del buon andamento dei lavori, insieme con i diritti che potrebbero essere schiacciati dal rafforzamento di un sistema maggioritario che riduce sempre di più il sistema delle garanzie?

Noi – questo è l'unico elemento che ha differenziato, nel senso che intendeva rafforzare questo sistema di garanzie, e quindi non è assolutamente in contrasto con l'emendamento comune di tutte le opposizioni –

ci siamo anche permessi, oltre a dire che era necessaria la maggioranza dei due terzi per eleggere i Presidenti di Camera e Senato, di suggerire che il Presidente sia eletto tra i membri dell'opposizione. Infatti, l'alto ruolo istituzionale che egli viene a ricoprire, in un sistema nel quale sono così prevalenti il ruolo, lo spazio, il potere, le prerogative della maggioranza, verrebbe ad essere così bilanciato da un Presidente che, dovendosi attenere solamente alla Costituzione e al Regolamento, non potrebbe valutare in modo costantemente sbilanciato, nei confronti dei diritti del Governo e della maggioranza, le attività del Parlamento ed i diritti dei suoi componenti.

Per questo abbiamo presentato emendamenti che vanno in questa direzione e ci auguriamo che essi trovino accoglimento.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, stiamo toccando man mano gli snodi importanti della riflessione sulla riforma, affrontando oggi il problema delle maggioranze. Perché ci affatica questo problema delle maggioranze che, non da oggi, viene in discussione come uno dei passaggi significativi? Perché, a proposito dei Presidenti delle Assemblee, oggetto dell'articolo 7, la nostra tradizione politica ed istituzionale era tale per cui la Presidenza di un'Assemblea non venisse considerata una carica espressione della maggioranza dell'Assemblea, e quindi della maggioranza politica e di Governo; una carica, quindi, con una valenza rappresentativa dell'Assemblea nella sua interezza, come istituzione.

Badate, però (questo è il punto che vorrei sottolineare), che non era scritto da nessuna parte che così fosse. Il fatto stesso che i Presidenti delle Camere non fossero espressione della maggioranza politica non era un effetto della norma scritta, ma del sistema, cioè dell'insieme di prassi, di comportamenti, di regole non scritte; era un effetto – per dirla con un termine più tecnico – della Costituzione materiale. Era la Costituzione materiale a dirci che quella di Presidente dell'Assemblea dovesse essere una carica di rappresentatività ampia, che non fosse quindi espressione di una parte contro l'altra.

Adesso capiamo che non è più così; sono gli anni che stiamo vivendo a dirci che non è più così. Gli stessi Presidenti in carica delle nostre Assemblee mostrano incertezza nella lettura del proprio ruolo; infatti, assistiamo a comportamenti che possono ascrivere sia ad una figura di Presidenza intesa nel senso antico, sia ad una figura di Presidenza intesa, invece, come espressione di una maggioranza e in qualche modo strumento delle decisioni della maggioranza stessa. È una lettura incerta che ovviamente non corrisponde ad una colpa individuale dei Presidenti delle nostre Assemblee, ma deriva dal fatto che l'attuale assetto è ancora indefinito, non compiuto. Nella transizione è venuto meno quel substrato di regole, di comportamenti, di prassi e di convenzioni di cui parlavo prima, facendo scomparire un pezzo di Costituzione materiale, per cui chi si trova ad interpretare il nuovo ha perso i propri riferimenti.

Vorrei allora sottolineare un solo punto, come orientamento per i nostri lavori. Mi rivolgo al relatore (che certamente lo sa), ma anche ai col-

leghi: qualunque cosa faremo o scriveremo, non riusciremo a ricreare dalla sera alla mattina quell'insieme di prassi, convenzioni e regole che è ormai scomparso; la Costituzione materiale non la potremo riscrivere dalla sera alla mattina, perché non la si costruisce certo con regole scritte.

Dobbiamo quindi porre tra le nostre scelte i temi su cui si svilupperà l'evoluzione del sistema. Dobbiamo cogliere gli snodi evolutivi, quelli in cui si colloca la potenzialità del sistema che creiamo di muoversi in un senso o nell'altro. Questo, ad esempio, spiega perché le opposizioni abbiano puntato su un certo tipo di Senato, cioè un Senato eletto con il sistema proporzionale che veda al proprio interno i segmenti più forti e di maggior peso del sistema delle autonomie, i più rappresentativi: perché questo è, ad un tempo, fattore che spinge verso la stabilità e pone contemporaneamente il principio evolutivo di un federalismo vero.

Credo che ci intendiamo se dico che nessuno, in questa sede, potrebbe immaginare che un Senato che vedesse tra i suoi componenti i vari Formigoni, Albertini, Fitto o Bassolino sarebbe più debole di un Senato in cui non fossero presenti; nessuno può pensare che Regioni che riuscissero a far entrare in un Senato genuinamente nazionale i propri elementi più rappresentativi sarebbero più deboli e non, come noi riteniamo, più forti. Questo significa porre i principi evolutivi del sistema.

Lo stesso discorso vale per le maggioranze. Il ragionamento che regge la nostra proposta è, sotto questo punto di vista, coerente; anche a tale riguardo poniamo al relatore e alla maggioranza il problema dei *quorum*, perché diventano gli snodi evolutivi del sistema che possono aiutare a spingere l'insieme delle istituzioni che ci accingiamo a riformare a creare nuove prassi, nuovi comportamenti, nuove regole, a strutturare, cioè, un nuovo pezzo di Costituzione materiale che nel tempo possa essere la struttura portante del Paese.

Quindi la nostra richiesta di guardare con attenzione ai *quorum* – non con diffidenza, ma con favore per questo tipo di soluzione – è motivata dal fatto che crediamo di porre così in maniera fisiologica e corretta le basi che possano poi sostenere un corretto sviluppo del sistema politico-istituzionale nel suo complesso e ricreare – come dicevo – quel tessuto di Costituzione materiale che abbiamo perso nella transizione e che è indispensabile affinché il sistema sia in equilibrio, sia efficiente e non subisca sbalzi e scossoni che possano colpirne l'efficacia.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, ritengo di dover svolgere alcune considerazioni, rivolgendomi ai colleghi che hanno molto comprensibilmente insistito sull'aspetto delle garanzie.

Innanzitutto, le garanzie vanno considerate in tutti i loro aspetti e ovviamente in modo riflesso tra Camera e Senato. Vi è la garanzia nell'esercizio delle proprie funzioni; vi sono oggetti che costituiscono garanzia e

altre questioni che possono rappresentare garanzia o funzionalità. Non sempre, però, l'elevazione dei *quorum* è di per sé fattore di garanzia.

Faccio presente che il testo al nostro esame apporta due modifiche costituzionalmente rilevanti circa l'elezione dei Presidenti di Camera e Senato. Come i colleghi ovviamente sanno, fino ad oggi sono stati i Regolamenti di Camera e Senato a decidere in merito. Ora si vuole stabilire che sia la Costituzione a decidere. In questo modo si sottrae alla disponibilità della maggioranza che vota i Regolamenti parlamentari la facoltà di decidere che è sufficiente la maggioranza dei votanti per eleggere i Presidenti di Camera e Senato.

Si opera già in una logica di garanzia, impedendo che si continuino ad eleggere i Presidenti dei due rami del Parlamento – come oggi è possibile fare – secondo criteri stabiliti dai Regolamenti delle due Camere. Si dispone quindi nella Costituzione che è necessaria la maggioranza dei componenti di un'Assemblea perché questa elegga il proprio Presidente. Anche la richiesta della maggioranza assoluta rappresenta una garanzia. Certo, una maggioranza più elevata potrebbe rappresentare una garanzia maggiore; probabilmente è così, ma comincerebbe ad entrare in rotta di collisione con la funzionalità dell'organo.

Non è un problema di oggi. Vorrei rivolgermi al collega Petri: la Costituente, non solo per la presenza del sistema proporzionale (che, peraltro, non impedì di varare quella legge che all'epoca fu considerata «truffa»), prevede maggioranze diverse per l'elezione del Capo dello Stato, del Presidente della Camera o del Senato, per la nomina dei giudici costituzionali, per l'approvazione delle riforme costituzionali. Non si trattò di un *optional*; si prevede un *décalage* che termina con la maggioranza assoluta dei componenti, perché non raggiungere maggioranze più elevate politicamente può significare non aver voluto o potuto raggiungerle. Si sono verificati casi in cui il Presidente della Repubblica è stato eletto con una maggioranza larghissima al primo scrutinio, anche da parte di maggioranze che avrebbero potuto attendere il quarto scrutinio per eleggerlo. Le ragioni della politica sono prevalenti, dal punto di vista dei *quorum*, rispetto alle ragioni della funzionalità.

Mi rivolgo ora al collega Passigli. Forse ho commesso un errore o non mi sono spiegato. Credo di non aver mai parlato di una maggioranza dei due terzi per l'elezione del Presidente della Camera; ho invece proposto una modifica del Regolamento della Camera: infatti, l'emendamento da me presentato (l'8.1000) è riferito all'articolo 8 del disegno di legge.

Distinguo la Camera dal Senato perché per la Camera si prevede una norma potenzialmente maggioritaria e in quel caso la garanzia stabilita dal Regolamento deve consistere nel *quorum*. Non mi sembra che lo stesso debba essere disposto per il Senato, dove tutto questo non è previsto.

Stabiliamo le garanzie nei contenuti dei Regolamenti, in ciò che i Regolamenti devono poter disciplinare, per esempio nella Presidenza delle Commissioni di inchiesta.

Avvertiamo come fondamentale l'esigenza delle garanzie e vorremmo che fosse valutata, a contrasto con l'esigenza della funzionalità,

ogni volta che c'è il timore che la garanzia finisca con l'impedire il funzionamento dell'organo.

Il collega Passigli ha proposto che, se non si dovesse raggiungere la maggioranza dei due terzi, l'elezione a maggioranza assoluta comporti una riduzione della durata in carica della Presidenza. Questo è già un modo per affrontare il problema, cioè consentire un'elezione con la maggioranza dei componenti riducendo la durata della Presidenza. Non si tratta di materia nella quale si possa semplicisticamente dire che la garanzia porta necessariamente ad elevare i *quorum* e che la mancata elevazione dei *quorum* è di per sé una volontà di non garanzia. La garanzia è vista in un insieme di istituti. Il contesto generale lo si può valutare e si può ritenere se vi siano o meno regole di garanzia.

Non sottovaluterei il fatto che abbiamo sottratto alla disponibilità della maggioranza parlamentare di Camera e Senato la facoltà di decidere la maggioranza per eleggere i Presidenti di Camera e Senato. L'introdurre nella Costituzione la dizione «a maggioranza dei componenti» è già un limite rilevante al potere della maggioranza. Abbiamo dunque ragionato in una logica di garanzia, compatibilmente con la funzione di tale organo, secondo l'insegnamento che la Costituzione dà a piene mani. Quando prevale la funzionalità, si prevede che si proceda, alla fine, a maggioranza assoluta persino dei votanti. Noi abbiamo previsto la maggioranza dei componenti, cioè una garanzia più forte. Dico ciò per affermare che la cultura della garanzia non sempre si traduce nell'ipotesi dell'elevazione dei *quorum* e per questo esprimo parere contrario sugli emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.500, presentato da lei, presidente Calderoli, cui ha aggiunto la firma il senatore Pastore, si tratta di una proposta di modifica molto delicata, su cui non posso esprimere parere favorevole. Tale emendamento prevede che il Presidente e l'Ufficio di Presidenza siano eletti tra i componenti elettivi. Quando l'emendamento venne presentato, l'ipotesi era quella di un Senato misto in cui una notevole quantità di componenti non era elettiva e si volevano distinguere preferenzialmente gli eletti dai non eletti. Il collega Mancino ha fatto presente che una tale norma potrebbe, per assurdo, essere interpretata anche nel senso di impedire che i senatori a vita possano essere eletti Presidenti del Senato. Ha ricordato anche il caso del presidente Fanfani, ma ovviamente altri senatori a vita potrebbero non indegnamente ricoprire l'incarico di Presidente del Senato.

Allora, per la stessa ragione molto opportunamente fatta presente dal presidente Mancino, chiedo ai colleghi Calderoli e Pastore di ritirare l'emendamento 7.500, sul quale non posso esprimere parere favorevole, onde evitare un'interpretazione della norma proposta addirittura contraria all'ipotesi della pari dignità dei senatori a vita rispetto a quelli elettivi. Se poi sceglieremo, come mi auguro, un Senato tutto elettivo, quella stessa norma non avrà più senso, perché ha senso parlare di componenti elettivi se ci sono quelli non elettivi; se non elettivi fossero solo i senatori a vita, questa norma diventerebbe veramente discriminatoria.

Per tali ragioni, chiedo il ritiro dell'emendamento 7.500; altrimenti, il parere è contrario.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, intende accogliere l'invito del relatore?

PASTORE (*FI*). Ritiro l'emendamento 7.500, in considerazione del fatto che in questo contesto il suo valore sarebbe estremamente limitato e probabilmente non si giustificerebbe una novità del genere.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.800 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.600, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 7.601, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.602.

* BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, ho ascoltato attentamente il relatore, ma non sono convinto e quindi insisto sull'emendamento 7.602, anche perché lo stesso relatore ha detto che i diritti delle opposizioni sono garantiti – immagino nell'articolo successivo – disciplinando direttamente in Costituzione alcune loro prerogative.

In realtà, a parte un aspetto certamente importante ripreso da alcune esperienze straniere, come la Presidenza delle Commissioni con funzioni di controllo o di garanzia, attribuita all'opposizione, per il resto le disposizioni contenute nell'articolo successivo sono estremamente generiche. Proprio perché estremamente generiche, però, non sono in grado di tutelare i diritti delle minoranze, di fronte ad una paventata dittatura della maggioranza o ad un comportamento arbitrario della maggioranza.

Secondo il nostro emendamento 7.602, per l'elezione del Presidente sono richiesti i tre quinti dei voti espressi, cioè una maggioranza qualificata non altissima. È tra l'altro un emendamento subordinato, perché prevede i tre quinti non dei componenti, ma dei voti espressi; tuttavia, è una norma sufficiente a garantire che il Presidente non sia imposto dalla maggioranza; questa, infatti, in regime di sistema elettorale maggioritario, potrebbe anche avere un'ampia maggioranza assoluta, ma tale da non rispecchiare la maggioranza assoluta dei votanti nelle elezioni politiche; infatti, il sistema maggioritario comporta che la coalizione che vince, magari an-

che solo con il 40 per cento dei voti espressi, ottiene in Parlamento una maggioranza (normalmente, una maggioranza assoluta, con questo sistema maggioritario) per governare e attuare il proprio programma. Ciò è corretto, se riguarda l'attuazione del programma di Governo, ma lascia perplessi se si tratta di applicare le regole e governare il sistema delle regole, in questo caso, di applicare imparzialmente il Regolamento.

Quindi, invito la maggioranza ed il relatore a considerare questa ipotesi di maggioranza qualificata, che si può definire modesta (diciamo che tra le maggioranze qualificate è la meno rilevante, la meno impegnativa), ma che tuttavia serve a stabilire che i Presidenti delle Camere non sono espressione di una maggioranza, di una scelta di parte.

Anche il riferimento all'attuale Testo costituzionale, che non prevede maggioranze, deve tuttavia essere valutato non solo in relazione alla scelta, che la Costituente aveva fatto con l'ordine del giorno Giolitti di ragionare sulla base di un sistema elettorale proporzionale, ma anche alla considerazione – che il relatore conosce benissimo, ma forse non conoscono colleghi che non sono, per così dire, esperti della materia per ragioni professionali – che si riteneva allora, in una dottrina consolidata, che i Presidenti delle Camere dovessero avere un consenso e una fiducia generali, tanto che si sosteneva che non fosse stato previsto un meccanismo di sfiducia ai Presidenti delle Camere perché questi si sarebbero automaticamente dimessi, secondo una vecchia consuetudine, se e quando fossero venuti meno il consenso e la fiducia non tanto e non solo della maggioranza, quanto addirittura di una minoranza significativa.

I Presidenti delle Camere, in altri termini, secondo un'interpretazione che risale addirittura allo Statuto albertino, godevano della fiducia di tutti o della grandissima maggioranza e restavano al proprio posto finché quel consenso e quella fiducia totalitaria o quasi permanevano.

Non è il caso, dunque, di prevedere una norma che consente l'elezione a maggioranza assoluta, in un caso nel quale, pur in regime di sistema proporzionale, si prevedeva già di fatto una maggioranza qualificata significativa per l'elezione dei Presidenti delle Camere, e si riteneva che prevedere un meccanismo per cui, venendo meno la maggioranza, il Presidente fosse costretto alle dimissioni e configurasse di fatto una riduzione e non un aumento delle garanzie. Allora, la garanzia per tutti derivava dal fatto che, di fronte al ritiro della fiducia da parte di una minoranza significativa, non minima, i Presidenti delle Camere avrebbero subito messo a disposizione il loro mandato per consolidata prassi costituzionale. Questa era allora l'interpretazione della dottrina fin dalla fine dell'Ottocento.

È chiaro che oggi siamo di fronte ad un sistema diverso, un sistema maggioritario; c'è la necessità di consolidare in Costituzione alcune regole e tra queste continuo a ritenere assolutamente utile che ce ne sia una sull'elezione a maggioranza qualificata dei Presidenti delle Camere. (*Applausi dai senatori Passigli e Gubert*).

Signor Presidente, sull'emendamento 7.602 chiediamo la votazione nominale a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.602, presentato dal senatore Bassanini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.603, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.500 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.700, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 7.801, 7.803 e 7.802 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.701, identico agli emendamenti 7.702, 7.501 e 7.504.

* PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, ho preso atto della votazione effettuata sull'emendamento 7.602, con cui il Senato ha respinto le argomentazioni, che trovo molto giuste e fondate, del senatore Bassanini.

Con l'emendamento 7.501 ripropongo la logica della maggioranza qualificata, e lo faccio non perché mi attenda che il Senato, travolto dalle mie argomentazioni, cambi idea in pochi minuti, bensì perché vorrei che il relatore, il Governo e la maggioranza considerassero che l'atteggiamento complessivo dell'opposizione sarà in larga misura determinato dalla questione delle garanzie, questione che noi abbiamo posto fin dal primo giorno di dibattito in Commissione.

Richiamo quindi un punto politicamente molto significativo. Vi sono possibilità di intesa sulle modalità di elezione e sulla composizione del Senato federale. Affronteremo, in futuro, nodi molto rilevanti quali quelli legati all'elezione e ai poteri del Primo Ministro e alle modalità di elezione e composizione della Corte costituzionale. Tuttavia, uno dei punti che fin dall'inizio abbiamo sottolineato è che questa nuova Costituzione (se essa verrà mai varata dal Parlamento prima, e confermata poi da un *referendum*), deve impostare il problema delle garanzie alla luce dell'ormai modificato sistema elettorale. È vero che le leggi elettorali si possono cambiare, ma si sta consolidando una cultura del maggioritario, anche se a mio avviso non sempre nei termini più corretti. Ma se si consolida una cultura del maggioritario, il problema delle garanzie diventa ancor più fondamentale.

Senatore D'Onofrio, lei sa bene – e spero che mi seguano e lo comprendano altrettanto bene tutti i membri della maggioranza – che nel sistema proporzionale la maggioranza assoluta dei seggi nelle Camere rappresenta la maggioranza del Paese, mentre non è così nel sistema maggioritario. Sappiamo benissimo che in quest'ultimo si può avere una schiacciante maggioranza di seggi in Parlamento cui non corrisponde una maggioranza nel Paese. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Presidente, credo di avere una voce forte, ma faccio fatica. La pregherei di intervenire sul brusìo.

PRESIDENTE. Senatore Battaglia, dovrebbe collaborare a contenere il brusìo, non a determinarlo!

PASSIGLI (*DS-U*). Nel sistema maggioritario, e ne abbiamo avuto un esempio nel nostro Paese nel 1996 e di nuovo nel 2001, chi governa non rappresenta necessariamente la maggioranza degli italiani.

Questa maggioranza parlamentare e di Governo non rappresenta la maggioranza dei voti popolari, così come non la rappresentava il centro-sinistra. Nei sistemi maggioritari le opposizioni rappresentano spesso nel loro complesso la maggioranza dei voti popolari: questo è dunque un aspetto fondamentale che va considerato, quando si costruisce un sistema di garanzie.

Onorevole relatore, siamo dinanzi al paradosso che quando vigevo un sistema proporzionale si era stabilita una prassi costituzionale estrema-

mente garantista che prevedeva che una delle Presidenze delle Camere fosse affidata all'opposizione; questo nel proporzionale, là dove la maggioranza parlamentare rappresentava la maggioranza del Paese. Non accettando l'elezione con maggioranza qualificata della Presidenza delle Camere si fa quindi un grosso passo indietro rispetto al precedente assetto delle garanzie in vigenza del sistema proporzionale. Si passa al maggioritario – ad una situazione cioè in cui chi ha la maggioranza dei seggi non è necessariamente maggioranza nel Paese, e non lo è comunque in questo momento – ma si diminuiscono le garanzie!

Un'ulteriore considerazione: votando il testo del Governo ci si priva della possibilità di utilizzare le Presidenze delle Camere quale fonte di nomina di ulteriori Autorità di garanzia. Forse il Governo e la maggioranza lo sanno, forse intenderanno blindare il provvedimento, ma in questo momento noi non sappiamo come nomineremo le presidenze delle Autorità indipendenti. Tuttavia, ci stiamo privando della possibilità di usare le Presidenze delle Camere, come fonte di nomina di altre autorità di garanzia, perché elette a maggioranza assoluta e quindi dalla maggioranza politica.

L'argomento principale per sollecitare un ripensamento su questo punto rimane in ogni caso quello che stiamo diminuendo le garanzie di cui le opposizioni disponevano nel precedente sistema proporzionale, e ciò mentre si sta consolidando un sistema maggioritario dove, ripeto, chi ha la maggioranza in Parlamento non può averla nel Paese.

Sottolineo, concludendo, la considerazione, tutta politica, che facevo inizialmente: non si creda da parte della maggioranza che – se essa vuole un varo il più possibile consensuale di una nuova Costituzione – essa possa accogliere richieste marginali dell'opposizione, o ricercare intese sul varo del Senato federale, negando poi all'opposizione la sua richiesta principale: la costruzione di un sistema di garanzie che valga per tutte le opposizioni e per tutto il tempo in cui vivremo in un sistema maggioritario. (*Applausi del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.701, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.702, presentato dai senatori Battisti e Petrini, 7.501, presentato dal senatore Passigli, e 7.504, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

L'emendamento 7.804 è stato ritirato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.703, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, fino alle parole «la maggioranza dei».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.703 e gli emendamenti 7.704, 7.505, 7.507, 7.705 e 7.506.

L'emendamento 7.805 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.509.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, si tratta di una particolare formula che comunque torna sul problema generale del ruolo di garanzia dei Presidenti di Camera e Senato, in merito alla quale volevo aggiungere una riflessione soprattutto in risposta a quanto detto dal relatore. Ora, è assolutamente vero, come egli afferma, che i sistemi costituzionali, soprattutto il nostro, hanno sempre previsto dei sistemi di *décalage*, in cui cioè la primitiva maggioranza qualificata viene poi progressivamente scalata per impedire lo stallo delle istituzioni.

È però altrettanto incontestabile che questi sistemi hanno indotto costumi politici per cui le prime votazioni sono in qualche modo evase come una formalità, per arrivare poi alla votazione che prevede la maggioranza qualificata più bassa in cui si aprono finalmente i giochi politici e si arriva a definire l'elezione. È incontestabile che sia così e noi intendiamo evitare che si ripetano simili costumi, riproponendo quale dato istituzionale quel rapporto tra maggioranza ed opposizione che è stato sperimentato per lunghi anni nella nostra democrazia, in cui l'opposizione aveva un ruolo di partecipazione nella gestione degli istituti che, per definizione, sono il luogo in cui convivono la maggioranza e l'opposizione.

Questo aspetto è di particolare importanza perché investe un problema alquanto più ampio di quello trattato dall'articolo 7; un problema che è già stato denunciato in modo mirabile dal senatore Amato. Andiamo verso un sistema che prevede la dittatura della maggioranza e ciò è tanto più grave nel momento in cui, formandosi con un sistema maggioritario, essa non è corrispondente ad un'effettiva maggioranza nel Paese ma è soltanto la maggioranza relativa degli elettori che diventa maggioranza assoluta all'interno dell'istituzione.

È assolutamente allarmante l'idea che nel prosieguo della discussione collegheremo questa maggioranza al Presidente del Consiglio, andando con ciò a pregiudicare verosimilmente una futura modifica del sistema elettorale in senso ipermaggioritario, in modo cioè che vi sia al momento delle elezioni una maggioranza relativa capace di divenire maggioranza assoluta all'interno dell'istituzione. Sarà la maggioranza collegata al Presidente del Consiglio ad eleggere i ruoli di garanzia dei Presidenti di Camera e Senato. È una circostanza che giudichiamo molto pericolosa, perciò ci permettiamo di insistere sul primo articolo che investe questo particolare aspetto del problema. In un sistema maggioritario è assolutamente indispensabile riconoscere all'opposizione un ruolo; se non riconosciamo tale ruolo destrutturiamo il sistema rappresentativo in quanto tale e finiamo per avere una maggioranza che è soltanto l'investitura del Presidente del Consiglio e null'altro.

La rappresentatività del sistema esiste nel momento in cui l'opposizione ha un ruolo riconosciuto, se all'opposizione è riconosciuta la capacità di partecipare alla vita istituzionale del Paese con poteri e facoltà ben definiti. In assenza di ciò, viene a mancare la rappresentanza e, se manca la rappresentanza, manca la democrazia che non possiamo immaginare si esaurisca nella scelta di colui che deve comandare, essendo qualcosa di molto più complesso, che ha bisogno quotidianamente di rapporti conflittuali o consenzienti.

Ciò avviene soltanto attraverso il riconoscimento del ruolo dell'opposizione; se tale ruolo rimarrà esclusivamente quello di interloquire in modo assolutamente inefficace nel processo legislativo, l'opposizione sarà privata della sua funzione essenziale di rappresentare la parte del Paese che è in contrasto con la maggioranza. Riflettiamo su questo primo passaggio che ritroveremo in altre parti dell'articolato; è chiaro che da qui assumeremo un indirizzo che potrà difficilmente essere corretto in modo efficace nel prosieguo della nostra discussione.

Chiediamo, pertanto, che venga riconosciuto sembra ombra di dubbio il ruolo di garanzia dei Presidenti di Camera e Senato: tale ruolo presuppone una capacità dell'opposizione di interferire nella nomina degli stessi. Non ci sono vie di mezzo: o questa capacità viene riconosciuta o non viene riconosciuta; i *décalage* sono un implicito disconoscimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.509, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.806, presentato dai senatori De Zu-
lueta e Passigli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

* PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, questa votazione è importante perché, dopo l'accantonamento degli articoli 3 e 6 (avvenuto proprio per ricercare una convergenza, e un varo il più possibile consensuale della massima parte delle norme di questa proposta di legge di revisione costituzionale), qui si giunge ad un punto importante di divaricazione tra maggioranza e opposizione.

È vero, infatti, quanto ha testé ricordato il senatore Petri. Se si riconosce che per la Presidenza delle Camere è opportuno raggiungere un accordo tra maggioranza e opposizione – e che chi è maggioranza nelle

Assemblee con il sistema maggioritario spesso può esserlo senza essere maggioranza nel Paese – e che, dunque, almeno per la Presidenza delle Assemblee, deve valere un meccanismo di garanzia qual è quello che noi abbiamo proposto, con tutte le subordinate possibili (il senatore Bassanini ha illustrato egregiamente la soluzione dei tre quinti, come alternativa alla maggioranza dei due terzi; ed io ho proposto addirittura un'altra subordinata, per non giungere ad *impasse* che privino per un lungo periodo di tempo le Camere di una loro Presidenza, e cioè l'elezione per soli dodici mesi), non si può eludere questa nostra richiesta rinviando ad un futuro assetto complessivo del sistema delle garanzie, che verrà sicuramente negato se viene oggi negato quanto è più facile concedere, vale a dire l'elezione con maggioranza qualificata della Presidenza delle Assemblee.

Veniva ricordata egregiamente dal senatore Bassanini una lunga storia costituzionale, che abbraccia tutto il periodo che va dallo Statuto albertino ai nostri giorni (salvo le parentesi di regime autoritario e non democratico); tutta questa storia indica che nella Presidenza delle Assemblee si è sempre visto – per così dire – l'indice di salute del sistema complessivo delle garanzie, tant'è che anche quando queste venivano elette senza particolari forme di garanzia per le opposizioni si giungeva alla dimissione dei Presidenti qualora questi non avessero avuto più il consenso, non dico della maggioranza, ma persino di una parte significativa delle opposizioni.

Dunque, se si nega – come si sta facendo – la richiesta della opposizione su questo punto, credo che ci si avvii per una strada in cui verranno negate le nostre richieste di garanzia su tutte le altre istituzioni di garanzia, andando così ad una divaricazione forte. Questa divaricazione avrebbe potuto forse essere meno significativa, persino sull'assetto dell'Esecutivo, se tale assetto fosse stato comunque inquadrato in un sistema complessivo in cui l'attuale opposizione potesse vedere accolte alcune delle sue posizioni proprio in materia di equilibrio tra poteri, e di rapporto equilibrato tra maggioranza e minoranza politica. Se invece si negano tutte le richieste di garanzia, si opta per una soluzione non più consensuale, ma conflittuale nel varo di questo disegno di legge; una soluzione che ci porterà a un forte scontro nel Paese in sede referendaria. Io mi chiedo se non sia il caso – onorevole relatore, lo valuti lei – di non giungere in questo momento al voto; io ritengo che sia opportuno non giungere a questo voto in questo momento, ma lascio a lei la decisione. Riaffermo però che votare su questo punto negando le nostre richieste, significa per questa maggioranza un punto di non ritorno. Se la maggioranza ha meditato e decide di andare avanti negando alla radice le nostre richieste di garanzia, lo può fare: i numeri evidentemente glielo consentono. I numeri glielo consentono in quest'Aula e forse glielo consentiranno anche alla Camera, se non interverranno ripensamenti. Dopo di che, evidentemente, si porrà il problema se il voto delle Camere rappresenti o meno l'opinione del Paese. In realtà, voi state dunque scegliendo in questo momento la via dello scontro referendario. Mi chiedo se questo sia effettivamente nelle inten-

zioni della maggioranza: se lo è si proceda al voto, se non lo è fermatevi e non votiamo questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, come ha detto poco fa il senatore Passigli, purtroppo nel momento di passare alle scelte concrete, la questione delle garanzie democratiche e costituzionali non è partita con il piede giusto. Avevamo sottolineato – ed è il punto centrale, forse l'asse centrale della bozza Amato – che siamo disposti a ragionare su forme di rafforzamento e stabilizzazione delle maggioranze e dell'Esecutivo, ma che esiste comunque, e a maggior ragione di fronte ad un Esecutivo più forte, il problema dei *checks and balances* e delle garanzie dei diritti e delle libertà dei cittadini e delle minoranze. È un problema centrale, un problema che non si può risolvere con qualche palliativo.

Una delle nostre proposte è stata bocciata con l'approvazione dell'articolo 7. Arriviamo, ora, all'articolo 8. Il relatore ha più volte sottolineato come nella formulazione dell'articolo 8 si sia affrontato uno degli aspetti centrali del problema delle garanzie. Vorrei subito rilevare che il problema delle garanzie non è solo quello delle garanzie delle opposizioni in Parlamento; il problema delle garanzie, dei *checks and balances*, riguarda l'insieme del sistema istituzionale, e sono da valutare anche le garanzie dei diritti e delle libertà dei cittadini e delle minoranze nel Paese, nella società. Il problema delle garanzie in Parlamento e dello Statuto dell'opposizione è però sicuramente un aspetto fondamentale.

Presidenza del vice presidente SALVI

(*Segue* BASSANINI). Il relatore ha annunciato, con i propri emendamenti, due miglioramenti del testo, che sono tali anche dal nostro punto di vista; non ho difficoltà a riconoscerlo. L'uno riguarda la maggioranza qualificata per le modificazioni al Regolamento della Camera; l'altro, l'attribuzione ad esponenti designati dai Gruppi di opposizione della Presidenza di Commissioni con funzioni di controllo e di garanzia.

Devo dire che la formulazione da noi proposta era diversa, anche se un'apertura c'è. Noi proponevamo e proponiamo che la Presidenza di queste Commissioni sia attribuita a parlamentari designati dai Gruppi di opposizione, mentre qui si parla solo di una riserva «a deputati appartenenti

a gruppi di opposizione». Ci sono due differenze fondamentali. La prima è che si fa riferimento solo ai deputati e che quindi questa norma di garanzia è prevista solo per la Camera dei deputati; la seconda è che si tratta di esponenti dell'opposizione scelti, evidentemente, dalla maggioranza, mentre la nostra formula riservava la scelta all'opposizione.

In ogni caso, si tratta di un piccolo, anche se significativo, spostamento in direzione delle nostre esigenze e delle nostre proposte. È però molto lieve, quasi infinitesimale. Infatti, non si capisce perché queste regole di garanzia debbano valere solo per la Camera dei deputati. Per quale ragione? Da nessuna parte è chiaramente stabilito, almeno per ora (nel testo base e negli emendamenti non è previsto), il principio per cui l'elezione del Senato debba avvenire con il sistema proporzionale. Si è detto che potrebbe essere una buona scelta, ma è comunque una scelta rinviata al legislatore ordinario: quindi, allo stato attuale, alla maggioranza che approva la legge elettorale e che in futuro la può modificare; a meno che non si stabilisca diversamente, non è previsto che le leggi elettorali, in quanto leggi che riguardano le regole della competizione democratica, debbano essere approvate con una maggioranza *bipartisan*. Per ora questo principio non c'è, anche se proponiamo di introdurlo con riferimento ad un altro articolo. Si potrebbe avere un Senato eletto con un sistema elettorale maggioritario, e allora non si capisce perché le stesse regole di garanzia non dovrebbero valere anche per il Senato.

Peraltro, altri articoli prevedono che alcune specifiche funzioni di controllo e di garanzia siano intestate al Senato. Non prevedere nel Senato un ruolo significativo dell'opposizione finisce per svuotare la stessa concessione fatta con riferimento alle Presidenze delle Commissioni. Infatti, le Presidenze delle Commissioni della Camera potrebbero non essere le più significative dal punto di vista dell'esercizio della funzione di controllo, visto che molte funzioni di controllo e di garanzia sono intestate precipuamente al Senato da altri articoli del testo. Allora, perché non prevedere, con riferimento alla Presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia, che lo stesso discorso valga sia per la Camera che per il Senato? Perché soltanto per la Camera?

Lo stesso discorso vale per la maggioranza qualificata prevista per i Regolamenti parlamentari, come pure per lo Statuto dell'opposizione. Nel testo della Commissione c'è qualcosa *in nuce*, ma assai poco; non vi è neanche l'affermazione che gli spazi nel calendario parlamentare riservati all'opposizione debbano essere «adeguati», come noi proponiamo usando un aggettivo generico e tale da non creare alcuna preoccupazione alla maggioranza.

Anche in questo caso siamo dunque di fronte ad una risposta largamente insufficiente e inadeguata rispetto al problema chiave che abbiamo posto: quello dell'equilibrio del sistema, della garanzia delle regole. Ribadisco che è giusto – e lo condividiamo – che chi vince le elezioni abbia i poteri per governare e attuare il suo programma, ma è altrettanto giusto (anzi, è il cuore delle Costituzioni democratiche e liberaldemocratiche) che le regole e le garanzie siano sottratte all'arbitrio della maggioranza

e tali da garantire innanzitutto le minoranze rispetto all'arbitrio o alla dittatura della maggioranza.

Vorrei affermare con molta nettezza – come, del resto, risulta assolutamente chiaro dalle proposte comuni presentate dai Gruppi di opposizione con la cosiddetta bozza Amato – che sul punto o si dà una risposta minimamente adeguata, oppure i Gruppi di opposizione non potranno che esprimere un giudizio drasticamente negativo ed inevitabilmente chiedere che, alla fine, sia il corpo elettorale a pronunciarsi, come prevede l'articolo 138 della Costituzione. (*Applausi dei senatori Passigli e Gubert*).

D'ONOFRIO, *relatore*. Nell'illustrare l'emendamento 8.1000 vorrei far presente ai colleghi intervenuti sul tema delle garanzie che l'istituto dell'opposizione politica sarà previsto solo per la Camera dei deputati; al Senato si creeranno maggioranze e minoranze, ma non saranno presenti opposizione e Governo.

Temo che si continui a ragionare come se non si fosse in presenza della fine del bicameralismo perfetto. Ricordo che stiamo costruendo un sistema in cui maggioranza e opposizione saranno presenti in una Camera, ma non nell'altra. È complicato prevedere garanzie per l'opposizione in un ramo del Parlamento in cui l'opposizione non esisterà. Se si fa riferimento alle minoranze, il problema riguarderà il rapporto tra minoranza e funzionalità, ma – ripeto – il rapporto tra maggioranza ed opposizione si affronterà solo alla Camera dei deputati.

Questa è la ragione per cui intendiamo prevedere – credendo di fare cosa utile non all'opposizione, ma al Paese – che la Camera dei deputati, dove continuerà ad esistere un'opposizione, adotti il proprio Regolamento con una maggioranza più elevata. Questo è il contenuto dell'emendamento 8.1000, che recepisce integralmente un emendamento del senatore Bassanini.

Approfitto di questo mio intervento per esprimere fin d'ora parere favorevole sull'emendamento 8.503, presentato dal senatore Calderoli, che affronta il problema dei *quorum* deliberativi di Camera e Senato in un'ottica di pura funzionalità, senza fare riferimento ai rapporti tra maggioranza ed opposizione.

Richiamo inoltre l'attenzione sull'emendamento 8.509, presentato sempre dal senatore Calderoli, che affronta una questione fondamentale.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, continuiamo la fase dell'illustrazione degli emendamenti. Alla sua conclusione potrà esprimere più estesamente il suo parere.

D'ONOFRIO, *relatore*. Sottolineo allora che l'emendamento 8.1000 recepisce un emendamento del senatore Bassanini circa una più alta maggioranza qualificata per l'adozione del Regolamento della Camera dei deputati, che sarà il solo in cui sarà possibile fare riferimento a maggioranza ed opposizione; quello del Senato, per sua natura, non potrà contenere simili ipotesi, anche in presenza di una legge elettorale maggioritaria, in

quanto per questa Camera verrà a mancare il meccanismo basato sul rapporto di fiducia con il Governo e non potranno esserci maggioranza ed opposizione. Sono ragioni che reputo ragionevolmente insuperabili dal punto di vista formale.

Insisto però nel richiamare fin da ora l'attenzione sull'emendamento 8.509, di particolare importanza in quanto affronta il problema della garanzia dei diritti delle opposizioni in Parlamento.

* PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, alcuni emendamenti vanno nella direzione di stabilire il principio dei due terzi per l'approvazione dei Regolamenti sia della Camera che del Senato; altri indicano la maggioranza dei tre quinti come subordinata. Dopo le parole del relatore, il punto dirimente è, però, se si possa o meno parlare anche al Senato di Governo e di Opposizione.

Onorevole relatore e onorevole Ministro, mi auguro teniate conto di quanto venivamo sottolineando in sede di votazione dell'articolo 7, e cioè che con questi emendamenti si sta decidendo la natura del futuro rapporto in Senato tra maggioranza e minoranza. Dico maggioranza e minoranza non a caso, nel senso che ritengo futile sollevare questioni nominalistiche, senatore D'Onofrio. Possiamo parlare di Governo e opposizione alla Camera, e di maggioranza e minoranza al Senato; possiamo anche pensare ad un sistema di maggioranze variabili e di minoranze variabili al Senato; ma se vogliamo conservare al Senato funzioni bicamerali – cioè di intervento pieno nella legislazione bicamerale per quanto riguarda, ad esempio, questioni e diritti fondamentali – il modo in cui è regolato il rapporto tra maggioranza e minoranza non è questione irrilevante. Soprattutto, non trinceriamoci dietro la questione nominalistica di dire che nel Senato non esiste l'opposizione, così come non esiste una maggioranza di Governo. Esistono pur sempre una maggioranza e una minoranza. Vogliamo parlare di tutela delle minoranze? Mi va benissimo. Non a caso, si parla di dittatura della maggioranza e non solo di dittatura della maggioranza di Governo. E allora, maggioranze o minoranze che siano, o Governo ed Opposizione che siano, il problema della tutela delle minoranze nelle Assemblee esiste, ed esiste anche al Senato. Quindi, la scelta dei Regolamenti approvati a maggioranza assoluta non dà alle minoranze che si delincheranno al Senato alcuna garanzia.

Credo dunque sia una questione puramente nominalistica dire che il problema esiste solo alla Camera. Anche se adottassimo la sua logica, onorevole relatore, in realtà questa stessa logica verrebbe contraddetta se l'elezione del Presidente della Camera fosse mantenuta a maggioranza assoluta. Vogliamo accettare, per ipotesi (ma è un'ipotesi che non condivido), che la discriminante debba essere la dicotomia Governo-Opposizione e non quella maggioranza-minoranza che si applicherebbe anche al Senato? Benissimo. Mi si spieghi allora, però, perché, laddove vi è una maggioranza di Governo e vi è un'opposizione, e quindi una minoranza politica, là deve valere il principio dei due terzi per approvare il Regolamento, ma non per l'elezione del Presidente. Per quale ragione? Vi è

un difetto di logica interna nella proposta del relatore: o si accetta il principio che nella Camera politica le istituzioni di garanzia (siano queste il Regolamento o il Presidente) devono essere elette con modalità di garanzia, cioè con la maggioranza di due terzi, oppure mi si spieghi in base a quale principio la maggioranza di due terzi deve valere per l'adozione del Regolamento, ma non può o non deve valere per l'elezione del Presidente.

Quindi, insistiamo sul principio dei due terzi o dei tre quinti (per rendere più facile evitare che piccole minoranze di blocco interferiscano nell'elezione degli organi e nell'adozione dei Regolamenti). Il principio che la maggioranza assoluta non basta perché nel maggioritario essa non è necessariamente maggioranza nel Paese credo sia un principio su cui la maggioranza si deve pronunciare con chiarezza e non rifugiandosi nel nominalismo, onorevole relatore.

Da ultimo, abbiamo presentato all'articolo 8 l'emendamento 8.21, che è molto importante e che recita testualmente: «Avverso interpretazioni del Regolamento che incidano sul procedimento legislativo, un decimo dei membri di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte costituzionale». Non stiamo parlando del merito, non stiamo proponendo di elevare la Corte a terza Camera legislativa: stiamo dicendo che avverso interpretazioni del Regolamento che incidano sul procedimento legislativo – cioè in violazione del Regolamento – non vale più il principio degli *interna corporis*, e ci si può appellare alla Corte costituzionale quale suprema garanzia.

Abbiamo denunciato più volte in quest'Aula, in questa legislatura, quella che a noi appariva essere una interpretazione regolamentare non corretta. Crediamo che in futuro – sempre che il sistema sia maggioritario – nei confronti di possibili interpretazioni che ledano principi regolamentari fondamentali si debba superare il principio storico degli *interna corporis*, nato in un clima di comportamenti istituzionali ispirati al rispetto delle opposizioni, e adottare un principio garantista come quello che proponiamo con l'emendamento 8.21.

Abbiamo una possibilità di appello per la maggioranza rispetto al voto che ha dato, nella distrazione del relatore, sull'articolo 7. Abbiamo un'opportunità di appello. Vedremo se, almeno su questo punto, le argomentazioni che abbiamo portato verranno accolte, oppure se avremo una conferma ulteriore della blindatura del testo, e quindi la conferma che le posizioni che abbiamo sinora espresso non vengono non dico accolte, ma nemmeno prese in sufficiente considerazione.

Non abbiamo udito risposta ad un nostro quesito fondamentale, onorevole relatore: è cambiato qualcosa nel sistema delle garanzie passando dal proporzionale al maggioritario? E semmai non è forse cambiato in peggio, visto che nel sistema proporzionale le Presidenze delle due Camere erano, per prassi sempre rispettata fino all'avvento del maggioritario, affidate l'una alla maggioranza e l'altra all'opposizione? In un momento in cui dovremmo rafforzare le garanzie per le minoranze (o le opposizioni che siano), non stiamo invece in realtà diminuendo queste stesse garanzie

laddove il nuovo sistema elettorale ci imporrebbe di aumentarle? A tali quesiti chiediamo risposta.

* BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sottoscrivo gli emendamenti che hanno come primo firmatario il senatore Battisti e li illustro.

Intervengo su questo articolo anche perché, come è evidente per i riflessi che ha, di sicuro pone alcune questioni di natura più generale, non fosse altro perché affronta il tema fondamentale degli equilibri che occorre prevedere nella Carta costituzionale, prendendo atto del fatto che ormai da dieci anni stiamo votando con il sistema maggioritario.

Mi si permetterà però, proprio perché il tema è di tale natura, di fare anche alcune considerazioni politiche più generali, non fosse altro per tentare – lo dico al relatore D’Onofrio – anche un primo, sia pure ancora del tutto parziale, bilancio e per prendere atto, anche con un certo interesse – lo dico sempre al relatore D’Onofrio – del fatto che si sia voluto prendere ancora tempo prima di affrontare e concludere l’esame dell’articolo 3.

Ho inteso – mi smentirà casomai, ma spero proprio di no, il relatore – quella sua proposta anche come un primo – lo dico senza forzare, senatore D’Onofrio – probabile ripensamento complessivo. Se è così, ovviamente ne prendo atto con qualche soddisfazione. Anche perché non posso nascondere, nel momento in cui parliamo proprio degli emendamenti presentati all’articolo 8, il senso generale di «frustrata preoccupazione», per il modo in cui stiamo procedendo.

Non devo riprendere espressioni che sono state usate in questa stessa Aula da molti parlamentari delle opposizioni (cito tra tutti il senatore Mancino), ma non solo – penso al presidente Fisichella o al presidente Andreotti – che hanno espresso altrettanta preoccupazione o forse, ancor di più, altrettanto turbamento.

Tra l’altro, voglio ricordare che – e ciò costituisce un elemento di ulteriore preoccupazione – per la revisione di gran parte della Carta costituzionale (sono 35 gli articoli di cui stiamo discutendo) si sta procedendo sulla base dell’articolo 138 il quale, come è noto, fu introdotto per prevedere parziali aggiornamenti, modificazioni e correzioni della legge fondamentale e non, invece, per procedere ad una revisione di così vasta portata. Altrimenti, non si capirebbe – lo dico al di là della teoria – perché la prassi consolidata delle revisioni costituzionali abbia condotto ad utilizzare meccanismi assai più rafforzati quali le Commissioni bicamerali. Dico questo, al di là di come si sono poi conclusi i lavori di quelle commissioni, per l’incapacità di affrontare con strumenti adeguati e con una reale volontà riformatrice i problemi dell’epoca attuale e i cambiamenti intervenuti rispetto alla Costituzione del 1948.

Senatore D’Onofrio, oggi ho voluto intervenire perché penso – e anche in questo caso, lo dico senza alcun senso di provocazione o iattanza – di dar voce ad un sentimento che è generale in quest’Aula e non appartiene soltanto alle opposizioni; e cioè il non comprendere cosa si stia facendo e dove si stia andando, con una preoccupazione che, per me, esce ancor più rafforzata. Infatti, tutto quello che stiamo facendo rischia di in-

durre due pensieri, il primo dei quali è che, per molti versi, quello di cui stiamo parlando – sta diventando, per citare Von Clausewitz, «la prosecuzione della politica con altri mezzi» – dà seguito, cioè, all'esigenza di corrispondere ad alcune richieste di un *partner* della maggioranza, che in questo momento si ritengono non contestabili, ma che una parte di quest'Aula e della maggioranza stessa, pensa poi di correggere una volta passate le elezioni europee. Questo è un sentimento molto diffuso, altrimenti considererei incomprensibile ciò che sta avvenendo, compresi alcuni silenzi di troppo.

Nello stesso tempo, in me nasce un'altra preoccupazione. Se per davvero siamo convinti di questo, rischiamo poi di non comprendere che c'è un'esigenza reale di cambiamento poiché è certo che la volontà riformatrice in questo Paese non ce la siamo inventata noi e non se l'è inventata sicuramente la Casa delle Libertà; essa nasce dalla realtà più complessiva, dal sistema di regole, di lacci e laccioli che non regge più alle modificazioni intervenute nella nostra società. Essa nasce dal sistema di regole complessive, anche istituzionali e costituzionali, che deve ammodernarsi e da due esigenze fondamentali: quella di una democrazia realmente governante e quella – che noi abbiamo posto in risalto negli emendamenti presentati sull'articolo 8 – del riequilibrio, in un sistema di democrazia compiuto raggiunto con la legge maggioritaria, delle garanzie delle opposizioni.

Vorrei che non dimenticaste questo. Non a caso, da sempre, tutti i teorici del costituzionalismo sostengono che quando si attuano le riforme costituzionali bisognerebbe farlo, come si suol dire, «con il velo dell'ignoranza», cioè senza conoscere chi governerà e chi starà all'opposizione nel momento in cui quelle regole si applicheranno. Quindi, quando si parla delle garanzie delle opposizioni e di *quorum* qualificati, dobbiamo tener presente che si sta parlando di interessi che riguardano tutti, al di là dei ruoli che in questo momento ricopriamo, nella maggioranza e nell'opposizione.

C'è un'altra regola fondamentale da tener presente, ed è quella che mi interessa di più: un sistema di questo tipo non solo ha bisogno di un percorso rafforzato ma inevitabilmente di una larga adesione. Il problema non è che la maggioranza non può decidere anche con uno o quattro voti in più, come avvenne nella precedente legislatura, ma che procedere in quella direzione è sbagliato. Non ho intenzione di polemizzare nuovamente sul perché ciò avvenne. Conta poco (a parte che la dimensione nella revisione costituzionale, pur importante, era allora assai minore rispetto a quella che in questo momento stiamo discutendo), perché è comunque un errore procedere in tale maniera e aggiungere errore ad errore non cambia la natura delle giustificazioni.

Se dovessimo adottare il concetto che applicando semplicemente l'articolo 138 della Costituzione possiamo modificare complessivamente la nostra Carta costituzionale ad ogni cambio di maggioranza avremmo trasformato la Carta di garanzia fondamentale, la Magna Charta di tutti noi, in una leggina ordinaria che farebbe la fine di tutte le leggine di questo

tipo. Avremmo cioè indebolito il sistema delle garanzie costituzionali complessive – l'elemento fondamentale della democrazia liberale – che va cioè oltre il puro e semplice principio che decide chi ha un voto in più, il quale deve prevedere quel necessario correttivo che garantisce le istituzioni dalla «dittatura della maggioranza», come giustamente ebbe ad esprimersi il senatore Amato in altra occasione.

In conclusione, Presidente, questo è il tema che volevo porre alla vostra attenzione.

Senatore D'Onofrio, mi auguro che questo momento di riflessione sia però effettivo, che cioè, passata la sbornia di una verifica che sembra essersi conclusa, anche se non si è capito su cosa, si ritorni finalmente in Commissione, in un luogo in cui sia possibile confrontarsi seriamente, e il ripensamento sia complessivo. Noi facciamo una proposta molto seria, cioè quella avanzata dal senatore Amato: possiamo e dobbiamo confrontarci ma dobbiamo farlo con spirito realmente costituente. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti all'articolo 8, avvertendola però che l'emendamento 8.25 sarà illustrato dal senatore Zancan, benché esso rechi, come tutti gli altri presentati dai Verdi, come prima la mia firma.

Vede, Presidente, anche in questa circostanza stiamo proponendo come opposizioni una serie di emendamenti condivisi che illustrano una proposta diametralmente opposta a quella avanzata dal centro-destra; essa è diversa per ispirazione e per contenuto, ma soprattutto perché si preoccupa di garantire il diritto delle opposizioni in un sistema nel quale, rafforzandosi così tanto il sistema maggioritario e soprattutto il ruolo ed il peso del Governo, della maggioranza e del Presidente del Consiglio, è necessario rafforzare il sistema delle garanzie. L'ho già ribadito illustrando gli emendamenti che avevo presentato all'articolo 7 e lo ripeto in questa circostanza.

Nel testo proposto dalla Commissione e nell'emendamento presentato dal relatore, che intendono modificare l'articolo 64 della Costituzione, non riconosciamo le garanzie a nostro avviso necessarie, in un sistema in evoluzione, per la vita democratica all'interno del Parlamento. Lo svolgimento della vita democratica all'interno del Parlamento è disciplinato dalla Costituzione e dal Regolamento. Ebbene, a cominciare dalla scorsa legislatura, il Regolamento è stato modificato e forzato allo scopo di ridurre diritti e prerogative, di comprimere gli spazi delle opposizioni e di tutelare meglio gli interessi e i diritti del Governo e della maggioranza. Per questa ragione i nostri emendamenti prevedono il *quorum* dei due terzi nelle votazioni concernenti i Regolamenti parlamentari. Abbiamo infatti bisogno di uno strumento che garantisca diritti, spazi, opportunità alla opposizione, senza negare le prerogative della maggioranza che ha l'opportunità di garantirsi da sé grazie ai voti di cui dispone.

Rispetto all'iniziativa che l'opposizione può assumere tramite l'applicazione delle norme regolamentari, vorrei fare riferimento ad alcune pra-

tiche parlamentari che risultano assai sorprendenti all'esterno. Spesso i giornalisti e cittadini mi hanno chiesto che cosa sia il «canguro», non essendo questo un Parlamento australiano, o la votazione per principi nel caso in cui siano stati presentati più emendamenti riguardanti lo stesso argomento. Si tratta di un espediente introdotto nei Regolamenti parlamentari per limitare diritti e spazi dell'opposizione.

Nell'evoluzione dei Regolamenti è stata conculcata la possibilità di esprimere una vera e forte opposizione. Se ci trovassimo di fronte ad un'iniziativa eversiva da parte di una maggioranza, in che modo il Parlamento potrebbe opporsi a leggi assolutamente illiberali, essendo stata cancellata ogni possibilità per l'opposizione di svolgere una forte azione di resistenza? Non mi riferisco a qualunque iniziativa della maggioranza e del Governo, ma ad iniziative che potessero rivelarsi in contrasto con il dettato costituzionale. È già accaduto che siano state assunte deliberazioni in contrasto con la Costituzione, in assenza della possibilità di esercitare un'incisiva opposizione. Il *filibustering*, ammesso in altre democrazie maggioritarie, è strumento straordinario, e non ordinario, dell'attività di opposizione quando non vi sia un pervicace, costante, diffusivo esercizio della dittatura della maggioranza.

Noi vediamo lo spazio che viene lasciato alle opposizioni, cosa viene loro lasciato e cosa è loro consentito di fare anche in questa legislatura. Mi appresto a fare un esempio, così ci possiamo capire meglio e ci possono comprendere meglio i cittadini che, magari, ascoltano queste nostre discussioni a casa. Succede, a volte, che la maggioranza condivida un punto di vista espresso da un emendamento dell'opposizione; ebbene, in tal caso il relatore di maggioranza (tutte le volte e nessuna esclusa) ne presenta uno identico per scippare l'iniziativa dell'opposizione: ad essa non deve essere lasciato alcuno spazio, anche qualora si condividano i punti di vista che rappresenta. Non lasciare spazio vuol dire ritenere che l'opposizione, comunque, va bastonata e ad essa va tolto, sottratto ogni spazio.

Ebbene, noi riteniamo che la strada imboccata dalla maggioranza con questa modifica della Costituzione sia rivolta a ridurre sempre di più gli spazi dell'opposizione, per confermare in mano al Governo – ma soprattutto al Presidente del Consiglio – poteri che nessuna democrazia (credo io, se non pensiamo che la democrazia si esaurisca nel giorno in cui si va a votare e il tutto si concluda lì) riconosce in questo identico modo. Noi, dunque, pensiamo che con questa modifica alla Costituzione venga abbandonata (ma qui entreremmo in un ragionamento un po' più delicato) la storia democratica del modo in cui il nostro Paese ha, per così dire, sviluppato la propria democrazia.

Infatti, si cancellano alcune prerogative che erano state riconosciute, ma soprattutto si forza la mano là dove si pretende che vi sia, tramite Costituzione, un capo della opposizione. (*Richiami del Presidente*). Mi rallegrò di un emendamento presentato dal collega Calderoli, in cui riconosce che vi possono essere più capi dell'opposizione, perché nel nostro Paese vi è una pluralità di espressioni politiche non riconducibili, come pretende qualcuno, ad un'unica identità: mi pare che questo esista nel centro-destra

e nel centro-sinistra, ad onta, per così dire, di talune posizioni definite riformiste che vorrebbero... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 8.25 che, ad avviso del mio Gruppo e mio, è di straordinaria importanza. Tale proposta modificativa prevede che per l'approvazione del Regolamento della Camera vi debba essere una maggioranza qualificata, qui indicata nella maggioranza dei tre quinti. Si tratta di un emendamento di straordinaria importanza perché nel meccanismo di valutazione dei contrappesi, compito primo e fondamentale del legislatore costituente, il primo contrappeso che viene in discussione, prima ancora della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura e del ruolo del Presidente della Repubblica, è, per l'appunto, la definizione dei diritti dell'opposizione.

La proposta del Governo e della maggioranza ha scelto una strada tra le tre possibili. Le strade possibili erano tre. La prima era quella di inserire i diritti dell'opposizione nel testo costituzionale, la cosiddetta costituzionalizzazione dei diritti dell'opposizione che quindi avrebbero avuto la prevalenza, come norma superiore, della Costituzione, rispetto alle leggi ordinarie.

La seconda scelta possibile era quella di affidare ad una legge ordinaria che diventava legge attuativa della Costituzione, quindi con valenza costituzionale, i diritti dell'opposizione. Anche questa strada non è stata scelta; è una strada che avrebbe avuto una fondamentale differenza rispetto a quella scelta: essendo definiti i diritti dell'opposizione con legge, la questione di un contrasto tra il principio costituzionale di garanzia dei diritti dell'opposizione e la legge istitutiva di questi diritti sarebbe stata suscettibile di essere portata avanti alla Corte costituzionale.

Ma se si sceglie, come si è fatto in quest'occasione, di affermare che i diritti dell'opposizione sono contenuti nel Regolamento della Camera, e siccome noi sappiamo che il Regolamento della Camera, se anche in contrasto con il principio costituzionale di garanzia dei diritti, non può essere eccepito o sollevato avanti alla Corte, perché non è suscettibile di giudizio avanti alla Corte, questo sta a significare che la proposizione «vengono garantiti i diritti della minoranza» equivale, se non si pone una maggioranza qualificata, a garantire solo quei diritti che la maggioranza attribuirà alla minoranza.

E poiché la maggioranza è quella che, con il voto a maggioranza assoluta, può decidere il Regolamento, essa potrebbe, ad esempio, disporre che una minoranza può parlare soltanto il primo giovedì di ogni mese nell'Aula della Camera o del Senato. Questa regola, palesemente in contrasto con la garanzia dei diritti della minoranza, viene decisa con una maggioranza assoluta, e quindi viene decisa in modo da non garantire i diritti della minoranza che, per l'appunto, non può accedere a quella maggioranza assoluta che è soltanto della maggioranza.

Ne consegue che la scelta di una maggioranza qualificata, che tra l'altro è propria di tutti i contrappesi, cioè Corte costituzionale e Consiglio

superiore della magistratura (il Presidente della Repubblica a ben vedere non è un contrappeso, né da una parte né dall'altra, ma è la punta dell'architrave della costruzione della Costituzione; e quindi la maggioranza assoluta si può giustificare, mentre sono contrappesi la Corte costituzionale ed il Consiglio superiore della magistratura), è una scelta coerente. Non potete devolvere al Regolamento se poi non prevedete che esso sia approvato con una maggioranza qualificata; è proprio una contraddizione in termini.

Quando si legifera in materia costituzionale, in tema di diritti delle minoranze, lo si fa, signori colleghi della maggioranza, per l'oggi e per il domani, il che significa che si legifera eventualmente anche per i signori dell'attuale maggioranza. Io credo che attenzione su questo punto imponga di accogliere l'emendamento ove si prevede che quella per l'approvazione del Regolamento della Camera debba essere una maggioranza qualificata. (*Applausi del senatore Cambursano*).

* MANZELLA (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 8.39, che mira a sopprimere la seguente frase del testo proposto dalla Commissione: «Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori eletti almeno in un terzo delle Regioni».

Questo tipo di norma introduce un computo separato della rappresentanza regionale in seno al Senato, e sotto questo aspetto rappresenta la ferita più grave a quella concezione di Senato che pur essendo legato al territorio, in base all'articolo 114 della Costituzione, pur essendo un Senato federale, come si è detto, assolve comunque ad una funzione nazionale, cioè una funzione di coagulo, di espressione dell'interesse nazionale, come pure viene detto in questo disegno di legge.

Ora, il *vulnus*, la ferita è ancora più grave perché è inserita in quell'articolo 64 che tutti i costituzionalisti nel panorama italiano e tutti parlamentaristi considerano un vero e proprio manifesto del nostro parlamentarismo. Se guardiamo ai lavori dell'Assemblea costituente, essi si sono concentrati proprio sull'articolo 64 per esprimere le caratteristiche permanenti del nostro parlamentarismo. Ora invece con questo testo si fa del Senato non già quella Camera con funzioni nazionali, ancorché federale e legata al territorio, ma al massimo una Camera delle corporazioni regionali.

Voglio allora esporre quattro motivi per cui questa frase appare del tutto impropria (ed il fatto stesso che siano stati presentati anche da colleghi della maggioranza emendamenti identici al nostro la dice lunga sulla maniera confusa con cui questa frase è stata inserita). Il primo argomento che voglio utilizzare è quello secondo cui un computo regionale separato di questo tipo rappresenta una negazione dello stesso principio rappresentativo, perché ad un certo punto, con la frase in questione, nella sostanza vengono meno i rappresentanti, anche se continuano ad essere nominati, ed assurgono a livello di protagonista le Regioni. Queste ultime vengono personalizzate all'improvviso, in modo tale da far apparire i senatori non

già rappresentanti con libero mandato parlamentare, ma mandatari con vincolo di partecipazione.

Il secondo argomento è ancora più serio, è un argomento da Dieta polacca, perché il testo previsto sembra consegnare alla non presenza in Aula dei senatori eletti in almeno sette Regioni, cioè un terzo, il potere di paralizzare qualsiasi decisione del Parlamento nazionale, comprese, oltre alle deliberazioni del Senato, anche le deliberazioni bicamerali da assumere insieme alla Camera dei deputati. Così come anche in relazione a quelle che chiamiamo leggi di ultima deliberazione della Camera, è comunque necessaria una deliberazione valida del Senato. Se tale deliberazione è paralizzata dai senatori eletti in sette Regioni, allora anche la Camera perde il suo autonomo diritto a deliberare.

Affidando ad un terzo delle Regioni il potere di invalidare le deliberazioni si configura una sorta di Aventino secessionista, essendo impensabile che un simile potere di ricatto non abbia anche un suo risvolto positivo; infatti, se queste sette Regioni si accorgono di poter paralizzare qualsiasi deliberazione del Senato, ancorché incidente sui poteri della Camera dei deputati, è evidente che potrebbero anche unirsi per ottenere un risultato positivo.

Le Regioni secessioniste, i senatori eletti in sette Regioni, avrebbero in mano la chiave dello scioglimento del Senato per impossibilità di funzionamento. Sul punto vorrei richiamare l'attenzione del relatore. Ricordo che in precedenza il relatore ha espresso preoccupazioni circa la presenza all'interno del Senato federale di due senatori a vita in più – niente di meno! – rispetto al numero che è stato proposto perché questi avrebbero inciso sulle possibilità di funzionamento del Senato stesso. In questo caso non sarebbero due senatori a vita in più bensì il secessionismo parlamentare dei senatori eletti in un terzo delle Regioni rappresentate a poter mettere il Senato nelle condizioni di non funzionare.

Per tutti questi motivi, considero la norma in esame eversiva del funzionamento stesso di quello che si definisce Senato federale della Repubblica. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

GUBERT (*UDC*). Questa volta la mia opinione è nettamente opposta a quella di chi mi ha preceduto.

Rilevo una grande difficoltà a legittimare e a ritenere non eversiva una concezione dello Stato sussidiaria alle autonomie regionali e locali. C'è una forzatura nell'interpretazione dello Stato in base alla quale lo Stato è al di sopra delle altre istituzioni e tutto ciò che proviene dal basso è eversivo. Ritengo che questa posizione sia sbagliata.

Si sostiene poi che è sufficiente un terzo dei rappresentanti delle Regioni per bloccare il funzionamento del Senato. Mi sembra che questa impostazione meriti un piccolo esercizio di matematica da parte del senatore Manzella. Infatti, per la validità delle deliberazioni si richiede la maggioranza assoluta dei componenti del Senato ed è molto improbabile che tale maggioranza assoluta non comprenda già i rappresentanti di almeno sette Regioni. Questa impostazione mi sembra veramente fuori luogo.

L'emendamento 8.507 va quindi esattamente nella direzione opposta. Se riconosciamo che il Senato (Camera delle Regioni o Senato federale) rappresenta le comunità territoriali e regionali, dovremmo almeno garantire che in esso siedano rappresentanti della metà o della maggioranza delle Regioni. Questo basterebbe a bloccare tutto perché sarebbero sufficienti venti senatori per invalidare le deliberazioni. Se a ciò si aggiunge la previsione della maggioranza assoluta, anche questo vincolo sarebbe di fatto più simbolico che reale.

Poi esistono altri emendamenti di cui due hanno a che fare con la garanzia – alla Camera soltanto, purtroppo – di un portavoce delle minoranze. Io non riesco a digerire il fatto che il sistema maggioritario possa valere anche all'interno delle minoranze, per cui le minoranze stesse devono decidere di avere un unico portavoce: o eliminiamo questa previsione, e allora lasciamo che ciascun Gruppo abbia i suoi diritti entro quest'Aula (nell'Aula della Camera in questo caso), oppure prevediamo che a fungere da portavoce di più aggregazioni di minoranza possano essere più persone. Sono le minoranze stesse che decidono se collegarsi politicamente e darsi un unico portavoce oppure non collegarsi politicamente e se collegarsi in maniera unitaria o non unitaria.

A me sembra che l'emendamento 8.514 recepisca la volontà di strutturare unitariamente le minoranze senza però vincolarle a stabilire al loro interno regole di maggioranza e di minoranza. Infatti, senatore Bassanini, che cosa dovrebbero fare le minoranze della minoranza? Dovrebbero semplicemente chiudere bottega.

Poi, vi sono gli emendamenti 8.3 e 8.520 con i quali si estende il meccanismo di tutela delle minoranze anche al Senato, però con riferimento alla rappresentanza regionale anziché alla rappresentanza politica. Non è vero che non ci siano minoranze e maggioranze nelle Assemblee federali, sarebbe sufficiente che il relatore consultasse gli atti del *Bundesrat* per capire come esistono maggioranze e minoranze; in quel caso sono addirittura determinate dalle scelte politiche e di partito, ma ci possono essere maggioranze e minoranze stabilite anche su basi diverse.

Allora, il prevedere che ci sia il diritto per le proposte di iniziativa regionale oppure per i rappresentanti – in questo caso – delle Regioni di poter vedere accolto il loro progetto anche se non fanno parte di Regioni gradite alla maggioranza credo rappresenti un minimo di tutela della funzione di rappresentanza delle Regioni anche per quelle che invece non fossero, come la maggior parte delle altre, orientate politicamente in un modo o nell'altro. Penso che questo possa avere un senso e spero che relatore e Governo ci riflettano sopra.

SCARABOSIO (*FI*). Signor Presidente, io sono partito dalla considerazione che il Senato federale avrebbe avuto competenze nelle materie concorrenti e quindi avrebbe lavorato intensamente in rapporto con le Regioni. È chiaro che il Senato federale è competente, ma nei limiti delle materie fondamentali, come stabilisce l'articolo 117 della Costituzione.

Il rapporto con il territorio doveva essere un rapporto molto intenso. L'emendamento 8.32, quindi, prevede che i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica. Questo perché il rapporto con la materia concorrente non deve essere soltanto teorico ma anche pratico.

Noi siamo competenti per quanto concerne i principi fondamentali dell'articolo 117 della Costituzione, ma al di fuori di tali principi fondamentali la competenza rimane completamente delle Regioni.

Allora, siccome il progetto legislativo del Governo non prevedeva il sistema misto che oggi forse si sta delineando, per creare questo rapporto avevo pensato di proporre che i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti dei Consigli regionali potessero essere sentiti dal Senato federale in qualsiasi momento.

Vorrei puntualizzare un elemento che è sfuggito a molti: sono dell'avviso che il rapporto non deve essere soltanto nei confronti dei Presidenti delle Giunte regionali, ma un rapporto forte, a mio parere, vi deve essere anche nei confronti dei Presidenti dei Consigli regionali. Non dimentichiamo che i Presidenti delle Giunte regionali sono parte di un organo esecutivo, mentre i Presidenti dei Consigli regionali sono parte di un'Assemblea, ne sono i Presidenti.

Il rapporto forte, quindi, non deve essere soltanto con l'elemento dell'Esecutivo regionale, ma con il Consiglio regionale, che è un'Assemblea legislativa. Questo indipendentemente dal fatto che si possa addivenire ad un sistema misto, che il nostro progetto legislativo non prevedeva, perché non si prevedeva che i Governatori dovessero essere membri di diritto del Senato.

Ho ritenuto opportuno prevedere che i Presidenti dei Consigli regionali possano essere sentiti in qualsiasi momento. Indipendentemente, però, dalla soluzione che in futuro si potrà delineare, riterrei opportuno mantenere il rapporto stretto tra Assemblee legislative. Questo aspetto non è stato mai evidenziato, io ne ho parlato in Commissione. Dal punto di vista giuridico è indiscutibile, noi siamo un'Assemblea legislativa, quindi quello che dovremmo avere nei confronti delle competenze legislative dovrebbe essere un rapporto tra le due Assemblee. Pertanto, un rapporto stretto con i Presidenti dei Consigli regionali è sicuramente auspicabile.

Il secondo punto che ho messo in evidenza è che i senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti. Anche questo è un rapporto molto importante che chiamerei di reciprocità. È fondamentale che i senatori eletti in una Regione, quando dovranno discutere di materie concorrenti, possano intervenire nei Consigli regionali per stabilire il limite, perché la Costituzione parla di principi fondamentali ma questo limite è molto difficile da evidenziare, tant'è vero che oggi abbiamo già moltissimi rapporti che vengono poi conclusi tramite l'intervento della Corte costituzionale.

Ritengo importantissimo il rapporto tra i senatori eletti in una Regione e il Consiglio regionale, quindi inviterei il relatore, che è molto sen-

sibile a questo aspetto (anche perché tale rapporto sarà in futuro molto più intenso, data la legislazione concorrente, se passerà la riforma), a porre molta attenzione sia alla possibilità che anche i Presidenti dei Consigli regionali intervengano nel Senato quali Presidenti di un'Assemblea sia, come condizione di reciprocità, alla possibilità che i senatori siano sentiti anche nell'ambito dei Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti. (*Applausi dei senatori Fasolino, Eufemi e Gubert*).

TONINI (*DS-U*). Signor Presidente, se stiamo lavorando con grande attenzione e impegno alla riforma di un numero così elevato di articoli della seconda parte della Costituzione è perché comune è l'esigenza di trovare le forme del completamento della transizione di cui si è parlato nella discussione generale, rispetto a due innovazioni che sono state introdotte negli anni passati. La prima riguarda la riforma del Titolo V, che ha introdotto elementi importanti di federalismo nella Costituzione, cambiando sotto certi profili la natura stessa della Repubblica accentuandone la dimensione federale; la seconda è l'introduzione per via referendaria, dieci anni fa, del sistema maggioritario.

Rispetto al completamento della riforma del Titolo V si è discusso ieri, mi pare con grande costrutto, con lo sforzo da parte di tutti di cercare una via d'uscita comune, in particolare sulla riforma del Senato.

Oggi, invece, ci stiamo occupando di un altro elemento importante: quello del completamento della riforma rispetto all'introduzione del sistema maggioritario, in particolare con riferimento ad un sistema di garanzie nel maggioritario, e non dal maggioritario.

Il nostro obiettivo, o almeno l'obiettivo che io condivido, è quello di rafforzare un sistema di contrappesi, rispetto al peso della maggioranza di Governo in Parlamento e, come vedremo nell'esame degli articoli successivi, al rafforzamento delle prerogative del Primo Ministro, che eviti i rischi, come è stato detto con un'espressione enfatica, di «dittatura della maggioranza».

A me pare che i contrappesi siano di tre tipi. Il primo riguarda la parità di condizioni nella campagna elettorale e quindi nel confronto tra le coalizioni nella fase elettorale. Sotto questo profilo, è difficile da parte nostra non giudicare negativamente la bocciatura, ad opera della maggioranza, di alcuni emendamenti che riguardavano il delicatissimo tema del pluralismo dell'informazione e dell'accesso ai mezzi di comunicazione (che certamente oggi ha un peso e una rilevanza straordinariamente più forti rispetto al 1948, quando la nostra Costituzione è stata varata) ed il tema, ad esso collegato, del conflitto di interessi.

Personalmente, ho ritenuto e ritengo non prive di significato le obiezioni del relatore sulla collocazione di tali emendamenti nella prima parte della Costituzione, dal momento che quest'Assemblea ha convenuto di accantonare la prima parte, proprio perché la riteniamo tuttora valida nei suoi principi fondamentali, e di concentrarsi, invece, sulla seconda. Tuttavia, credo che il relatore dovrebbe compiere uno sforzo per aiutarci a collocare questi principi nella seconda parte, accogliendo altri emendamenti.

Il secondo tema è quello del rafforzamento dei *quorum*. Al riguardo, condivido e apprezzo l'emendamento del relatore sulla garanzia che il Regolamento della Camera dei deputati, dove sta il cuore del sistema maggioritario, possa essere modificato solo con una maggioranza qualificata. Credo ci siano altri due elementi che vadano chiariti. Il primo riguarda la Presidenza delle Commissioni, che opportunamente ci viene proposto sia scelta tra i parlamentari dell'opposizione; forse andrebbe rafforzata la garanzia che sia l'opposizione a scegliere e che non si tratti di una scelta della maggioranza nell'opposizione.

Vi è poi il tema, ancor più incisivo e rilevante, della possibilità di istituire Commissioni di inchiesta da parte della minoranza, cioè che non ci possa essere da parte della maggioranza la possibilità, come si è verificato in questa legislatura, di bocciare sistematicamente tutte le richieste di Commissione di inchiesta formulate dalla minoranza. Insieme al senatore Morando, abbiamo presentato un emendamento sull'articolo 18; confidiamo nell'attenzione da parte del relatore e della maggioranza su questo punto di grande delicatezza.

Il terzo elemento di contrappeso, che con apprezzamento vedo raccolto dal testo della maggioranza e che era contenuto nel disegno di legge di cui sono primo firmatario, è la visibilità dell'opposizione in Parlamento e nel Paese attraverso l'individuazione della figura del Capo dell'opposizione. Ho sentito autorevoli obiezioni alla definizione di tale figura come Capo dell'opposizione; naturalmente, non mi formalizzo su questo punto, se si preferisce definirlo Portavoce o Coordinatore, per carità! Tuttavia, credo sia un elemento essenziale della dinamica del sistema maggioritario che siano definiti spazi e strumenti di azione per l'opposizione in Parlamento anche attraverso un portavoce che possa rendere unitaria l'immagine esterna dell'opposizione, sia in Parlamento che nel Paese.

La figura di un Capo dell'opposizione forte ed autorevole è, per un verso, un limite alla maggioranza, che dovrà fare i conti con un contraddittorio che ha analoghi, anche se ovviamente non identici, strumenti di parola al Paese e, per altro verso, è anche un vincolo all'opposizione perché la costringe – e mi rivolgo in particolare al senatore Gubert – ad essere qualcosa di più di un pluralismo di minoranze protestatarie; l'opposizione è costretta dalla logica maggioritaria ad assumere su di sé la responsabilità di avanzare una proposta alternativa.

Questa è la fisiologia della democrazia dell'alternanza. Rispetto a ciò, signor Presidente, abbiamo presentato alcuni emendamenti, in particolare l'8.34, e altri ad esso collegati, che tendono a rafforzare la figura del Capo dell'opposizione, anche garantendo allo stesso alcuni importanti strumenti di lavoro.

In tale emendamento si prevede che «il Capo dell'opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo Ministro» (non è cosa da poco per l'immagine dell'opposizione nel Paese) e poi che «i Regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori dei componenti del Governo ombra, ove questo sia costituito dal Capo dell'opposizione». Quindi, si pre-

vede la possibilità di un contraddittorio in Parlamento con il Governo ombra. L'emendamento stabilisce infine che il Capo dell'opposizione può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati, che è consultato dal Presidente della Repubblica, in caso di emergenza interna e internazionale e che allo stesso la legge assegna specifiche dotazioni materiali e finanziarie.

Sarebbe bello riuscire ad immaginare nel nostro Paese una sede per l'opposizione. In un Paese di grande tradizione liberale come il Canada c'è il Palazzo del Capo dell'opposizione; si tratta di un qualcosa di straordinariamente interessante e qualificante: da una parte, vi è un Primo Ministro capo della maggioranza in Parlamento, dall'altra, lo Stato garantisce al Capo dell'opposizione strumenti per agire con pari autorevolezza, naturalmente senza poteri di Governo, come è ovvio, nel confronto e nel dibattito politico, con ciò costringendolo a svolgere un'opposizione per il bene del Paese e che quindi indichi un'alternativa. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Passiamo alla discussione sull'articolo 8.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non parlerò di tutto l'articolo perché avremo poi modo di approfondirlo. Vorrei però illustrare in poco tempo al relatore una questione che mi sembra fondata. L'intervento del collega Manzella mi ha colpito per due motivi: in primo luogo, perché quanto lui evidenzia è grave; in secondo luogo, perché di questa gravità non mi ero accorto in quanto avevo dato un'interpretazione diversa.

PASTORE (*FI*). Ha ragione lei, senatore Petrini.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Probabilmente avevo ragione negli intendimenti, ma, a seguito di un'attenta lettura del testo, devo dire che ha ragione il collega Manzella. Se infatti trasformiamo questa frase al terzo comma dell'articolo, in cui è contenuta una doppia negazione, in una frase affermativa, la stessa diviene più chiara. Si potrebbe cioè scrivere: «Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica sono valide se sono presenti i senatori eletti almeno in un terzo delle Regioni». Se questo è l'intendimento, benissimo, specifichiamolo, perché in questo modo naturalmente il potere di interdizione apparterebbe ai due terzi delle Regioni ed allora lo stesso non sarebbe più tale, ma diverrebbe, anzi, elemento di garanzia.

Se però lasciamo la doppia negazione, signor relatore, la frase può essere interpretata nel senso che tali deliberazioni non sono valide se non sono presenti, ovvero se sono assenti, i senatori eletti in almeno un

terzo delle Regioni. In questo modo diventa effettivamente un potere interdittivo: se sono assenti i senatori eletti in almeno un terzo delle Regioni le delibere non sono valide. Ha pertanto ragione il senatore Manzella: occorre chiarire questa norma.

NANIA (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (*AN*). Signor Presidente, do un'interpretazione esattamente opposta in merito alla presenza dei senatori eletti in almeno sette Regioni come elemento di garanzia. Se solo pensiamo alla circostanza numerica per cui, ad esempio, si possono mettere insieme i senatori della Lombardia, del Veneto, del Piemonte e dell'Emilia-Romagna, il sistema funzionerebbe esattamente come non vuole il senatore Manzella.

Avremmo cioè il paradosso di quattro Regioni che, insieme, possono spezzare l'unità del Paese. La norma ha una valenza di garanzia, prevenendo, al primo comma, il requisito della maggioranza assoluta e, al terzo comma, che le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non siano valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Poiché gran parte della popolazione è residente nel Nord del Paese, meno di sette Regioni potrebbero avere la maggioranza assoluta; ma vorrei segnalare al senatore Manzella, che si ingegna in scoperte che puntano a fare cambiare opinione perfino al senatore Petrini, suscitando panico, che con la riforma del Titolo V è stato modificato l'articolo 116 della Costituzione, concernente le autonomie speciali.

Tale articolo, dopo aver previsto un'autonomia speciale per alcune Regioni del nostro Paese – il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste – e dopo aver specificato che la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, al terzo comma prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia – cioè altre autonomie speciali – possono costituirsi con riferimento alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117, nonché le materie indicate dal secondo comma alla lettera *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace e alle lettere *n*) e *s*).

Nella norma incriminata della devoluzione della Casa delle Libertà – cioè l'articolo 33 della riforma in discussione – si prevede che spetti alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in materia di assistenza e organizzazione sanitaria; mentre, con riferimento alla scuola, si menziona l'organizzazione scolastica e la gestione degli istituti scolastici.

Non vi è chi non veda che l'istruzione è cosa diversa dall'organizzazione e dalla gestione scolastica. Ebbene, l'articolo 116, come novellato dalla riforma dell'Ulivo con il voto del senatore Manzella, prevede che le Regioni possano chiedere una speciale autonomia con riferimento alle materie di cui alla lettera *n*), secondo comma, dell'articolo 117, cioè alle norme generali sull'istruzione, che lo stesso articolo 117 attribuisce

alla legislazione esclusiva dello Stato. Come mai il senatore Manzella, che si lascia prendere dal panico rispetto alle norme di garanzia, non si è lasciato prendere dal panico quando ha votato a favore di una riforma che consente alle Regioni di occuparsi dei principi generali sull'istruzione di cui alla lettera *n*), secondo comma, dell'articolo 117? Il senatore Manzella critica la gestione scolastica, menzionata all'articolo 33 della nostra riforma, ma non si preoccupa di vedere che qualunque Regione interessata può chiedere l'autonomia rispetto alle norme generali sull'istruzione. (*Applausi dal Gruppo AN*).

MORANDO (*DS-U*). Eri partito bene ma hai concluso male!

* EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, intendo svolgere solo poche considerazioni. Condivido le osservazioni ed i rilievi fatti poc'anzi dal senatore Scarabosio sull'emendamento 8.32. Quanto emerso dal dibattito sull'articolo 8 evidenzia l'opportunità di un perfezionamento del testo nel suo complesso. La necessità diviene ancora più forte rispetto ad una riforma costituzionale che non guardi solo all'oggi, ma al domani, e che dunque agisca sul sistema delle garanzie in modo efficace rispetto sia alla formazione del *quorum*, sia ai Regolamenti parlamentari e sia anche alla tutela delle minoranze – in una visione pluralista –, che non possono essere soltanto politiche, ma anche locali. In questo senso, dunque, vanno gli emendamenti che ho presentato sull'articolo 8, che naturalmente sosterrò. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

PRESIDENTE. Ricordo al senatore Manzella che potrà intervenire in sede di dichiarazione di voto: non può farlo in questa sede perché è già intervenuto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, come è stato rilevato, quello in esame al pari di tanti altri, è un articolo importante. Vorrei richiamare l'attenzione innanzitutto su una preoccupazione espressa dal collega Manzella che, onestamente, credo non abbia motivo di esistere rispetto al testo proposto. Si tratta di una questione molto delicata ed è opportuno che non vi siano dubbi, in questo ramo del Parlamento, sul fatto che da parte del Governo o nelle votazioni che nelle sedi parlamentari si svolgeranno si possano mettere in moto meccanismi, per così dire, di paralisi del Senato federale su decisione dei senatori di sette Regioni. Così – ripeto – non è.

Non vorrei che aleggiasse una sorta di terrore della Padania dovunque: si vede la Padania in ogni circostanza. Così – ripeto – non è. Le Re-

gioni in Italia sono ancora 20, nonostante le due province di Trento e di Bolzano. Il testo del proposto articolo 64 della Costituzione chiede che per la validità delle deliberazioni del Senato siano presenti i senatori eletti in almeno sette Regioni; quindi, se sono assenti quelli di 14 Regioni, ovviamente, non si può deliberare. Ma 14 Regioni sono il 70 per cento del Senato, e dunque sarebbe un fatto clamoroso: non la spaccatura della Padania, ma la fine del mondo. Ovverosia, se sono assenti senatori eletti in 14 Regioni, il Senato non può deliberare. Questo lo condivido, ma non se sono assenti i senatori di sette Regioni. Si prevede nell'articolo che siano presenti i senatori di almeno sette Regioni. Siccome le Regioni sono 20, se i senatori delle sette Regioni della Padania (che peraltro sono sei, sino ad oggi, che io sappia) non ci sono, saranno presenti quelli delle altre. Se non è presente quasi nessuno, pazienza, ma questo – lo ribadisco ancora – sarebbe un fatto clamoroso.

Chiedo al collega Manzella di non avere di questi terrori: ha indotto persino il collega Petrini, così attento ai lavori parlamentari, a nutrire una preoccupazione infondata: non vi può essere alcuna preoccupazione che, sulla base del testo proposto, il Senato possa non deliberare in assenza di senatori di sette Regioni. Comunque, considerato che questa è l'intenzione, se il collega Manzella ritenesse che ciò possa essere scritto in modo più corretto, lo si può fare: se dobbiamo scrivere come alle scuole elementari possiamo farlo, per carità. Possiamo prevedere che siano valide le deliberazioni, purché siano presenti i senatori eletti in almeno sette Regioni; questo comunque è il significato dell'articolo. Non sono valide se sono assenti quelli eletti nelle altre 14 Regioni: si tratta, quindi, di un evento mostruoso, per cui la Padania dovrebbe essersi impossessata di tutta Italia (mi dispiace che non sia presente il ministro Bossi, che sarebbe lietissimo di questa eventualità). Al di là dello scherzo, non c'è alcun emendamento padano: dico questo per evitare che il Senato abbia timori, sotto tale profilo, che non esistono.

Per quanto riguarda i contenuti, un altro argomento seriamente dibattuto è stato quello della o delle opposizioni. Siamo in un sistema di tipo bipolare, e tutto il testo costituzionale tende a concludere questo tipo di transizione. Ovviamente lo si può non volere, ci mancherebbe altro. Il sistema che c'è non è un sistema bipolare, ma un sistema proporzionale nel quale i Gruppi parlamentari, come tutti sappiamo, non sono ricordati secondo il sistema elettorale bipolare: si può volere il mantenimento di quello che c'è, non è vietato. Ma se il sistema è bipolare, ci sembra normale che se alla Camera dei deputati c'è una legge che dovrebbe favorire la formazione di una maggioranza, in quella Camera si manifesti (mi auguro, ritengo che sia così, lo spero ed è probabile) tra le opposizioni quella maggiore, non una sola opposizione, cosa che sarebbe inaccettabile, ma – ripeto – la maggiore delle opposizioni: noi parliamo di «Capo dell'opposizione». E non è detto che sia la sola garanzia. Si prevede, infatti, che le altre opposizioni siano garantite non meno di questa maggiore.

Quindi, onestamente non ravviso il motivo di grandi preoccupazioni per il fatto che il Governo preveda il Capo dell'opposizione in modo spe-

cifico; contemporaneamente si prevedono i diritti delle opposizioni, garantiti nei Regolamenti parlamentari. Da questo punto di vista la pluralità delle opposizioni è un fatto fisiologico del sistema bipolare, ma dovrebbe essere altrettanto fisiologico che tra le opposizioni ve ne sia una che si presenta come alternativa di Governo. Questo è il senso complessivo dell'articolo 64 e questo evidenzia anche l'estrema novità del testo costituzionale, rispetto ad una norma che riguarda il Regolamento parlamentare. Quindi, c'è un'attenzione ai senatori a seconda delle Regioni di provenienza, ed è uno dei criteri in base ai quali il Governo ha ritenuto di ricordare il Senato al territorio, anzi, era uno dei criteri: parlo infatti del testo del Governo, non di quello della Commissione.

La Commissione, dopo un lungo dibattito, ha enucleato la maggiore delle opposizioni non prevedendo – lo dico al collega Tonini – specifici poteri e diritti. Sarà il Regolamento parlamentare a prevedere questi diritti e doveri, perché se ci fosse una sola opposizione noi vivremmo in un sistema del tipo di quello britannico o canadese; siccome è possibile che ve ne sia più d'una, occorre intanto che si costruiscano le basi costituzionali affinché essa sia visibile.

Ai fini delle garanzie, voglio dire ai colleghi, che giustamente insistono molto su questo, che nel sistema attuale con questa maggioranza di Governo e con la maggioranza di centro-sinistra della precedente legislatura non era mai stato stabilito, ripeto: mai, che a presiedere le Commissioni di indagine, di controllo e di garanzia fossero esponenti dell'opposizione; è un'istituzione nuova, che prevediamo in Costituzione e che ci sembra molto significativa.

Si garantiscono le opposizioni a presiedere tutte le Commissioni parlamentari, tranne quelle permanenti, dove la maggioranza non dico che eserciti la dittatura, ma avrà legittimamente la possibilità di attuare il proprio programma. Noi non possiamo immaginare che si sostituisca la dittatura delle minoranze alla paventata dittatura della maggioranza. Alla fine il principio di maggioranza è considerato un principio democratico nel nostro sistema da 200 anni a questa parte; non risulta il principio di minoranza come principio costitutivo dell'ordinamento dal punto di vista costituzionale.

È una novità enorme che tutte le Commissioni, ad esclusione di quelle permanenti, abbiano un Presidente dell'opposizione. Ovviamente, non è possibile prevedere un Presidente di minoranza al Senato. Lo dico anche indirettamente al collega Gubert: capisco la preoccupazione della minoranza, ma ovviamente lo statuto costituzionale della minoranza non è quello dell'opposizione. La minoranza è un fatto numerico, che può essere politico e territoriale; la minoranza non può presiedere le Commissioni permanenti al Senato. Sarebbe paradossale che le Commissioni formate dalla maggioranza non avessero un Presidente di maggioranza, fatto numerico. Alla Camera, dove invece l'opposizione è un'opposizione politica, si indica la Presidenza di tutte le Commissioni, delle Giunte di controllo, non soltanto delle Commissioni di indagine. E lo dice la Costituzione, non lo rimettiamo al Regolamento parlamentare.

Ecco, quando prima dicevo che le garanzie sono molteplici, il fatto che le Presidenze siano attribuite in Costituzione fa parte della cultura delle garanzie dell'opposizione, e quindi delle opposizioni. Non si prevede solo una maggioranza qualificata per approvare il Regolamento della Camera, ma anche ciò che non può stabilire nessuna maggioranza, foss'anche quella dei quattro quinti dell'Assemblea: non può stabilire che la Presidenza delle Commissioni vada a soggetti diversi dall'opposizione. Questo lo stabilisce direttamente la Costituzione.

Ho così illustrato il mio emendamento 8.1000 e vorrei ora esprimere il parere sugli altri emendamenti all'articolo 8. Collega Turrone, lei ha detto che il fatto che si presenti talvolta come emendamento del relatore un testo che era stato presentato dai colleghi dell'opposizione è uno scippo. Io credo che sia un concorso di tipo costituente stabilire in Costituzione una norma di interesse comune.

PRESIDENTE. Senatore Turrone, il relatore sta interloquendo con lei, quindi la inviterei a un po' di attenzione.

D'ONOFRIO, *relatore*. Non c'è nessun intendimento di scippo: se gli emendamenti presentati dai colleghi di qualunque parte politica sono ritenuti componibili in un quadro costituzionale utile, il relatore li fa propri, ma non per scippare l'iniziativa all'opposizione. Nel mio emendamento si possono riconoscere decine di emendamenti di colleghi delle opposizioni qui presenti; credo di non aver fatto torto a nessuno assumendo come relatore un testo proposto da loro. Non c'è – lo ribadisco – nessun intendimento di scippo.

Oltre, quindi, ovviamente a sostenere l'emendamento 8.1000, da me presentato, esprimo parere favorevole su due soli altri emendamenti; successivamente farò alcune considerazioni sull'emendamento del senatore Scarabosio, su cui si è già soffermato il collega Eufemi.

I due emendamenti su cui il mio parere è favorevole sono l'8.503, e l'8.509, entrambi del senatore Calderoli. Do lettura di quest'ultimo per capire tutti insieme che anche questa è una parte significativa delle proposte avanzate da vari colleghi dell'opposizione, e non soltanto. Devo dire che non riscontro alcuna differenza tra maggioranza e opposizione su questi temi. L'emendamento 8.509 è volto a sostituire il primo periodo del comma quinto con il seguente: «Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare».

Si tratta di una norma di principio di rango costituzionale che vincola la potestà regolamentare per cui non si può disporre diversamente qualunque sia la maggioranza che la esprime. È una norma costituzionale che non c'era, ed è parte di quello che genericamente si chiama Statuto delle opposizioni; è una formula riassuntiva che riguarda tanti aspetti del lavoro delle opposizioni politiche, per cui mi sembra importante per completare il testo che propone il Governo.

Voglio poi ricordare il contenuto dell'emendamento 8.32, del senatore Scarabosio, in quanto lo ritengo molto significativo dal punto di vista delle intenzioni che esprime. Esso intende inserire il seguente periodo: «I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti». Lo spirito della norma è assolutamente da accogliere, ma devo dire che questa materia è disciplinata in modo sintetico da un comma dell'articolo 3, che è stato accantonato e che probabilmente sarà la sede in cui questo punto potrà essere richiamato.

L'articolo 3 riassuntivamente prevede che: «I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione». È ovvio che questa è norma costituzionale, così come è ovvio che i modi di esercitare questa reciproca collaborazione saranno disciplinati dal Regolamento del Senato e dai Regolamenti dei Consigli regionali. La Costituzione non dovrebbe contenere norme di dettaglio come quelle riportate nell'emendamento. Condivido il principio di reciproca collaborazione, che è già contenuto nell'articolo 3. Se si vuole dire che si devono sentire reciprocamente, non è vietato, però credo sia il caso di evitare di scrivere una Costituzione lunghissima, anche perché stiamo scrivendo un testo molto più lungo di quello, gradevolissimo, del 1947. Cerchiamo quindi di evitare che alcuni principi, di cui siamo anche convinti, siano direttamente scritti nella Costituzione, anziché rimessi ai Regolamenti che gli stessi principi possono attuare.

Per questa ragione chiederei cortesemente il ritiro o l'accantonamento di tale emendamento, da riproporre eventualmente al momento dell'esame dell'articolo 3, perché in quella sede potrebbe avere una sua specificità.

Infine, esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.50, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 8.49/1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.49.

* BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, come i colleghi sanno, l'emendamento 8.49 riformula l'intero articolo 8 nell'ottica di definire garanzie efficaci del rispetto delle regole da parte di tutti.

Sono sorpreso e sconcertato dalla motivazione addotta dal relatore per negare l'estensione al Senato di alcune regole di garanzia. Il relatore ha infatti sostenuto che il Senato non partecipa al rapporto di fiducia. Certo, ma neanche il Senato e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti partecipano al rapporto di fiducia. (*Applausi del senatore Passigli*).

Il problema di garanzia delle minoranze esiste quale che sia la funzione istituzionale dell'organo. Esisteranno maggioranze nel Senato anche se queste non saranno chiamate ad esprimere la fiducia al Governo. Potrà accadere che si formi una maggioranza diversa da quella che sostiene il Governo, ma un problema di garanzia delle minoranze nel funzionamento di una Assemblea rappresentativa esiste sempre e comunque.

Il relatore potrebbe avere ragione quando afferma che rispetto a questo schema il problema della Presidenza di alcune Commissioni si pone diversamente alla Camera e al Senato; ma in merito alle modifiche dei Regolamenti parlamentari, la stessa esigenza che ha convinto la maggioranza ed il relatore della validità della nostra proposta con la quale si stabilisce di prevedere per le modifiche al Regolamento della Camera l'approvazione con una maggioranza qualificata, dovrebbe valere per il Senato, perché anche lì si formeranno maggioranze e minoranze, e queste ultime dovranno quindi essere tutelate di fronte alla tentazione della maggioranza di cambiare le regole a suo vantaggio.

Il ragionamento del relatore può valere per le Commissioni di controllo e di garanzia, perché spesso tali organismi esercitano una funzione di controllo sull'Esecutivo; in quel caso l'argomentazione del senatore D'Onofrio può avere un senso, che manca invece se riferita all'approvazione delle modifiche regolamentari. Infatti, come dimostrano molti esempi stranieri, anche le Camere che non partecipano al rapporto di fiducia presentano problemi di tutela delle regole nei confronti di eventuali arbitri o dittature della maggioranza.

Ha ragione il relatore quando sostiene che circa la Presidenza di determinate Commissioni l'innovazione proposta è rilevante ed in tal senso è vero che egli ha accolto una delle proposte dell'opposizione. È ragionevole sostenere che le Commissioni permanenti devono esprimere un Presidente di maggioranza perché esse intervengono nell'attuazione del programma di Governo ed infatti la nostra proposta concerne solo le Commissioni di controllo e di garanzia. Ma se tale proposta è stata accolta, allo stesso tempo è stata anche depotenziata, perché i Presidenti non sono espressi dall'opposizione o dalle minoranze ma, in base alla formulazione del relatore, sono scelti dalla maggioranza tra le file dell'opposizione.

L'impostazione francamente è un po' diversa, così come è diversa dagli esempi stranieri cui facevo riferimento (in particolare Germania e Gran Bretagna) nel prospettare le Presidenze delle Commissioni di controllo e di garanzia affidate all'opposizione.

L'emendamento 8.49, oltre all'estensione al Senato della maggioranza qualificata per le modifiche regolamentari e alla designazione da parte dell'opposizione dei Presidenti delle Commissioni di garanzia e di controllo, contiene ulteriori elementi di garanzia che la maggioranza rifiuta e non prende assolutamente in considerazione. Uno di questi elementi è l'indicazione in base alla quale gli spazi riservati all'opposizione nella formulazione dell'ordine del giorno e nell'organizzazione dei lavori dell'Aula devono essere adeguati. Si tratta di una qualificazione generica con la quale si intende significare che tali spazi non possono essere ridotti ai minimi termini, ad una misura puramente simbolica. Perché rifiutare questa precisazione, che ha un indubbio contenuto di garanzia? Fermo restando che poi l'opposizione avrà spazi adeguati e la maggioranza finirà quasi sempre per bocciare le sue proposte.

Infine, desidero attirare l'attenzione su una questione che so assai delicata. Il testo dell'emendamento 8.49 stabilisce che i «regolamenti parlamentari (...)» – è chiaro che per questo aspetto specifico il riferimento è solo a quello della Camera – «Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti».

La questione non è peregrina perché, nel momento in cui abbiamo una Camera configurata nel modo che il testo propone, intendiamo che la fiducia possa essere posta anche sulle modifiche costituzionali? Intendiamo che possa essere posta anche sulla legge elettorale? Intendiamo che possa essere posta anche sulle modifiche dei Regolamenti parlamentari? Riteniamo che con la fiducia il Governo possa vincolare, anzi ricattare la maggioranza anche su questioni che sono fuori dal suo ambito, perché appartengono alla definizione delle regole? Io credo che sarebbe giusto prevedere che i Regolamenti parlamentari (peraltro approvati, nel caso della Camera, a maggioranza qualificata) stabiliscano i casi nei quali la questione di fiducia non può essere posta perché essi non rientrano nell'ambito delle decisioni sulle quali legittimamente la maggioranza decide da sola e il Governo è l'espressione e la guida della maggioranza in Parlamento.

Quindi, ci sono delle differenze molto significative e per questo noi insistiamo sull'approvazione di questo emendamento e chiediamo, signor Presidente, il voto mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono stati presentati quattro emendamenti sostitutivi dell'articolo 64 della Costituzione che hanno una rilevante parte normativa comune. Faccio riferimento agli emendamenti 8.49, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, 8.900, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori, 8.30 presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, e 8.901, presentato dalla senatrice Denatamaro e da altri senatori.

Questi emendamenti hanno in comune (faccio riferimento all'articolo costituzionale oggetto di sostituzione) i primi tre commi e il primo periodo del quarto comma.

Pertanto, sarà messa ai voti la parte in comune fra i quattro emendamenti.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento che porta le firme sia di rappresentanti del Gruppo dei Democratici di Sinistra che di rappresentanti del Gruppo della Margherita.

Vorrei fare osservare, però, una cosa al relatore, con la cortesia che gli è dovuta vista la fatica che sta sopportando. Quando ci ragguaglia su quella che è la vera intenzione del disegno di legge del Governo e suo relativamente alla presenza dei senatori di almeno un terzo delle Regioni, signor relatore, non lo può fare con quel senso quasi di fastidio, come fosse una specificazione data a un'interpretazione capziosa, perché tale non è, e lo dico anche al senatore Nania: è l'interpretazione vera di quello che è scritto. Possiamo, casomai, dire che quello che è scritto non corrisponde alle intenzioni di chi lo ha scritto e questo, naturalmente, ci fa molto piacere. Vogliamo dimostrarlo? Leggiamo il terzo comma dello stesso articolo che recita: «Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti». Vedete che qui la dizione «non è presente» può essere tranquillamente sostituita con l'altra «è assente» oppure «manca»: il significato non cambia, perché le deliberazioni non sono valide se è assente la maggioranza o se manca la maggioranza. È sempre la stessa cosa. Non accade così, invece, nel periodo successivo perché se sostituiamo le parole «non sono presenti» con le altre «sono assenti» oppure «mancano», ne deriva l'interpretazione correttamente data dal senatore Manzella.

Non ci sono fantasmi padani, ma soltanto l'interpretazione letterale di un testo che è sbagliato perché non corrisponde all'intenzione del legislatore. Ne prendiamo atto con piacere, senatori Nania e D'Onofrio, però non potete accusarci di capziosità perché qui si tratta di scrivere un testo costituzionale che deve essere coerentemente interpretato. Possiamo anche immaginare che l'interpretazione sia poi lasciata ai lavori parlamentari in cui si leggerà che l'intenzione dell'Assemblea era questa, ma sarebbe molto più elegante se scrivessimo la norma in modo che non vi siano dubbi interpretativi.

Chiarito questo, c'è anche un problema di sostanza e non solo di forma. In tal modo, infatti, diamo una qualificazione rappresentativa al senatore che si trova in contraddizione con quanto diremo poi all'articolo 67 della Costituzione, cioè che: «Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato». Allora, il senatore rappresenta la Nazione o la Regione?

Stiamo attenti, perché nel momento in cui ipotizziamo che debba essere presente un certo numero di senatori in quanto rappresentanti di una

certa Regione introduciamo una distorsione al criterio di rappresentanza, qual è quello che andremo poi a configurare nell'articolo successivo: rappresentano la Nazione o rappresentano la Regione? Il senatore dell'Abruzzo o della Lombardia, che è presente in Aula e che dà legittimità alla deliberazione assunta dall'Assemblea in quanto senatore dell'Abruzzo o della Lombardia, rappresenta quella Regione oppure rappresenta la Nazione?

Se rappresenta la Nazione, deve essere egli stesso in grado di fare una sintesi degli interessi regionali e di esprimere un voto che prescinde dall'interesse della Regione di appartenenza. Delle due l'una. Dobbiamo scegliere, naturalmente, e scegliendo diamo un significato preciso a quella che sarà l'Assemblea rappresentativa del Senato: rappresenta la Nazione in quanto insieme di Regioni che cercano una sintesi tra interessi che si sanno essere o che possono essere divergenti, o invece rappresenta gli interessi specifici delle Regioni di provenienza dei senatori, e la sintesi allora è soltanto il risultato di un rapporto di forza fra i rappresentanti di quelle Regioni?

Cambia totalmente l'aspetto del problema. Questo elemento, che i senatori Tonini e Morando interpretano come di garanzia, diventa un elemento distorsivo di un principio fondamentale e pregiudiziale rispetto a quello che sarà il significato dell'Assemblea federale. Cambia completamente.

È per tale motivo che siamo contrari alla formulazione che ho richiamato e con l'emendamento 8.49 ne abbiamo proposta una diversa, che naturalmente vorremmo vedere approvata, pur con le eventuali modifiche che si riterranno, che risolve i problemi che ho evidenziato.

PASTORE (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario su questo gruppo di emendamenti.

Ribadisco in quest'Aula che la diversità di disciplina tra – diciamo così – il sistema delle garanzie della Camera e quello del Senato non nasce per ragioni segrete o infondate, ma perché Camera e Senato hanno funzioni, composizioni, strutture completamente diverse. Nella Camera c'è un'opposizione che nasce nel momento dell'elezione, nel Senato l'opposizione non c'è; nella Camera vi è una minoranza che, secondo i nostri auspici, dovrebbe restare tale dall'inizio alla fine della legislatura posto che rimanga tale anche la maggioranza, nel Senato non esistono né una maggioranza né una minoranza precostituite.

Nell'attuale sistema costituzionale (che brilla certamente per la sua sobrietà e per il quale i nostri Padri costituenti avevano probabilmente in mente un sistema proporzionale, come poi è stato nella realtà storica italiana) non vi è nulla di tutto ciò. In quel sistema complessivo e nelle previsioni dei legislatori dell'epoca non si poneva nemmeno la possibilità

di una legge che precostituisse, nel momento elettorale, maggioranza, Primo Ministro e programma elettorale.

È pertanto ragionevole, sensato, opportuno e funzionale allo scopo che per la Camera ci siano garanzie forti e significative, dal momento che in essa un'opposizione è individuata, mentre nel Senato l'opposizione ci potrà essere, su singoli atti e per ragioni momentanee e temporanee, ma non può essere individuata in via istituzionale.

Per quanto riguarda poi l'obiezione che il Governo potrebbe porre la fiducia su tutti gli atti e quindi che sia opportuno che il Regolamento disciplini questa fase, vorrei aggiungere semplicemente due osservazioni. La prima, che dovrebbe essere in qualche modo *tranchant*, è che nel sistema che emerge dal progetto del Governo non si parla di fiducia: per il Senato essa è assolutamente da escludere; per la Camera si prevede il diritto del Governo di chiedere la priorità del voto sulla propria proposta rispetto ad altre. Tale previsione può anche qualificarsi come fiducia, ma non è individuabile come tale e quindi non può estendersi oltre i casi contemplati dalla Costituzione.

Con riferimento alla seconda osservazione, vale quanto detto prima, cioè che il Regolamento della Camera, dove si può porre la questione, grazie all'emendamento del relatore è soggetto all'approvazione di garanzia con una maggioranza qualificata. Peraltro, dobbiamo anche tener presente che gli attuali Regolamenti di Camera e Senato, le cui modifiche sono approvate con la maggioranza assoluta senza ulteriori garanzie, in un sistema che oggi è maggioritario e di fatto bipolare non sono stati mai oggetto di violenti interventi da parte dell'attuale maggioranza, pur disponendo essa dei numeri per farlo. Non vedo perché questo debba avvenire in futuro.

Comunque, le garanzie credo ci siano tutte.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 8.49, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, fino alle parole «lavori parlamentari».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.49 e gli emendamenti 8.900, 8.30 e 8.901.

Gli emendamenti 8.30/1, 8.800 e 8.48/1 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.48, identico all'emendamento 8.902.

* MANZELLA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZELLA (*DS-U*). Signor Presidente, desidero ribadire le argomentazioni espresse dai colleghi nel senso che il compito di una revisione costituzionale su base maggioritaria è precisamente quello di stabilire garanzie costituzionali puntuali per l'opposizione.

Il rinvio generico ai Regolamenti parlamentari è una tecnica che lascia il tempo che trova, anche se arriviamo alla ipermaggioranza che si chiede.

Ricordo che la madre di tutte le Costituzioni maggioritarie è stata la Costituzione francese della Quinta Repubblica, la quale, accanto ad un effettivo aumento dei poteri del Governo e della sua maggioranza – l'espressione più celebre è quella del voto bloccato – prevede delle garanzie effettive e reali per l'opposizione, la principale delle quali è il ricorso preventivo di minoranza di fronte al tribunale costituzionale.

Credo quindi che il riequilibrio che tutti cerchiamo dal 1994, quando sono state introdotte le leggi elettorali maggioritarie, viene in questo testo francamente eluso. Comunque, rinviando a quelle modifiche puntuali che chiediamo di introdurre in questo progetto costituzionale per misurare una volontà di cambiamento e di riequilibrio che invece risulta finora inattuata.

Vorrei ora fare un breve cenno alla *vexata quaestio* (*vexata* per me, ma non per altri visto che è già risolta). Ringrazio il relatore per il suo chiarimento, che ha permesso, sia pure con quell'aggiustamento semantico da lui preannunciato, un plausibile riporto di quella che era, chiamiamola così, un'eccezione numerica.

Non c'è invece un soddisfacente chiarimento per quanto riguarda l'altra motivazione di questo emendamento, che poi risulta presentato in un

identico testo da ben sette senatori. Ho molto rispetto dei colleghi: quando da Alleanza Nazionale, ad Alleanza popolare, dall'UDC ai Verdi, si propongono emendamenti del medesimo tenore, a mio parere qualcosa non funziona, non credo si sia stati tutti in preda all'incantamento o all'impazimento che avrei sperimentato io quando ho presentato questo testo. Ci deve essere qualcosa che non funziona. Se allora accettiamo il chiarimento numerico dato dal relatore, rimane come una muraglia l'altra motivazione, alla quale il collega Petrini accennava poco fa, relativa alla parità tra i membri del prossimo Senato federale.

Ricordo che appena poco tempo fa la Corte costituzionale, nella sentenza n. 24 del 2004, quella che ha cancellato il cosiddetto lodo Schifani-Maccanico, ha perentoriamente dichiarato la parità assoluta tra i membri di questa Assemblea, negando addirittura che il Presidente del Senato potesse godere di una protezione penale differenziata rispetto a qualsiasi altro suo membro. Nella visione, che confermo, di un Senato che, sia pure federale, svolge funzioni nazionali non credo si possa assolutamente permettere, anche a fini teorici, astratti e di garanzia – per carità, signor relatore, accetto il suo ragionamento –, che nel computo dei voti vi sia una differenziazione tra senatori.

È questo il punto dirimente che ha indotto sette senatori di differenti Gruppi a presentare emendamenti di analogo tenore. Mi consenta, con amicizia e simpatia, di invitarla a non parlare di terrorismo e di panico: sono espressioni eccessive, superflue e forse inadatte a questa Assemblea, tra componenti che si conoscono.

Con il senatore Nania non ho molta dimestichezza, so soltanto che il suo *leitmotiv* ricorrente è il seguente: poiché in passato sono stati commessi veri o presunti errori, allora la via dell'errore si deve percorrere fino in fondo, fino alle estreme conseguenze. Se così fosse, io che non ho avuto il piacere di partecipare alla Bicamerale, culla di certe norme, perché allora ero deputato europeo, faccio rilevare che rispetto alle norme approvate dalla Bicamerale e nello scorcio dell'ultima legislatura, vi è un elemento che mi viene suggerito dalla presenza, come al solito simpatica, attenta ed efficace, del ministro Bossi.

Questa volta le norme sono infatti concepite con la presenza al Governo di un partito che ogni tanto ricorre, come arma politica e propagandistica, alla minaccia di secessione. Il ministro Bossi non ha rinunciato come ultima *ratio* alla secessione, la mantiene nel suo armamentario, nella sua panoplia di armi politiche. Quando ciò accade, ancorché certe norme pericolose siano state approvate in sede Bicamerale, con l'aiuto delle Regioni poi e infine dal centro-sinistra nello scorcio dell'ultima legislatura, sussiste una differenza di contesto estremamente importante.

Allora non c'era una questione nazionale. Adesso una questione nazionale c'è. Sono questi i motivi, caro relatore, per cui, pur accogliendo lo sforzo semantico e interpretativo che lei ha fatto dal punto di vista numerico, debbo confermare il senso dell'emendamento, il cui contenuto è identico a quello di sette emendamenti presentati da senatori di altri partiti. Condivido un'impostazione che nasce non già da terrore, da panico,

come ella graziosamente ha detto, bensì, più semplicemente, da una motivazione politica rispettabile. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, intervengo a titolo personale. Mi sembra più che ragionevole la richiesta di maggioranza qualificata per stabilire le regole di funzionamento della Camera e del Senato. Non riesco a capire come mai il partito di cui faccio parte sostenga che le modifiche della Costituzione devono essere approvate ad ampia maggioranza, non da una parte ma con un coinvolgimento più vasto, mentre sulle regole di funzionamento della Camera e del Senato ci si limita a prevedere la maggioranza assoluta che, nel caso della Camera, è attualmente garantita dalla maggioranza politica e la stessa circostanza potrebbe darsi al Senato. In questo modo legittimiamo una decisione sulle comuni regole di funzionamento in base a convenienze momentanee di una parte. A me sembra un errore anche perché la parte in cui ci troviamo adesso potrebbe essere diversa tra qualche tempo. Credo che occorra avere una vista un po' più lunga che non quella dell'immediato interesse.

Signor Presidente, esprimo disagio per il parere contrario espresso dal relatore sugli emendamenti che prevedono il *quorum* dei due terzi e, se i proponenti lo consentono, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 8.902, identico all'emendamento 8.48. Mi auguro che quando si tratta di regole lo spirito *bipartisan* sia fatto valere sempre e non soltanto quando è utile per un uso polemico dell'argomentazione. (*Commenti del senatore Tirelli*).

NANIA (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (*AN*). Signor Presidente, trovo veramente curioso che, in questo dibattito sull'approfondimento e sull'approvazione di una riforma che per noi è di alto contenuto e che ricostruisce il tessuto costituzionale così pesantemente disarticolato dalla riforma del Titolo V approvata dal centro-sinistra, non si riconosca la validità di alcuni ragionamenti che puntano ad allargare la base del consenso nel Senato della Repubblica, così come noi lo immaginiamo.

È apparso fin troppo evidente che non soltanto richiediamo in questo Senato che un provvedimento sia approvato sulla base della maggioranza della metà più uno dei suoi componenti, ma richiediamo, altresì, per evitare che Regioni forti si possano alleare e superare la maggioranza della metà più uno, per la validità delle deliberazioni, almeno la presenza di un numero di Regioni pari a sette.

Ma a parte questo, trovo veramente sconcertante negare o dimenticare che si è utilizzata, per illustrare l'emendamento su questa norma di garanzia riferita alle sette Regioni, l'espressione «eversiva», sostenendo che si trattava, appunto, di una norma eversiva. Come trovo altresì sconcertante (e questo, secondo me, suona come un'offesa per il ruolo politico e istituzionale che sia il centro-destra che il centro-sinistra devono svolgere in una democrazia «normale»), il fatto che sia stato teorizzato, in modo impressionante (tutti dovremmo rileggere queste affermazioni), dal senatore Manzella che se il centro-sinistra fa un guasto, disarticola la Costituzione, mette sotto i piedi l'interesse nazionale, anzi – dirò di più – addirittura cancella dalla Costituzione del 1948 il richiamo all'interesse nazionale, tutto questo, siccome l'ha fatto il centro-sinistra, lo si può fare. Se invece il centro-destra (poiché al suo interno c'è quel simpaticone, quel personaggio, peraltro gradevole, come ha detto sempre il senatore Manzella, che si chiama Bossi il quale, quando torna nella Padania, lancia dei proclami) reintroduce l'interesse nazionale, ricostruisce ed elimina quel federalismo «multivelox» delle 20 Regioni, che possono perfino appropriarsi dei principi generali sull'istruzione, siccome lo ha fatto il centro-destra, e non il centro-sinistra, ebbene, ci si può passare sopra.

Senatore Manzella, le ricordo qualche dibattito al quale abbiamo partecipato in passato a Firenze, in cui lei era un fervidissimo sostenitore dell'elezione diretta del *Premier* o del Presidente della Repubblica, ed anzi si era impegnato abbondantemente anche sul «sindaco d'Italia» e su concetti di questo tipo, fra l'altro, sulle pagine de «la Repubblica». Ora capisco che lei dimentichi certe sue vecchissime posizioni su questi temi e che quindi si trovi, per così dire, non in consonanza con un parlamentare di Alleanza Nazionale, perché lei è figlio di un dio maggiore e noi siamo sempre stati figli di un dio minore.

Ma, detto questo, voglio cogliere l'aspetto positivo del suo intervento, che sembra sia la consapevolezza che quella riforma del Titolo V ha scardinato l'assetto costituzionale, cancellando l'interesse nazionale, consentendo un federalismo per le Regioni ricche ed uno per le Regioni povere, impedendo al Governo perfino di poter sollevare il conflitto tra una norma regionale e l'interesse nazionale. Lei sa, infatti, che la riforma del Titolo V ha soppresso dall'articolo 127 perfino questa possibilità ed altresì che in quella stessa riforma l'ottavo comma dell'articolo 117 ha sollevato tante polemiche, per la parte in cui si riferisce ad organi comuni tra le Regioni, vale a dire, lei sa benissimo che è stata impiantata, per ragioni elettorali, una riforma del Titolo V, dimenticandosi della coerenza di una Carta costituzionale che mai era stata ritoccata soltanto in una parte, senza che il contesto complessivo fosse garantito.

Allora, siccome voglio raccogliere il senso della sua proposta – cioè la consapevolezza che, dal momento che si è sbagliato, non si deve continuare a farlo – a me sembra che di quello che dice il ministro Bossi occorra considerare quello che egli sostiene, appunto, in quanto Ministro, oltre a quello che è scritto in questo testo. E in questo testo viene cancellato il federalismo per le Regioni ricche, che possono «prendersi» le materie di

cui all'articolo 117 della Costituzione, e persino i principi generali sull'istruzione ed i beni culturali, perché si fa anche riferimento alla lettera *n*) del secondo comma del medesimo articolo.

Mi sembra importante che con questa legge si stabilisca in maniera chiara che c'è una tenuta complessiva del sistema, dove la norma di garanzia sta nel fatto che i cittadini scelgono chi governa e giudicano anche coloro che governano. Questo a me sembra il punto fondamentale su cui si costruisce il rispetto nei confronti del voto del cittadino.

Il Titolo V il centro-sinistra lo ha approvato lasciando tutto questo sullo sfondo. Noi insieme ci stiamo provando, perché ci rendiamo conto che quel federalismo, lasciato in piedi, così come è stato lasciato nella Costituzione del 1948, è destinato soltanto a produrre guasti; quindi accogliamo il profilo collaborativo. Rendiamoci conto però esattamente che stiamo lavorando per la organicità del sistema costituzionale, non per dare credito a quello che può dichiarare Nania o Bossi, ma per dare credito al provvedimento legislativo, alla legge costituzionale che noi insieme faremo e sanciremo con il nostro voto e che passerà alla storia costituzionale di questo Paese.

Quello che dice Bossi sarà consegnato alla politica, come quello che dico io o quello che dice lei, senatore Manzella, ma come voteremo – ripeto – resterà nella storia di questo Paese. E nella storia di questo Paese resterà che il centro-sinistra ha cancellato l'interesse nazionale dalla nostra Costituzione, mentre il centro-destra ha reintrodotta l'interesse nazionale nella nostra Costituzione! (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Proteste dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.48, identico all'emendamento 8.902.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.48, presentato da Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 8.902, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanza e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30 e alle ore 21, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,28*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell'articolo 70-bis (2544)

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica)

1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

EMENDAMENTI

7.800

DE ZULUETA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

7.600

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA,
BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7-...

1. L'articolo 63, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. L'Ufficio di Presidenza è eletto in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari"».

7.601

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 7.600

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7-...

1. L'articolo 63, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. L'Ufficio di Presidenza è eletto in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari"».

7.602

BASSANINI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7-...

1. L'articolo 63, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei tre quinti

dei voti espressi. L'Ufficio di Presidenza è eletto in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari"».

7.603

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7-...

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Il Senato della Repubblica elegge il Presidente tra i componenti di cui all'articolo 57"».

7.500

CALDEROLI,

Ritirato

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «fra i suoi componenti» inserire la seguente: «elettivi».

7.700

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso, nel secondo periodo, dopo la parola «eletto», aggiungere le seguenti: «tra i membri dell'opposizione».

7.801

DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dei due terzi».

7.803

DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «dei due terzi» con le seguenti: «assoluta».

7.802

DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «dei due terzi» con le seguenti: «dei tre quinti».

7.701TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto**

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo periodo.

7.702

BATTISTI, PETRINI

Id. em. 7.701

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo periodo.

7.501

PASSIGLI

Id. em. 7.701

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo periodo.

7.504

SODANO Tommaso, MALABARBA

Id. em. 7.701

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo periodo.

7.804

DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Dopo il secondo scrutinio è eletto a maggioranza assoluta».

7.703TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Le parole da: «Al comma 1» a: «maggioranza dei» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente:
«Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti».

7.704TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Precluso**

Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente:
«Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei votanti».

7.505

BASSANINI, VILLONE, VITALI, PASSIGLI, MANZELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente:
«Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei votanti».

7.507

BASSANINI, VILLONE, VITALI, PASSIGLI, MANZELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente:
«Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti».

7.705

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente:
«Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei vo-
tanti»

7.506

BASSANINI, VILLONE, VITALI, PASSIGLI, MANZELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente:
«Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei vo-
tanti»

7.805

DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Dopo il quarto scrutinio è eletto a maggioranza assoluta».

7.509

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In
caso di elezione a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente dura
in carica dodici mesi».

7.806

DE ZULUETA

Respinto

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Almeno uno dei due presidenti delle Camere deve essere eletto fra i
membri dell'opposizione».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Modalità di funzionamento delle Camere)

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori eletti almeno in un terzo delle Regioni.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia».

EMENDAMENTI

8.50

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.49/1

PASSIGLI

Ritirato

All'emendamento 8.49, al comma 1, capoverso «Art. 64», al primo comma sostituire le parole: «due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «tre quinti dei voti espressi».

8.49

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «lavori parlamentari.» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione"».

8.900

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - 1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione"».

8.30/1

PASSIGLI

Ritirato

All'emendamento 8.30, al comma 1, capoverso «Art. 64», al primo comma sostituire le parole: «due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «tre quinti».

8.30

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Precluso dalla reiezione dell'em. 8.49

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni. Il regolamento della Camera disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione"».

8.901

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso dalla reiezione dell'em. 8.49

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni. Il regolamento della Camera disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione"».

8.800

LONGHI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. Il secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le sedute sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento"».

8.48/1

PASSIGLI

Ritirato

All'emendamento 8.48, al comma 1, capoverso «Art. 64», al primo comma sostituire le parole: «due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «tre quinti dei voti espressi».

8.48

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il primo comma con il seguente:

«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.».

8.902

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 8.48

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il primo comma con il seguente:

«ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.».

8.1000/1

VILLONE, TURRONI

All'emendamento 8.1000, sostituire le parole: «La Camera dei deputati adotta» con le seguenti: «La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica adottano».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

8.1000/2

BASSANINI, MANCINO

All'emendamento 8.1000, sostituire la parola: «adotta» con le seguenti: «e il Senato adottano», e conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

8.1000/3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 8.1000, sostituire le parole da: «tre quinti» fino alla fine del comma con le seguenti: «due terzi dei voti espressi. Il Senato della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti».

8.1000/4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 8.1000, sostituire le parole da: «tre quinti» con le seguenti: «due terzi» e sopprimere le parole: «, comunque» fino a: «componenti».

8.1000/5

BASSANINI, MANCINO

All'emendamento 8.1000, sopprimere le parole: «dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti».

8.1000/6

PASSIGLI

All'emendamento 8.1000, ultimo periodo, sostituire le parole: «maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «analoga maggioranza».

8.1000/7

BASSANINI, MANCINO

All'emendamento 8.1000, secondo periodo, sostituire le parole: «assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti».

8.1000/8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 8.1000, secondo periodo, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «due terzi».

8.1000/9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 8.1000, ultimo periodo, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «tre quinti».

8.1000

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il primo comma con il seguente:

«1. La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti».

8.47

BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il primo comma con il seguente:

«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

8.35/1

PASSIGLI

All'emendamento 8.35, al comma 1, capoverso «Art. 64», al primo comma sostituire le parole: «due terzi dei voti espressi, comunque non in-

feriore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «tre quinti».

8.35

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.»;

nel terzo comma, sostituire le parole: «la maggioranza dei loro componenti» con le seguenti: «almeno un terzo dei loro componenti»;

nel quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente.»;

sostituire il quinto comma con il seguente: «I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni.».

8.903

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.»;

nel terzo comma, sostituire le parole: «la maggioranza dei loro componenti» con le seguenti: «almeno un terzo dei loro componenti»;

nel quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente.»;

sostituire il quinto comma con il seguente: «I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione del-

l'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni.».

8.801

GARRAFFA

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al primo comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le parole: «a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

8.802

GARRAFFA

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al primo comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le parole: «a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti».

8.500

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», comma 1, sostituire le parole: «maggioranza assoluta» con le seguenti: «maggioranza dei tre quinti».

8.501

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, capoverso «Art. 64», comma 1, sostituire le parole: «maggioranza assoluta» con le seguenti: «maggioranza dei tre quinti».

8.502

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», comma 1, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «di tre quinti».

8.12

BATTISTI, MANCINO, PETRINI, MANZIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «di due terzi».

8.22

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «di due terzi».

8.25

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «di due terzi».

8.14

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «semplificando e riducendo all'essenziale le relative normative, tenuto conto della esigenza di razionalizzare i tempi parlamentari e della esistenza delle moderne tecnologie di supporto».

8.51

BATTISTI, VITALI, MANCINO, PETRINI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il terzo comma.

8.503/1

BASSANINI

All'emendamento 8.503, al primo periodo sostituire le parole: «la maggioranza dei loro componenti» con le parole: «un terzo dei loro componenti».

8.503/2

BASSANINI

All'emendamento 8.503, al secondo periodo sostituire le parole: «sono presenti i due quinti» con le parole: «è presente un terzo».

8.503

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il terzo comma con il seguente: «Le deliberazioni della Camera dei deputati e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono valide se non sono presenti i due quinti dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni».

8.46

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.».

8.904

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.».

8.40

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sostituire le parole: «la maggioranza dei loro componenti» con le seguenti: «almeno un terzo dei loro componenti».

8.905

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sostituire le parole: «la maggioranza dei loro componenti» con le seguenti: «almeno un terzo dei loro componenti».

8.13

MANCINO, MANZIONE, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sopprimere il secondo periodo.

8.6

EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sopprimere il secondo periodo.

8.10

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sopprimere il secondo periodo.

8.27

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sopprimere il secondo periodo.

8.39

MANZELLA, BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sopprimere il secondo periodo.

8.504

RONCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

8.906

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sopprimere il secondo periodo.

8.505

EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori eletti almeno in un terzo delle Regioni».

8.506

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, capoverso «Art. 64», comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le deliberazioni del Senato della Repubblica sono adottate a maggioranza assoluta degli eletti».

8.803

DE ZULUETA

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al terzo comma sostituire le parole: «se non sono presenti senatori eletti almeno in un terzo delle re-

gioni» con le seguenti: «se non sono presenti senatori eletti almeno in due terzi delle regioni».

8.804

DI GIROLAMO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al terzo comma sostituire le parole: «se non sono presenti senatori eletti almeno in un terzo delle regioni» con le seguenti: «se non sono presenti senatori eletti in almeno metà delle regioni».

8.805

DE ZULUETA

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al terzo comma sostituire le parole: «se non sono presenti senatori eletti almeno in un terzo delle regioni» con le seguenti: «se non sono presenti senatori eletti almeno in due quinti delle regioni».

8.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «due terzi».

8.507

GUBERT

Al comma 1, «Art. 64», ivi richiamato, comma 3, sostituire le parole: «in un terzo» con le seguenti: «nella maggioranza assoluta».

8.11

D'AMICO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quarto comma con il seguente:

«I membri del Governo, il Capo dell'opposizione ed i suoi delegati, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.».

8.45

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma aggiungere il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.».

8.907

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma aggiungere il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.».

8.32

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti.».

8.34/1

BASSANINI

All'emendamento 8.34, sopprimere le parole: «da parte dei deputati non collegati al primo Ministro».

8.34

TONINI, MORANDO, PETRUCCIOLI, VIVIANI, GUERZONI, PAGANO, TURCI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il Regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità di elezione, da parte dei deputati non collegati al Primo Ministro, del Capo dell'opposizione. Il Capo dell'opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo Ministro. I regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori dei componenti del Governo ombra, ove questo sia costituito dal Capo dell'opposizione. Il Capo dell'opposizione può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati. È consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa col Primo Ministro, in caso di emergenza interna e internazionale. La legge assegna al Capo dell'opposizione specifiche dotazioni materiali e finanziarie».

8.28

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riserva adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.».

8.908

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riserva adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.».

8.31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte e organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione».

8.44

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di op-

posizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte e organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione».

8.909

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte e organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione».

8.43

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.».

8.910

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.».

8.29

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni. Il Regolamento della Camera disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

8.911

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni. Il Regolamento della Camera disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

8.41

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

8.912

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

8.42

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:

«I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

8.913

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:

«I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

8.509

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il primo periodo del quinto comma con il seguente:

«Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare.».

8.37

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma sostituire le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati garantisce» con le seguenti: «I regolamenti parlamentari garantiscono» e la parola: «Prevede» con la seguente: «Prevedono».

8.914

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma sostituire le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati garantisce» con le seguenti: «I regolamenti parlamentari garantiscono» e la parola: «Prevede» con la seguente: «Prevedono».

8.9

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati» aggiungere le seguenti: «e del Senato federale della Repubblica».

8.7

EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati» aggiungere le seguenti: «e del Senato federale».

8.19

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «di ciascuna Camera».

8.5

EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, primo e secondo periodo, sostituire la parola: «opposizioni» con l'altra: «minoranze».

8.8

EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: «e i diritti delle opposizioni» con le seguenti: «i diritti delle minoranze».

8.807

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», ultimo comma, sostituire le parole: «delle opposizioni» con le seguenti: «dell'opposizione e delle altre minoranze»; sostituire altresì le parole: «dalle opposizioni» con le seguenti: «dall'opposizione e dalle altre minoranze».

8.806

TONINI, MORANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», quinto comma, sostituire le parole: «delle opposizioni» con le altre: «della minoranza più consistente che costituisce l'opposizione e delle ulteriori minoranze»; sostituire altresì le parole: «dalle opposizioni» con le seguenti: «dalle minoranze».

8.17

MANZELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:

«; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.».

8.511

GUBERT

Al comma 1, all'articolo 64, ivi richiamato, ultimo comma, sopprimere il terzo periodo.

8.512

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al quinto comma sopprimere le parole: «Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione.».

8.513

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al quinto comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del deputato o dei deputati capi dell'opposizione o delle opposizioni.».

8.514

GUBERT

Al comma 1, «Art. 64», ivi richiamato ultimo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Qualora gruppi parlamentari di opposizione decidano di stabilire tra loro un collegamento politico, stabilisce le modalità di elezione e i poteri dei rappresentanti o portavoce di tali aggregazioni.».

8.515

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, capoverso «Art. 64», quinto comma sostituire le parole: «Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del capo dell'opposizione» con le seguenti: «Lo Statuto delle opposizioni stabilisce le modalità di esercizio e di azione delle stesse, nonchè le forme di rappresentanza pluralistiche delle stesse.».

8.516

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al quinto comma sostituire le parole: «Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione.» con le seguenti: «Non può in alcun modo limitare l'azione dei parlamentari e tutela con norme specifiche il filibustering.».

8.517

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al quinto comma sostituire le parole: «Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione.» con le seguenti: «I presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica devono essere garantiti all'opposizione».

8.518/1

BASSANINI

All'emendamento 8.518, sostituire le parole: «essere garantiti» con la seguente: «appartenere».

8.518

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al quinto comma sostituire le parole: «Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione.» con le seguenti: «Il presidente della Camera dei deputati o il presidente del Senato della Repubblica devono essere garantiti all'opposizione».

8.808

TONINI, MORANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», quinto comma, dopo le parole: «Capo dell'Opposizione» aggiungere i seguenti periodi: «Il Capo dell'Opposizione interviene il diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il primo Ministro. I regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori dei componenti del Governo ombra, ove questo sia costituito dal Capo dell'Opposizione. Il Capo dell'Opposizione può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati. È consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa col Primo Ministro, in caso di emergenza interna e internazionale. La legge assegna al Capo dell'Opposizione specifiche dotazioni materiali e finanziarie».

8.38

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al quinto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

8.918

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», al quinto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o Organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai Gruppi di Opposizione.».

8.519

BASSANINI, MANZELLA, GUERZONI, VILLONE, VITALI, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», quinto comma, al quarto periodo, dopo le parole: «ispettivi,» inserire le seguenti: «di inchiesta,».

8.21

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma aggiungere in fine il seguente periodo:

«Avverso interpretazioni del regolamento che incidano sul procedimento legislativo, un decimo dei membri di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte costituzionale.».

8.36

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma aggiungere in fine il seguente periodo:

«Disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti.».

8.916

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma aggiungere in fine il seguente periodo:

«Disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti.».

8.3

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 64», dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

«Il Regolamento del Senato della Repubblica garantisce i diritti dei rappresentanti di ciascuna Regione in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate da rappresentanti delle Regioni indipendentemente dalla vicinanza politica alla maggioranza che ha dato fiducia al Governo nazionale, con riserva di tempi e previsione del voto finale.».

8.520

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 64», ivi richiamato, inserire, in fine, il seguente:

«Il Regolamento del Senato della Repubblica garantisce i diritti dei rappresentanti di ciascuna Regione in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate da rappresentanti delle Regioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 2544. Em.7.602, Bassanini	197	196	002	073	121	099	RESP.
2	NOM.	DDL cost. n. 2544. Prima parte em. 8.49, Bassanini e altri	174	172	002	050	120	087	RESP.
3	NOM.	DDL cost. n. 2544.Emm. 8.48 e 8.902, Bassanini e altri, Den- tamaro e altri	151	149	001	041	107	075	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0535 del 11-02-2004 Pagina 1

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
ACCIARINI MARIA.C		F	F
AGOLIATI ANTONIO	C	C	C
AGONI SERGIO	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C		
ANDREOTTI GIULIO	A		
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO		C	
AZZOLLINI ANTONIO		C	C
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M
BARATELLA FABIO		F	F
BARELLI PAOLO	M	M	M
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C
BASSANINI FRANCO	F	F	F
BASSO MARCELLO	F		
BASTIANONI STEFANO	F	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	
BATTAGLIA ANTONIO	C		
BATTAGLIA GIOVANNI		F	F
BEDIN TINO	M	M	M
BERGAMO UGO	C	C	C
BETTA MAURO	F		
BOBBIO LUIGI	M	M	M
BOCO STEFANO		F	
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	C
BONAVITA MASSIMO	F		
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C
BOREA LEONZIO	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C

Seduta N. 0535 del 11-02-2004 Pagina 2

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
BOSI FRANCESCO	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C
BRUNALE GIOVANNI	F		
BRUTTI MASSIMO	F		
BRUTTI PAOLO	F	F	F
BUCCIERO ETTORE	C		
BUDIN MILOS	F	F	F
CADDEO ROSSANO	F		
CALDEROLI ROBERTO	P	C	C
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C
CAMBER GIULIO	C	C	C
CAMBURSANO RENATO	F		
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	F	F	F
CARRARA VALERIO		C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M
CAVALLARO MARIO	F		
CENTARO ROBERTO	M	M	M
CHERCHI PIETRO	C	C	
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	F		F
CICCANTI AMEDEO	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C
COLETTI TOMMASO	F		
COLLINO GIOVANNI	C		
COLOMBO EMILIO	F		
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C

Seduta N. 0535 del 11-02-2004 Pagina 3

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	M	M	M
CORRADO ANDREA	C	C	C
CORTIANA FIORELLO	F	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C
COZZOLINO CARMINE	C	C	C
CREMA GIOVANNI	F	F	F
CURSI CESARE	M	M	M
CURTO EUPREPPIO	M	M	M
CUTRUFO MAURO	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F
D'AMBROSIO ALFREDO		C	
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO		F	
DANIELI PAOLO	C	C	C
DANZI CORRADO	C	C	
DATO CINZIA	F	F	F
DEBENEDETTI FRANCO	F	F	
DE CORATO RICCARDO	C	C	C
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO		C	C
DEMASI VINCENZO	C	C	
DE PAOLI ELIDIO	A	A	A
DE PETRIS LOREDANA	F	F	
DE RIGO WALTER	C	C	C
DETTORI BRUNO	F	F	F
DE ZULUETA CAYETANA	F		F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C
DONATI ANNA	F	F	F

Seduta N. 0535 del 11-02-2004 Pagina 4

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C
FABBRI LUIGI	C	C	C
FABRIS MAURO		F	
FALCIER LUCIANO	C	C	C
FALOMI ANTONIO		F	
FASOLINO GAETANO	C	C	C
FASSONE ELVIO	F		
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE		C	C
FLAMMIA ANGELO	F		F
FLORINO MICHELE	M	M	M
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		F	
FORLANI ALESSANDRO	M	M	M
FORMISANO ANIELLO		F	F
FORTE MICHELE	C	C	C
FRANCO PAOLO	C		C
FRANCO VITTORIA		F	
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C
GASBARRI MARIO	F		
GENTILE ANTONIO	C	C	C
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	F	C	C
GRECO MARIO	C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C
GRUOSSO VITO	F		F
GUASTI VITTORIO	C	C	C
GUBERT RENZO	F	A	F
GUBETTI FURIO	C	C	C
GUERZONI LUCIANO		F	

Seduta N. 0535 del 11-02-2004 Pagina 5

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
GUZZANTI PAOLO	M	M	M
IANNUZZI RAFFAELE	M	C	C
IERVOLINO ANTONIO	C	C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C		
IOVENE ANTONIO	M	M	M
IZZO COSIMO	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C
KOFLER ALOIS	F		
LABELLARTE GERARDO	F		
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M
LAURO SALVATORE	C	C	
LIGUORI ETTORE		F	F
LONGHI ALEANDRO	F		
MAFFIOLI GRAZIANO	M	M	M
MAGISTRELLI MARINA	F		
MAGNALBO ¹ LUCIANO		C	C
MAINARDI GUIDO	C	C	C
MALABARBA LUIGI	F	F	F
MALAN LUCIO	C	C	C
MANCINO NICOLA	F	F	F
MANFREDI LUIGI	C	C	
MANIERI MARIA ROSARIA			F
MANTICA ALFREDO	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C
MANZELLA ANDREA	F	F	F
MANZIONE ROBERTO	M	M	M
MARANO SALVATORE	C	C	
MARINO LUIGI	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	
MARTONE FRANCESCO	F		
MASCIONI GIUSEPPE		F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C

Seduta N. 0535 del 11-02-2004 Pagina 6

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
MEDURI RENATO	C		
MELELEO SALVATORE	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C
MICHELINI RENZO	F		
MINARDO RICCARDO	C	C	
MODICA LUCIANO	F	F	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F		
MONTI CESARINO	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	F		
MONTINO ESTERINO	F		
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F	
MORO FRANCESCO	C	C	C
MORRA CARMELO	C	C	C
MORSELLI STEFANO	C		
MUGNAI FRANCO	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F		
NANIA DOMENICO		C	C
NESSA PASQUALE	M	M	M
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C
NOVI EMIDDIO	M	M	M
OCCHETTO ACHILLE			F
OGNIBENE LIBORIO	C	C	
PACE LODOVICO	C	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA	F		
PAGLIARULO GIANFRANCO	F		
PALOMBO MARIO	C	C	C
PASCARELLA GAETANO	F		F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO	F		
PASSIGLI STEFANO	F	F	

Seduta N. 0535 del 11-02-2004 Pagina 7

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
PASTORE ANDREA	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	
PELLICINI PIERO	C		
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C
PESSINA VITTORIO	C	C	
PETRINI PIERLUIGI		F	F
PIANETTA ENRICO	M	M	M
PICCIONI LORENZO	C	C	
PILONI ORNELLA	F		
PIROVANO ETTORE	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO	F		
PONTONE FRANCESCO	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C
RAGNO SALVATORE	C		
RIGONI ANDREA	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	F		
RIZZI ENRICO	M	M	M
RONCONI MAURIZIO		C	C
ROTONDO ANTONIO	F		
RUVOLO GIUSEPPE	C		
SALERNO ROBERTO	C	C	C
SALINI ROCCO		C	C
SALVI CESARE		P	P
SALZANO FRANCESCO	C		
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	
SAPORITO LEARCO	M	M	M
SCARABOSIO ALDO	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C		
SCOTTI LUIGI	C	C	C

Seduta N. 0535 del 11-02-2004 Pagina 8

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C
SESTINI GRAZIA	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C
SODANO TOMMASO	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F
SPECCHIA GIUSEPPE		C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C
SUDANO DOMENICO	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C		C
TESSITORE FULVIO	F	F	F
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C
TOFANI ORESTE	C	C	C
TOIA PATRIZIA			C
TOMASSINI ANTONIO	M	M	M
TRAVAGLIA SERGIO	C		
TREDESE FLAVIO	C	C	C
TREMATERRA GINO	C		C
TREU TIZIANO	F		
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C
TURCI LANFRANCO	F	F	F
TURRONI SAURO	F	F	F
ULIVI ROBERTO	M	M	M
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO		F	F
VICINI ANTONIO	F	F	
VILLONE MASSIMO	F	F	F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F		

Seduta N. 0535 del 11-02-2004 Pagina 9

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
VITALI WALTER	F		
VIVIANI LUIGI			F
VIZZINI CARLO		C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F
ZANDA LUIGI ENRICO	F	F	
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR		F	F
ZICCONI GUIDO	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Battafarano Giovanni Vittorio

Proroga delle funzioni dei giudici di pace (2746)

(presentato in data **10/02/2004**)

Sen. Borea Leonzio

Disposizioni sostanziali e processuali sul diritto della famiglia e dei minori (2747)

(presentato in data **11/02/2004**)

Sen. Bergamo Ugo

Applicazione del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in materia di altezze e distanze tra edifici (2748)

(presentato in data **11/02/2004**)

Governo, trasmissione di documenti

Negli scorsi mesi di novembre e dicembre 2003 e gennaio 2004 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali, della salute, concernenti:

variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità revisionali di base e in termini di competenza e cassa.

Sono pervenute altresì copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze concernenti:

utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente».

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Forcieri ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00231, dei senatori Falomi ed altri.

Interpellanze

MONTAGNINO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* –
Premesso:

che il porto di Gela risulta essere uno dei maggiori siti di interesse nazionale ed internazionale in relazione al volume di traffico marittimo;

che esso registra l'approdo di oltre 700 navi all'anno e un carico e scarico di merci nell'ordine di oltre 10 milioni di tonnellate, nonché un approdo di circa 7 navi giornaliere di grosso tonnellaggio che movimentano merci pericolose;

che in tutto il territorio nazionale i porti petroliferi con tale livello di traffico sono sede di Capitanerie di porto;

che nel tratto meridionale della costa siciliana il porto di Gela rappresenta il sito in cui avvengono il maggior numero di approdi, soprattutto se confrontati con i porti di Pozzallo a levante e Porto Empedocle a ponente, entrambi sede di Capitaneria di porto;

che l'ufficio circondariale è inadeguato a gestire le complesse problematiche, connesse ai volumi di traffico, alla quantità di combustibile movimentato e alla presenza del polo industriale petrolchimico, in relazione soprattutto ai fenomeni di inquinamento ed alla sicurezza delle tre piattaforme petrolifere presenti nel mare territoriale antistante Gela;

che contestualmente il personale dell'Ufficio circondariale, che non dispone di unità con compiti di Polizia marittima, è impiegato a fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina;

che nel porto e nella rada di Gela ormeggiano con frequenza navi petroliere provenienti da varie destinazioni, anche da Paesi ritenuti sensibili in relazione ad attività legate al terrorismo (Libia, Algeria, Siria);

che, sotto il profilo del controllo e della gestione amministrativa del pubblico demanio marittimo, Gela presenta un litorale di considerevole estensione;

che Gela rappresenta anche sotto l'aspetto del patrimonio archeologico sommerso un sito di fondamentale importanza, evidenziato dalla presenza di una nave greca, riconosciuta a livello internazionale come uno dei più importanti relitti esistenti, e dalle frequenti denunce di ritrovamento e di furti di reperti archeologici che fanno presupporre la presenza di altri importanti relitti;

che tutti questi elementi evidenziano l'indispensabilità di una presenza ben più consistente di personale rispetto a quella garantita da un Ufficio circondariale;

considerato che l'accordo di programma quadro trasporti prevede un finanziamento di 65 milioni di euro per il potenziamento e il funzionamento del secondo porto,

si chiede di conoscere quali iniziative si ritenga di adottare affinché venga riconosciuta a Gela, come richiesto dalle istituzioni e dalle forze politiche locali, la competenza da Circomare a sede di Capitaneria di

porto, avendo il sito caratteristiche che rendono tale riconoscimento indispensabile ed improrogabile.

(2-00510)

Interrogazioni

FLAMMIA, DI SIENA, SODANO Tommaso, GRUOSSO, BRUTTI Paolo, DI GIROLAMO, PIZZINATO, MARINO, BONAVIDA. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che l'azienda Irisbus Italia SpA – Stabilimento di Valle Ufita, avente un organico, esclusi i dirigenti, di 921 operai, 136 impiegati, 29 quadri, ha avviato «la procedura di mobilità per riduzione del personale, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991», di ben 163 operai e 30 impiegati;

considerato che:

l'eccedenza è stata posta «come riflesso del prossimo rinnovamento della gamma prodotto dello stabilimento», che, fuori del linguaggio burocratico, altro non è che la soppressione di una delle due linee di produzione e cioè della gamma degli autobus extraurbani;

nel corso degli ultimi anni, l'organico dello stabilimento ha già subito una riduzione, attraverso il ricorso all'esodo incentivato e alla mobilità interaziendale o intersocietaria;

l'azienda, come è emerso negli incontri con il sindacato, si predispone ad un uso selvaggio della flessibilità, vista quasi come unico strumento di difesa, rispetto alle congiunture di mercato e alla concorrenzialità degli altri produttori di autobus;

ritenendo:

facilmente prevedibili ulteriori riduzioni di organico, per effetto del «rinnovamento della gamma prodotto»;

del tutto insostenibile per il territorio la perdurante e progressiva riduzione di posti di lavoro, in questa ed in altre aziende della zona, con riflessi drammatici sulla situazione sociale, già caratterizzata peraltro da altissime percentuali di disoccupazione ed emigrazione,

si chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri intendano prendere per indurre l'azienda a rivedere «il piano di convergenza del prodotto Irisbus» e a salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi attualmente in atto;

quali azioni e scelte politiche il Governo intenda attuare per fronteggiare la crisi del sistema produttivo e per bloccare il processo di disgregazione dell'apparato industriale in atto nel Paese e segnatamente nel Mezzogiorno.

(3-01422)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BONGIORNO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

l'ufficio di sorveglianza di Trapani, competente per l'intera provincia trapanese, attraversa una grave fase di crisi a causa della mancanza da più di un mese di magistrati;

l'ufficio in questione nell'ultimo anno è stato in situazione organica deficitaria con l'applicazione di un magistrato del Tribunale di Trapani, che ha svolto l'incarico a scavalco con altro incarico presso organismi giudicanti del Tribunale, e ciò ha generato una tale mole di pratiche che l'applicazione temporanea di magistrati impegnati presso altri uffici non è stata sufficiente nemmeno all'evasione delle pratiche più urgenti. Da oltre un mese l'unico magistrato è stato trasferito ad altra sede e l'ufficio è rimasto affidato al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo che, attesa la situazione, segue esclusivamente le cause di somma urgenza. Presso l'ufficio di sorveglianza di Trapani, competente sulle carceri di Trapani, Marsala e Castelvetro, pendono centinaia di pratiche, molte delle quali hanno a che fare con diritti fondamentali del detenuto e che a causa del ritardo con cui vengono evase arrecano un gravissimo nocumento ai diritti umani dei detenuti, spesso non rimessi in libertà a causa del ritardo con cui si provvede sulle istanze di liberazione anticipata degli stessi, così come sulle istanze di sospensione condizionata della pena. La grave situazione venutasi a creare sta concretizzando una denegata giustizia alla popolazione carceraria della provincia, che mette in discussione il livello di democrazia di un paese civile,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di disporre un intervento tempestivo presso la Presidenza della Corte di Appello di Palermo perché venga applicato con urgenza un magistrato da destinare esclusivamente all'ufficio di sorveglianza di Trapani;

se non si ritenga di disporre una verifica presso l'ufficio di sorveglianza trapanese per verificare se il ritardo con il quale negli ultimi mesi sono state evase le pratiche della popolazione carceraria della provincia sia compatibile con il rispetto dei diritti fondamentali del detenuto.

(4-06099)

COVIELLO. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.*

– Premesso che:

la Regione Basilicata, dal 1995, nei documenti di programmazione economica e finanziaria ha posto in risalto il ruolo del Parco Nazionale della Val d'Agri-Lagonegrese quale obiettivo strategico di sviluppo sostenibile del territorio lucano;

da quattro anni numerose consultazioni sulla perimetrazione del Parco, da parte delle Amministrazioni locali, dei comitati di cittadini, di esperti, hanno delimitato un'area di tutela dei valori paesistici ed ambientali del territorio interessato, distinta dall'area delle stazioni petrolifere;

che la deliberazione del Consiglio Regionale della Basilicata del 2003 rappresenta l'atto conclusivo e concordato con i soggetti locali sulla perimetrazione del Parco e che al Ministero dell'ambiente è incomprensibilmente fermo da un anno l'*iter* per l'emanazione del decreto istitutivo dello stesso,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di accelerare l'*iter* per la perimetrazione del Parco Nazionale della Val d'Agri-Lagonegrese e per l'emanazione del decreto istitutivo da parte del Presidente della Repubblica e delle misure di salvaguardia.

(4-06100)

IOVENE. – *Al Ministro della salute* – Premesso:

che il Servizio Unico di Emergenza Medica (S.U.E.M. 118) è attivo presso la A.S.L. di Lamezia Terme (Catanzaro) dal 21 luglio 1997. La centrale operativa di coordinamento è posta nell'Azienda Ospedaliera Pugliese /Ciaccio di Catanzaro;

che a Lamezia Terme sono attive 3 postazioni d'emergenza dislocate una a Soveria Mannelli presso l'Ospedale Civile, un'altra a Falerna Marina presso i locali delle delegazione municipale e la terza a Lamezia Terme presso l'Ospedale Civile;

che in ciascuna postazione operano 6 medici, in regime di convenzione, 6 infermieri professionali, con incarico a tempo indeterminato, 6 autisti d'ambulanza, con incarico a tempo determinato, 6 ausiliari, con incarico a tempo determinato, e una ambulanza attrezzata per il soccorso avanzato;

che nell'aprile del 2000 è stata attivata un'altra postazione d'emergenza a Maida, medicalizzata solo 12 ore al giorno. Nel turno notturno il servizio è prestato solo ed esclusivamente da un infermiere professionale e da un autista mentre il servizio di ambulanza è esternalizzato, in regime di appalto, ad una ditta privata;

che i 18 medici dislocati nelle 3 postazioni prestano servizio in regime di convenzione, a cui si aggiungono 3 unità con incarico a tempo determinato le quali, oltre a garantire i turni di emergenza, effettuano la copertura dei turni di guardia ventiquattr'ore al giorno presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, e la copertura di 18 ore al giorno presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Lamezia Terme;

che l'utilizzo intensivo al di fuori del servizio d'emergenza rischia di creare una situazione di permanente affaticamento e stress fisico ai medici;

che gli infermieri professionali che operano nelle postazioni d'emergenza sono 21, tutti a tempo indeterminato. Solo la postazione di Lamezia Terme risulta essere ad organico pieno mentre per le altre 3 postazioni la situazione è di grave disagio. La programmazione delle ferie viene puntualmente disattesa e in caso di malattia di qualche operatore i colleghi si assumono l'onere di garantire i turni facendo largo uso degli straordi-

nari. Non riescono ad usufruire delle ferie residue entro il termine previsto dal contratto di lavoro, e le stesse cadono in prescrizione;

che nell'anno 2002 molti infermieri hanno abbondantemente superato la quota delle 180 ore di lavoro straordinario, 2 unità hanno addirittura superato le 500 ore, previste dal contratto di lavoro, ma gli sono state liquidate solo le 180 ore previste, mentre per le ore restanti non si ha certezza sull'eventuale corresponsione delle ulteriori somme;

che per quanto riguarda gli autisti la situazione è allarmante. Sono solo 2 le unità di ruolo, il resto dell'organico è coperto con personale a tempo determinato;

che tale situazione comporta un disagio di carattere tecnico nello svolgimento del soccorso in quanto detto personale, che spesso proviene da fuori regione, non conosce adeguatamente il territorio nel quale opera e nella maggioranza dei casi non è in possesso di nessun corso di preparazione (BLS, immobilizzazione e quanto altro serve per poter effettuare il soccorso in modo professionale);

che alla scadenza dei contratti gli uffici amministrativi si trovano impreparati a fronteggiare le nuove assunzioni e di conseguenza il personale, con incarico ancora in corso, deve sobbarcarsi il compito di coprire tutti i turni con orari che a volte hanno raggiunto le 24 ore continuative, anche per diversi mesi consecutivi;

che da oltre un anno le postazioni d'emergenza sono senza il personale ausiliario, creando notevoli problemi nel funzionamento delle stesse;

che per quanto riguarda le ubicazioni delle postazioni di emergenza (Falerna Marina, Maida, Soveria Mannelli e Lamezia Terme) la situazione più critica è rappresentata da quella di Lamezia Terme in quanto è ubicata nella Divisione di Chirurgia Vascolare del Presidio Ospedaliero, al secondo piano dell'edificio e ad una distanza considerevole dall'ambulanza. Inoltre a questa postazione sono demandati i trasferimenti presso gli altri ospedali, con la conseguenza della mancanza di copertura degli altri servizi per tutto il tempo occorrente, a volte anche di alcune ore, allo svolgimento dei trasferimenti stessi;

considerato:

che nel 1998 è stato bandito per la prima volta, e riaperto oltre due anni fa, un concorso pubblico per 19 posti di Operatore tecnico (autista di ambulanza) mai espletato;

che il Servizio Unico di Emergenza Medica (S.U.E.M. 118) è un servizio essenziale che svolge circa 4450 interventi all'anno nel comprensorio di appartenenza;

che di questi 4450 interventi all'anno 2300/2400 vengono effettuati dalla postazione di emergenza di Lamezia Terme, 800 da quella di Maida, 650 da Falerna e 700 da Soveria Mannelli;

che questa situazione comporta gravi disagi per il personale e per l'utenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire presso la Regione Calabria e la A.S.L., per quanto di sua competenza,

per garantire che un servizio essenziale di emergenza come il 118 venga espletato con l'efficacia e l'efficienza necessaria, sollecitando la copertura dell'organico previsto ed il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nonché il potenziamento della postazione di Lamezia Terme con una seconda *équipe*.

(4-06101)

MORSELLI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che da una denuncia di padre Patrick Carroll della Curia Generalizia dei Servi di Maria riportata dal "Quotidiano Nazionale" dell'11 febbraio 2004 si evince che fin dal luglio 2003 le suore Serve di Maria di Nampula in Mozambico, ordine di antica tradizione di impegno sociale nel raccogliere orfani e bambini abbandonati, denunciano la scomparsa dei ragazzi di strada e di altri bambini di famiglie povere che vivono nella zona;

che le scomparse sarebbero legate al traffico di organi, asportati dal corpo dei bambini una volta ammazzati;

che una fonte religiosa, che chiede l'anonimato, rivela che i bambini di strada uccisi sarebbero ottanta. Il luogo dove sarebbero avvenuti i delitti è vicino al monastero: il fondo appartiene a un potente gruppo che avrebbe pagato la polizia locale per poter continuare la criminale attività. Si racconta che il capo della polizia, Abdul Razak, non faccia nulla perché sembra abbia avuto da loro in regalo un motoscafo per il fiume;

che le lettere giunte dalla missione in Mozambico descrivono una situazione agghiacciante: madri e padri disperati ai quali sono stati sottratti i figli ritrovati uccisi e mutilati;

che la situazione sopra descritta ha generato una crescente tensione e le suore si sentono minacciate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto sopra riportato;

quali urgenti iniziative intenda adottare per fermare il massacro e per proteggere le suore Serve di Maria ora lasciate sole contro i trafficanti di organi.

(4-06102)

BIANCONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – (Già 3-01163).

(4-06103)

DONATI, BRUTTI Paolo, MONTINO, ZANDA, BASSANINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la legge 910/1986 all'art. 7, comma 17, lett. e), così come modificato dall'art. 55, comma 12, della legge 449/97, sospendeva la realizzazione della tratta Cecina-Civitavecchia, non realizzata dalla SAT (Società Autostrada Tirrenica), dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, e contestual-

mente innalzava il contributo dello Stato dal 65 all'80% per la prima tratta realizzata Livorno-Cecina;

in attuazione della norma sopra richiamata, a fronte delle pretese relative alle presunte perdite avanzate dalla SAT in seguito alla mancata realizzazione di parte delle opere, l'Anas, con un accordo transattivo (del 10 giugno 1998), riconosceva e versava alla SAT una somma complessiva di 172,15 miliardi di vecchie lire;

in tale accordo transattivo si legge che:

lo stesso scaturisce da un ricorso al TAR del Lazio, promosso dalla società concessionaria (SAT), che con sentenza n. 1890/96 ha accolto le tesi di inadempimento contrattuale nei confronti dell'ANAS, obbligando quest'ultima a riequilibrare il Piano Finanziario della SAT;

la SAT, dopo la modifica legislativa intervenuta con l'articolo 55 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, viene "confermata unica titolare della Concessione di costruzione e gestione del collegamento viario a pedaggio fra le città di Livorno e Civitavecchia, in forza delle leggi n. 531/1982 e successive, fermo restando che la realizzazione delle tratte da Cecina (Rosignano Marittimo) a Civitavecchia - qualunque possa essere la soluzione progettuale - viene sospesa dal richiamato provvedimento, in conseguenza del quale - peraltro - la SAT si impegna a non rivendicare richiesta di risarcimenti ad alcun titolo";

sono stati già destinati alla realizzazione dell'opera la somma di 600 miliardi di vecchie lire quale quota del contributo dello Stato per il finanziamento dell'infrastruttura, in applicazione della legge finanziaria 1987 (legge n. 910 del 22 dicembre 1986), oltre ai 165 miliardi di vecchie lire già precedentemente stanziati con la legge n. 526/1985;

per la realizzazione dell'opera il complessivo onere per lo Stato non poteva essere superiore al 65% dell'investimento complessivo;

il progetto della tratta Livorno-Civitavecchia non ha superato nel 1990 il giudizio positivo di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente;

deve inoltre essere sottolineato come l'accordo transattivo Anas-SAT del 10 giugno 1998 sia stato sottoscritto tra le parti senza un intervento approvativo dei Ministeri competenti, così come indicato nella lettera del Ministro dei lavori pubblici all'Anas del 12 maggio 1998;

in data 7 ottobre 1999 è stata sottoscritta la nuova Convenzione tra Anas e SAT, interamente sostitutiva della precedente convenzione n.10266 del 23 ottobre 1969 e del successivo atto aggiuntivo. La nuova convenzione del 1999 disciplina l'esercizio della tratta aperta al traffico nel 1993 Livorno-Cecina di 36,6 km e rinvia ad un successivo atto aggiuntivo la regolamentazione convenzionale della costruzione ed esercizio delle altre due tratte Cecina-Grosseto e Grosseto Civitavecchia;

considerato che:

la Corte dei Conti nella sua relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'Anas per gli esercizi 1998-2000 ha censurato questo comportamento dell'Anas sulla SAT in quanto "non convincente avendo asentito alla concessione senza il preventivo consenso della Autorità abili-

tata ad esprimersi sul tracciato autostradale, provvedendo così, in data 21 dicembre 1999, alla sua proroga fino al 2028" della durata della concessione;

la normativa vigente in materia di appalti e concessioni, che scaturisce dalla direttiva europea n. 93/37, prevede che ogni nuovo investimento debba essere sottoposto a gara di evidenza pubblica per la scelta del soggetto concessionario che realizza e gestisce l'opera;

avendo il Parlamento nel 1997 deciso di sospendere la realizzazione dell'opera autostradale Cecina-Civitavecchia, appare illegittima negli atti successivi e conseguenti dell'Anas (accordo transattivo del 1998 e nuova Convenzione del 1999) la conferma della concessione per l'intera tratta autostradale alla SAT, mentre una rigorosa applicazione della normativa vigente in materia di appalti e concessioni avrebbe dovuto imporre una revoca della concessione assentita nel 1969, per le tratte non in realizzazione;

la legge finanziaria 2004, al comma 153 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2003), fa riferimento al citato art. 7, comma 17, lett. e), della legge 910/1986 così come modificata dall'art. 55, comma 12, della legge 449/97, prevedendone la parziale soppressione, e quindi eliminando la sospensione della realizzazione dei tratti autostradali Cecina-Civitavecchia;

avendo quindi la normativa rimosso la sospensione relativa alla realizzazione dei tratti autostradali, ne consegue che vengono a mancare i presupposti giuridici invocati dalla SAT in ordine allo squilibrio gestionale indotto, su cui era basato il contributo straordinario di 172,15 miliardi di vecchie lire versato dall'Anas nel 1998 in applicazione dell'accordo transattivo tra Anas e SAT,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, nel suo ruolo di indirizzo e controllo sull'Anas, al fine di ottenere una corretta applicazione della normativa in materia di appalti e concessioni, intimando una gara di evidenza pubblica per la scelta del concessionario per le tratte Cecina-Grosseto-Civitavecchia;

se si ritenga che l'eliminazione della sospensione per la realizzazione dei tratti autostradali non attuati dalla SAT implichi la restituzione di quanto elargito dall'Anas alla SAT, ovvero 172,15 miliardi di vecchie lire;

se conseguentemente il Ministro, esercitando il suo ruolo di indirizzo e controllo, non intenda sollecitare l'ANAS affinché recuperi le somme a suo tempo versate alla SAT.

(4-06104)

BASSO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nel 1992, a seguito del ritrovamento di una nave romana nel tratto di mare antistante la spiaggia di Caorle (Venezia) e dei successivi nuovi rinvenimenti di materiale archeologico marino, il Comune di Caorle ha

istituito (delibera del Consiglio comunale n. 79 del 17.11.1992) il Museo Civico di Caorle, con sede provvisoria in Caorle, presso la ex scuola elementare «A.Bafile», non aperta al pubblico ed adibita solo a deposito conservativo dei reperti;

nel 1993 la soprintendenza archeologica per il Veneto ha formalizzato al comune di Caorle il deposito e la custodia di tutto il materiale archeologico presente e reperibile nel futuro in sito o in altre aree marine;

nel 1995 l'amministrazione comunale di Caorle ha avviato l'iter per l'acquisizione dell'area «ex azienda agricola Chiggiato», sita in Caorle, località Ponte Saetta, compresi i vari fabbricati ivi insistenti da destinare a sede definitiva del museo;

su parere favorevole del direttore del centro di progettazione museale del Ministero per i beni culturali, e sentiti gli altri organi territoriali del Ministero stesso, con deliberazione n. 120 del 27.12.1995, il Consiglio comunale di Caorle ha confermato, con variante parziale al piano regolatore generale, la destinazione dell'area citata alla realizzazione di un «Museo nazionale di archeologia del mare»;

nel 1998, con nota n. 10992, la soprintendenza archeologica del Veneto ha confermato il parere di realizzare a Caorle, d'intesa con quel comune, il «Museo nazionale di archeologia del mare», richiedendo, nello stesso tempo, il finanziamento dei primi studi di ricerca e prospezione archeologica sull'intera gronda dell'alto Adriatico;

nello stesso anno 1998 sono stati definitivamente acquisiti, mediante esproprio, l'area ed i fabbricati dell'ex azienda Chiggiato;

negli anni seguenti sono stati perfezionati, fra il comune di Caorle e la soprintendenza archeologica per il Veneto delegata dal Ministero, i vari adempimenti per la concessione in comodato novantennale al Ministero per i beni e le attività culturali degli immobili e delle aree (ex Chiggiato) da destinare a sede del «Museo nazionale di archeologia del mare»;

detta concessione è stata formalizzata nel febbraio del 2002;

nello scorso anno 2003 sono proseguiti i contatti fra il comune di Caorle, la soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali del Veneto e la soprintendenza per i beni archeologici del Veneto per concordare le iniziative da attivare per la realizzazione del museo;

considerato che:

nell'iniziativa sono stati investiti a tutt'oggi, per l'acquisizione dell'area e degli immobili, per gli studi preliminari alla realizzazione del museo, per la raccolta e la custodia dei reperti, oltre due milioni di euro;

esiste la possibilità di accedere, in presenza di un progetto definitivo, ad importanti finanziamenti europei;

il comune di Caorle, d'intesa con gli altri Enti territoriali interessati, è pronto a supportare attivamente quest'importante iniziativa;

sussiste l'urgenza di dare una definitiva sistemazione, anche sotto l'aspetto conservativo, ai molti reperti oggi depositati e custoditi in modo precario sia a Caorle sia in altre sedi regionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno far inserire l'istituendo «Museo nazionale di archeologia del mare» di Caorle nel programma d'interventi prioritari d'interesse nazionale;

se il Ministro non ritenga altresì opportuno assicurare per tale iniziativa, nei limiti delle risorse disponibili, i necessari contributi finanziari, garantendo fin d'ora tutta l'assistenza tecnico-scientifica necessaria da parte dei propri organi territoriali competenti.

(4-06105)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

al Lanificio Privernum, situato a Priverno (Latina), è in corso una vertenza per salvare le attività produttive e per tutelare i livelli occupazionali;

i Carabinieri del locale comando da ottobre si sono recati più volte in azienda per fare domande agli operai;

il giorno 30 gennaio 2004 si è svolta un'assemblea dei lavoratori fuori dall'orario di lavoro, durante la quale, verso le ore 19.00, un nucleo del Comando dei Carabinieri si è presentato in azienda;

il giorno 4 febbraio alle ore 17.30 i Carabinieri si sono di nuovo recati al Lanificio e hanno chiesto al contabile del Lanificio stesso i nominativi dei dipendenti, adducendo a motivazione la necessità di un censimento,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che la visita dei Carabinieri al Lanificio Privernum di Priverno si possa configurare come un'intimidazione nei confronti dei lavoratori e dei sindacati impegnati nella vertenza;

quali provvedimenti si intenda intraprendere per garantire le libertà sindacali presso lo stabilimento di Priverno.

(4-06106)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-01400, dei senatori Franco Vittoria ed altri.

